NUOVA DIFESA
DE' CANONI III. E IV.
DELLA SESSIONE XXIV.
DEL
CONCILIO DI TRENTO

SCRITTA

DA PIETRO DIODATO
NICOPOLITANO

CONTRO

L'ERRONEO ANONIMO LIBRO

DEL DIRITTO DI STABILIRE IMPEDIMENTI DIRIMENTI IL MATRIMONIO.

STAMPATO IN CREMONA L'ANNO 1784.

NELL' ANNO

DELLA SALUTE

MDCCLXXXVIII.

PROSPETTO
DELL' OPERA.

DISCORSO PRELIMINARE

In cui viene dilucidata l' esistenza e la natura de' canoni dommatici, ed in cui si dichiara lo stato della questione, ed il metodo tenuto nella nuova difesa de' Canoni Trentini.

§. I. *S' Accenna l'inutilità di lunghe confutazioni, e la necessità di stare alla difesa de' Canoni Trentini.*

§. II. *L' infallibilità della Chiesa ci dà chiara l' esistenza de' dommi, e ci assicura della loro essenza, che noi non comprendiamo.*

§. III. *Così siamo certi dell' esistenza de' canoni dommatici risguardanti l' autorità della Chiesa nel definire impedimenti matrimoniali; chi di questa non si contenta, va incontro a gravissimi pericoli di Fede.*

§. IV. *Chi ha la pretensione di non credere a' dommi, se non gli sono sciolte le difficoltà in contrario, cade in assurdi ereticali.*

§. V. *Risposta diretta a quella pretensione, indicata quanto a tutte le sue parti, che in seguito si vanno analizando.*

§. VI. *Si spiega l' esistenza d' un domma; questa indica e asserisce ancora, ma non dà la dimostrazione dell' essenza del domma istesso.*

§. VII. *Si distinguono le difficoltà contro l' esistenza, da quelle che sono contro l' essenza d'un domma.*

PRO-

PROPOSIZIONE I.

Esistono nel Concilio di Trento Canoni dommatici sull' ecclesiastica potestà di stabilire impedimenti matrimoniali.

PROPOSIZIONE II.

Ne' sopradetti canoni il nome di Chiesa significa l'ecclesiastica Gerarchia.

sa in que' canoni, significa l'ecclesiastica Gerarchia.

PROPOSIZIONE III.

Ne' medesimi canoni del Concilio di Trento è definita l'autorità propria dell'ecclesiastica Gerarchia di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio.

PROPOSIZIONE IV.

Sono false e distruttive de' dommi le ragioni, che i nostri censori recano per provare, che non sono dommatici i Canoni Trentini sugli impedimenti matrimoniali.

PROPOSIZIONE V.

E' falso, che i Canoni Trentini, considerato anche lo scopo di condannare Lutero, non dimostrino definita dal medesimo Concilio l'autorità propria della Chiesa sugli impedimenti matrimoniali.

trimonio sia per pura volontà de' Prencipi.

PROPOSIZIONE VI.

La falsa interpretazione de' Canoni Trentini prodotta da'nostri contradittori non è sostenuta dall'autorità di alcuni Teologi stati al Concilio, e d'altri vissuti dipoi.

Van-

PROPOSIZIONE VII.

E' falso, che i Sovrani cattolici abbiano posti impedimenti dirimenti il vincolo nuziale di propria legitima autorità; ed è falso, che la Chiesa non gli abbia coll' originaria sua potestà anticamente costituiti.

Ri-

PROPOSIZIONE VIII.

E' falso, che nel Sacramento del Matrimonio il contratto nuziale sia un contratto soggetto alla civile autorità.

PRO-

PROPOSIZIONE IX.

Gesù Cristo, Legislatore del nuovo Testamento, siccome ha in molte cose distinti gli officj della potestà civile da quegli dell'ecclesiastica, così gli ha distinti ancora riguardo al matrimonio; sicchè all'ecclesiastica autorità appartenga il costituire impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, ed alla civile appartenga il disporre degli effetti civili del matrimonio.

§. I. *Obiettano, che G.C. non ha dato alla Chiesa autorità civile, e che non ha limitata quella de' Sovrani.*

§. II. *Risposta. G. C. secondo il suo diritto naturale essenziale ha divisi gli officj delle potestà ecclesiastica e civile, togliendone e preoccupandone gli abusi di questa.*

§. III. *I Gentili conobbero appartenere alla società religiosa, non alla civile, l'affare del vincolo matrimoniale.*

§. IV. *G. C. ha data alla Chiesa l'autorità di distinguere gli officj dell'una e dell'altra potestà.*

§. V. *Egli prima l'ha esercitata nel commandare la promulgazione del Vangelo; e ciò per naturale diritto.*

§. VI. *L'Apostolo da Dio ispirato proibì, secondo il jus naturale, che i Cristiani portassero le loro cause ai tribunali de' Gentili.*

§. VII. *Per lo medesimo jus naturale la Chiesa ha definito, che essa può possedere beni temporali, senza dipendere in ciò da' Sovrani; il confessano anco gli eterodossi.*

§. VIII. *E' stata da G. C. per suo diritto naturale essenziale separata l'autorità civile dall'ecclesiastica.*

§. IX. *Il Sovrano deve secondo il diritto naturale e dichia-*

chiarato dall'Apostolo, far leggi a norma delle definizioni della Chiesa.

§. x. *La Chiesa avendo definita propria l'autorità di costituire impedimenti dirimenti, e di giudicare delle cause matrimoniali, ha definito ancora, essere il contratto naturale non il civile, materia del Sacramento del matrimonio.*

§. xI. *Nulla prova a favore dell'avversario il testo* Regnum meum non est de hoc mundo.

§. xII. *G. C. e l'Apostolo esercitando giurisdizione sul matrimonio, dimostrarono, che l'ispezione di questo appartiene alla Chiesa.*

§. xIII. *Si confuta Launojo, che disse incautamente, essere una difficoltà da trattenere la conversione de' Sovrani non cattolici, il vedersi privi nel Cattolicismo dell'autorità sul matrimonio.*

§. xIV. *Che anzi sono assai più felici i Sovrani cattolici, per la maggior sicurezza, che hanno dalla stessa Religione nel procurare il ben pubblico de' sudditi.*

§. xV. *I Sovrani cattolici hanno volentieri confessato di dover seguire la dottrina della Chiesa nella loro legislazione.*

PROPOSIZIONE X.

La potestà della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e nel darne le dispense non è simultanea colla potestà civile; ma è solamente, e privativamente propria della Gerarchia ecclesiastica.

§. I. *La questione ha due aspetti. Si può parlare di due potestà che debbano agire insieme, o d'una che possa agire, dove non agisce l'altra.*

§. II. *L'affermativa opinione nel primo aspetto si dimo-*

Id quod oppugnatur, Fides est; isque scopus communis omnibus est adversariis, & sanæ doctrinæ inimicis.

S. Basilio. de Spiritu S. cap. x. n. 25.

DI-

DISCORSO PRELIMINARE

IN CUI VIENE DILUCIDATA L'ESISTENZA E LA NATURA DE' CANONI DOMMATICI, ED IN CUI SI DICHIARA LO STATO DELLA QUESTIONE, ED IL METODO TENUTO NELLA NUOVA DIFESA DE' CANONI TRENTINI.

§. I.

SCriffi di già (*) ed ora fcrivo ai finceri amici del vero. Quando pubblicai la prima difefa de' canoni matrimoniali del Concilio di Trento, non ebbi prefente il libretto, che ora prendo ad impugnare. Dopo quella mia prima operetta ne fono comparfe altre, in cui con varj argomenti di erudizione e di metafifica, ed inoltre con violentiffime interpretazioni de' fuddetti Canoni Trentini fi procura da alcuni Cattolici di togliere alla noftra S. Chiesa la propria ed originaria autorità di coftituire impedimenti, con cui fi vietano come invalidi, e vietati fi fciolgono i contratti matrimoniali. Offervai fin da principio, immenfa effere la materia d'erudizione, che avrei dovuta raccogliere a confutazione di Launojo, Tamburini, e Nefti. Ora certi letterati avvezzi al pefo di leggere libercoli di tre fogli, s'annojerebbono a precorrere un'opera vafta, quale richiederebbefi per

(*) *Defensio Tridentinorum canonum de Ecclesiæ potestate in dirimentia matrimonium impedimenta, adversus Launojum, Tamburinium, Nestium, aliosque recentiores &c. Hierapoli MDCCLXXXVI.*

per soddisfare a quelle qualunque difficoltà, cavate dalla moltiplice erudizione. Se un vero bisogno l'avesse consigliato, avrei di buon grado preso l'incarico di scriverla; ma considerata attentamente la causa, vidi non essere al Cattolico necessaria un'opera di tale natura, e vidi essere a lui soltanto necessaria la considerazione de'Canoni Trentini. Eccone la dimostrazione.

§. II.

Il vero Cattolico confessa qual domma di Fede l'infallibilità della Chiesa. Anco i moderni Quennelisti dicono di credere l'innerranza di questa Chiesa, quando sia in un generale Concilio congregata. Dunque il Concilio ecumenico è infallibile nelle sue definizioni dommatiche, e quindi il fedele seguace di G. C. vi presta tutta la sua interna fede, ed esternamente ne fa la confessione a fronte di qualunque difficoltà, che gli sembri mai la più evidente; e la stima perciò con tutta la ragione un'ingannevole fantasma, quando questo si ponga nell'apparenza di contrasto e di contradizione con una qualsisia dommatica definizione della Chiesa. Sa egli, che l'infallibilità da G. C. concessa alla medesima non è un prodotto umano, originato dallo studio delle dottrine del Vangelo e della Tradizione, ma bensì da un sopranaturale dono dello Spirito Santo, verità infallibile. Volle Iddio, che prima si pongano in esecuzione gli umani mezzi, giacchè anco la ragione umana è un sublime dono del Creatore; ma a questi mezzi non può stare congiunta, come proprio effetto, l'infallibilità; perchè allora il finito dell'umana natura diverrebbe eguale all'infinito della divina, quale è il fonte dell'infallibilità. Non v'è al mondo errore, che non sia stato sostenuto da qualche uomo, ed anco da molti uomini con ragioni, che spesso loro sembrarono convincenti. Le verità più chiare, e più con-

contestate hanno avuto, se è lecito il dirlo, la grande sventura d'essere poste in questione, e d'essere ancora negate affatto. Tale è la misera natura, ossia l'ignoranza e la temerità dell'uomo, benchè dotato dell'uso della ragione. Era pertanto necessaria alla Chiesa, per definire dommi, una suprema autorità, che fosse totalmente libera dal pericolo di errore, un'autorità assolutamente infallibile. Ha dunque il Cattolico la somma certezza di tutte le dommatiche definizioni, sebbene non abbia, nè possa averne un eguale evidenza. Perciò cattivando l'intelletto alle medesime definizioni, vi presta nel tempo stesso non uno stolido, ma un ragionevole ossequio. *O altitudo divitiarum sapientiæ, & scientiæ Dei*, che ha saputo congiungere colla venerabile oscurità de' dommi e de' misteri una infallibile certezza de' medesimi. Questa era a noi necessaria per la nostra ragionevole condotta negli affari di Religione, perchè Iddio stesso ci creò ragionevoli; e quella è parimenti a noi necessaria per testificare il nostro umilissimo ossequio al supremo Autore, perchè siccome in tutte le sue doti, così nella sua sapienza egli è immenso e perfettissimo.

§. III.

Ora se la Chiesa universale, congregata nel Concilio di Trento, e fornita del dono dell'infallibilità nel definire dommi di Fede cattolica, se la Chiesa, dissi, ha in quel Concilio fatti de' canoni dommatici sulla sua propria potestà di stabilire impedimenti matrimoniali; che giova ad un Cristiano il cercare altrove, cosa debba credere ed operare in questa materia, fuorchè per una libera erudizione letteraria? E questa non è da permettersi a tutti senza distinzione, ma solo a quelli, che possano con onore della Religione, rendere conto della loro Fede. Non è egli per noi un grande vantaggio, il poter definire con assai

maggiore brevità, e parimente con tutta la certezza una verità cattolica, così dibattuta a noſtri giorni? Provata che ſia evidentemente dai Canoni Trentini la propria poteſtà della Chieſa, oſſia della Gerarchia eccleſiaſtica nel coſtituire impedimenti matrimoniali, qualunque fra veri Cattolici è contentiſſimo di vedere chiaramente ſtabilita l'eſiſtenza di queſto domma; e di buon grado rinunzia, come ei deve, alle ombre di difficoltà, che talvolta s'affollano contro il lume delle verità dommatiche, per inquietare almeno il di lui ſpirito oſſequioſo alla ſua auguſta Madre, la Chieſa cattolica. All'incontro chi non contento di vedere l'eſiſtenza d'un domma, pretende colle deboli pupille dell'umana ragione di contemplarne ed eſaurirne l'eſſenza e la natura, reſterà certamente oppreſſo dalla gloria; cioè in pena di queſto ſuo delitto reſterà acciecato dall'infinito lume della divina Sapienza, che accompagna colla ſua infallibilità le dommatiche definizioni della Chieſa ſua dilettiſſima amica e ſpoſa. Queſta è quella pena, che da Dio giuſto vindice de'delitti ſi meritano coloro, che chiudono gli occhi al chiaro ſplendore delle verità, *ut videntes non videant*. Il Cielo ci tenga tutti lontani da una colpa, la quale porta ſeco il maggior caſtigo di denſe ed oſcuriſſime tenebre, le quali impediſcono, e tolgono quella benefica luce della retta ragione, che ebbe l'uomo in dono nella ſua fortunata creazione.

§. IV.

Niuno fra Cattolici deve porſi nella ſtolta pretenſione di credere ſolo a ſe ſteſſo negli affari di Religione, nè porſi nel reo impegno, che debbano eſſergli ſciolte le difficoltà contro i dommi, avanti di preſtare la ſua interna fede ai dommi iſteſſi, di cui ſufficientemente ne conoſce l'eſiſtenza. Fu già queſto il pazzo impegno degli Eretici, i quali credendo più a ſe ſteſſi, che alla Chieſa di G. C. ardirono finalmen-

mente d'accendere una ribellione alla medesima loro Madre infallibile. Si legga Origene *contra Celsum*, e S. Agostino *de utilitate credendi*. Volete vedere in un colpo solo, benchè quasi indiretto, l'assurdità di tale impegno; eccovela. O di tutti i dommi, o d'alcuni almeno non sarebbe mai certo e sicuro il Fedele, dotato di qualche ingegno, se volesse solo prestarvi la sua fede allora quando ne fosse convinto delle ragioni, che formano l'essenza de' medesimi dommi. Si suppongano sciolte le prime difficoltà, che gli sono comparse alla mente contro di un domma; chi l'assicura, che fra poco non gli verranno in capo altre diverse dalle prime, che di bel nuovo gli pongano in apparente contrasto il domma colla sua ragione? La verità è una sola, e semplice; ma l'errore nelle sue vie è moltiplice quasi all'infinito. La verità è come il centro d'un circolo; chi si diparte da quello, può partire per tante diverse linee rette e curve, quante mai ne può comprendere la mente umana. Adunque sebbene rimangano sciolte le prime difficoltà; pure chi ha qualche talento deve capire, che se ne possono affacciare altre di più, ed anco più gravi di quelle. Così di grado in grado dovrà il povero Cristiano sospendere per lo meno la sua fede ad un domma, o a molti ancora: il che alla fine è lo stesso, che non credere i dommi, i quali da noi richieggono una fede, che escluda ogni dubitazione ed ogni sospensione. Quindi ne seguirebbe ancora, doversi ogni giorno congregare per lo meno un Concilio provinciale, se pure fosse docile il metafisico, e l'erudito dubitante de' dommi, o ricorrere ogni giorno alla santa Sede Apostolica, ovvero ad un Concilio ecumenico per le persone più indocili; e poi chi sa, se questo nemeno basterebbe; poichè potrebbonsi dall' erudito e dal metafisico opporre tante sciocche difficoltà alla definizione conciliare, che alla fine sarebbesi

la Chiesa per lui inutilmente congregata. Se tali e tant' altri assurdi non sono sufficienti a distruggere quell' argomento, e a dimostrarne la turpitudine, vengo prontamente a darvi una risposta diretta.

§. V.

Rispondo adunque, che qualsisia Cattolico deve essere certo dell' esistenza d' un domma, senza che sciolte gli vengano le difficoltà, che obiettare si possono contro l'essenza del domma istesso. Conviene distinguere prima l' esistenza dall' essenza, cioè dalla natura, dall'equità d'una proposizione, o di un domma; bisogna dipoi distinguere ancora le difficoltà, che sono contro l' esistenza d' un domma da quelle, che si fanno contro la di lui essenza. Inoltre è da riflettere, che generalmente parlando non è lecito a' Cattolici l' obiettare contro l' esistenza de' dommi, che al più ciò si può permettere talvolta ad alcuno di essi; ma che a niuno mai de' Cattolici è lecito l' opporre coll' intimo senso dell' animo difficoltà contro la natura delle dommatiche definizioni. Ciò è ripugnante alla natura de' dommi, che mai non possono essere contradittorj, è ripugnante all' uso della Chiesa nel definirli, ed all' esempio di Gesù Cristo e de' sacri Scrittori nel promulgarli. Si analizino singolarmente, e diligentemente tutte queste idee, da cui ne nasce il primario, ed il preciso dovere d' un Cattolico riguardo ai fondamenti di sua Religione. Spero, e mi lusingo, che anco le persone colte ritroveranno in questa analisi qualche pascolo non inutile al loro talento ed erudizione.

§. VI.

L' esistenza d' un domma è l' esistenza d' una proposizione. Ciascuna proposizione è formata da tre cose, che compongono la natura di una sola. Lasciamo gli odiosi vocaboli di quella scolastica, che sempre fa ombra all' errore; dirò che la prima di quel-

quelle tre cose è un qualunque ente, la seconda è il negare o l'asserire a quell'ente una proprietà, e questa è la terza cosa, da cui la proposizione è composta. Adunque l'esistenza della proposizione indica ancora la sua essenza; o per meglio dire nell'esistenza d'una proposizione viene asserita o negata qualche sua proprietà, che ne costituisce l'essenza. Se chiara è l'idea della cosa e della proprietà, sarà ancora con eguale chiarezza indicata l'essenza, cioè sarà chiaro, cosa venga negato, o asserito di tal cosa. Dunque l'esistenza d'un domma ne afferma la sua natura. Il cercare l'esistenza d'un canone dommatico, è il cercare se esista una determinata proposizione, e questa espressa a maniera di domma, ossia di verità da credersi necessariamente dal Cristiano. Il cercare il senso della proposizione, è cercare in qual significato debbano assolutamente prendersi le parole, con cui è concepita. Dimostrato evidentemente il senso, resta ancora dimostrato quale essenza le venga asserita o negata; e se la proposizione è dommatica, resta dimostrato quale natura venga attribuita a quel domma. E poichè il canone dommatico prescrive ciò che si deve credere, il disciplinare commanda ciò che si deve fare ovvero omettere, perciò è facile il conoscere a quale dei due generi appartenga la proposizione, di cui si fa la ricerca. Dimostrato adunque, che esiste una proposizione, la quale prescrive ciò che debba credersi dal Cristiano, è dimostrato ancora un canone dommatico.

§. VII.

Posto ciò si ha la certezza ed evidenza, che esiste un domma, e si capisce certamente ed evidentemente qual'essenziale proprietà gli venga attribuita. Ma non si capisce già sempre colle naturali forze dell'intelletto, se quella proprietà sia o nò in se stessa possibile, quantunque infallibilmente sia certa. Il giu-

dicare, il definire di questo punto, è un comprendere l'essenza della verità dommatica. Questa non di rado è superiore all'intelletto dell'uomo; e perciò esso non ne può essere giudice. Se si tratti de' dommi, che definiscono l'esistenza de' misteri, egli è evidente essere dessi infinitamente superiori alla umana capacità. Molte volte ancora tali sono i canoni, che definiscono altre verità della Religione, benchè non sembrino trattare di cose misteriose. In qualunque ipotesi basta al Cattolico ragionevole capire l'esistenza del canone dommatico, senza che ei ne comprenda quella natura, che sà essere affermata dal canone. Capita la diversità dell'esistenza dall'essenza d'un canone dommatico, si capiscono ancora quali sieno le difficoltà, che ne impugnano o l'una o l'altra. Le difficoltà contro la prima sarebbono sopra l'intelligenza delle parole, con cui è concepito il canone, riguardo ai diversi sensi, che in astratto possono avere, o riguardo alla maniera, con cui è espresso il commando per conoscere se sia dommatico; o finalmente sarebbe un obiettare contro l'esistenza del canone, il dire che la di lui dottrina non trovasi ne' fonti delle verità cattoliche, cioè ne nella S. Scrittura, nè nella Tradizione della Chiesa. Quest'ultima difficoltà, la quale suppone chiaro il senso della proposizione, da cui è formato il canone, è difficoltà che soltanto può essere obiettata dall'eretico, che non crede l'infallibile autorità della Chiesa, la quale ha definita per dommatica la proposizione. Le altre due possono talvolta recarsi da un Cattolico ancora, ma generalmente, come fra poco dimostreremo, il cercare o l'opporre difficoltà di tal genere, è temerità, è errore. Gli argomenti poi contro l'essenza del canone dommatico sono quelli, con cui il solo eterodosso pretende dimostrarvi contradizione colla Scrittura e Tradizione, o colla umana ragione; poichè egli non

non conoſce nella Chieſa un giudice infallibile dell'eſiſtenza de' dommi.

§. VIII.

Il Cattolico, che crede con tutta ragione l'infallibilità della Chieſa, contento di vedere l'eſiſtenza de' dommi, diſprezza tutte le difficoltà, che s'avvanzano contro la natura de' medeſimi, perchè le conoſce falſe ed inconcludenti, ſubito che ſono oppoſte alla natura, all'equità de' dommi: come abbiamo già dimoſtrato di ſopra §. II. Io ne darò opportunamente ſul fine di queſto diſcorſo un'altra dimoſtrazione. Ora è da conſiderarſi, che generalmente parlando, è un errore ed una temerità del Cattolico il voler obiettare contro l'eſiſtenza de' dommi. Imperciocchè per lo più nella criſtiana ſocietà vi ſono monumenti ſenſibili, che ne additano l'eſiſtenza. E ſiccome S. Agoſtino diſſe già: *Si quid tota per orbem frequentat Eccleſia . . . quin ita faciendum ſit, diſputare, inſolentiſſimæ inſaniæ eſt*; così per conſeguenza, ſe vale il paragone, è da dirſi di chi in tale ipoteſi cerca, o impugna l'eſiſtenza d'un domma, di cui vede in tutta la Chieſa chiari i monumenti. Vero è, che la Fede in origine ha le ſue prove dell'ultima evidenza, cioè i miracoli e le profezie, e la ſantità iſteſſa della dottrina evangelica; e deſſa è un' evidenza e certezza ſomma. Ma parlando poi in particolare d'uno o d'un altro domma, ſe il Cattolico non ſi acquieta alla morale certezza, và per lo meno a pericolo di portare quel nome, ſenza averne in cuore la ſoſtanza. Come ſa egli, che eſiſta un domma, ſe non per l'autorità immediata di perſone non infallibili, ma tali però, cui in buona logica deve preſtar fede? Come ſa egli, che l'edizione della Vulgata, che ha fra le mani, ſia veramente quella, che fu canonizata per tale dal Concilio di Trento? Come ſa egli di tanti Concilj, che certamente ſieno ſta-

ti

ti ecumenici, e che genuine fieno le edizioni, che communemente fi citano per tali? Mille altri potrei recare di quefti punti, de' quali ne farà parlato in un'opera di un valente fcrittore, che quanto prima verrà alla pubblica luce. Eppure in tutte quefte materie e della Vulgata, e de' Concilj ha egli quella certezza, che baftar deve al Cattolico per corroborare la fua Fede. Chi obietta contro l'efiftenza de' canoni dommatici, per lo più batte quelle vie, che fi dipartono dagli argomenti della morale certezza, e difprezza temerariamente i fenfibili monumenti, che chiara ne dimoftrano nella Chiefa l'efiftenza di que' canoni. Ciò fi verifica, volendo noi parlare in generale del commune de' Fedeli; poichè, ficcome dimoftrerò fra poco, oltre i fuddetti monumenti, evvi ancora ne' canoni fteffi quella chiarezza d'efpreffione, che toglie un dubbio ragionevole full' intelligenza de' medefimi.

§. IX.

Ora per addattare l'antecedente dimoftrazione al cafo noftro, fi rifletta dai noftri contradittori, che fpacciano a larga mano erudizione, fi rifletta, diffi, da quali impuri fonti abbia fcaturita l'opinione contraria al domma, che io ora difendo; cioè dagli eretici Valdefi, nemici giurati contro l'autorità della cattolica Chiefa, da cui perfidamente fi dipartirono, e poi da' Luterani, da' Calvinifti, dall' apoftata Marcantonio de Dominis, e da altri fimili, che abbandonando turpemente la loro e noftra S. Madre la Chiefa, ebbero per loro primo principio l'abbattere fieramente, fe loro foffe ftato poffibile, coi loro efempj, fcritti, e ragionamenti la divina infallibile autorità della Chiefa di G. C.. Che da tali impuri fonti abbia avuta quell' errore la fua origine il fanno gli eruditi nella ftoria ecclefiaftica, e 'l definirono i colleghi della teologica facoltà di Parigi. Aggiungafi inol-

inoltre, che calmato alquanto il furore del Luteranismo, alla fine poi i seguaci isteffi di Lutero in tal maniera conobbero teoreticamente almeno la verità, l'equità e la dolcezza della cattolica Chiesa, che addottarono per lo governo loro ecclesiastico quasi onninamente il Diritto Canonico Romano, di cui ne hanno scritti amplissimi encomj; come può vedersi presso il Bockelmann *de differentiis Juris Civilis, & Canonici*. Sebbene adunque i Luterani non ammettano qual vero Sacramento il Matrimonio; pure considerandolo soltanto qual rito sacro, sostengono doversene il privativo giudizio al ceto loro ecclesiastico, che Concistoro appellano; e che perciò, come scrisse Boemero, *quæstio principalis tamdiu suspendenda, donec de caussa natalium in foro ecclesiastico fuerit cognitum*. Chi ha un pò di sentimento nell'animo, vedendo tali monumenti della potestà ecclesiastica sul Matrimonio, dovrebbe arrestarsi stordito nel vedere, che qualche Cattolico a' nostri giorni, contrasta alla sua Chiesa, che confessa il Matrimonio un Sacramento, quell'autorità, che il perfido Luterano, contro l'errore dello stesso suo empio patriarca Lutero, concede a' suoi ecclesiastici, mentre non lo crede Sacramento. La causa de' natali, secondo i nostri avversarj cattolici, è causa civile; eppure di questa, secondo Boemero, si giudica presso i Luterani dai loro ecclesiastici per diritto di propria autorità, solo per essere da loro stimato il Matrimonio qual figura dell' unione di Gesù Cristo colla Chiesa sua sposa. L'eretico intimorito suddito de' suoi Principi, pure ha il coraggio di difendere contro di essi quell' ombra di verità, che gli rimane; ed un Cattolico, senza esserne richiesto, suggerisce al suo Cattolico Prencipe l'errore, e procura d'ingannare, qual fiero nemico, l'amabilissimo suo Sovrano. Lutero isteffo, tuttochè qual Demonio scatenato infuriasse contro l' autorità,

tà, che la cattolica Chiesa esercita sui Matrimonj de' Fedeli, pure mai si sognò, che la Chiesa avesse in prestito, o avesse usurpata ai Sovrani la detta autorità; e perciò mai ebbe l'ardire, che hanno alcuni moderni, fregiati col venerabile nome cattolico, di strepitare e schiamazzare, acciò il Sovrano si riprenda dalla Chiesa un'autorità, che non è mai stata di suo diritto. E questi sono monumenti di far dubitare all'erudito Cattolico dell'esistenza de' Canoni Trentini sù di questo affare?

§. X.

Vi fosse almeno ne' canoni dommatici, massime degli ultimi Concilj generali scritti in latino, qualche ragionevole occasione di dubitare del loro senso. Non vi può essere; non v'è. Un uomo dotto qualunque egli sia, nello scrivere può per umana imperfezione oscuramente esporre i suoi sentimenti dell' animo, sicchè ragionevole ne nasca il dubbio della di lui intima intenzione, non chiaramente colle parole manifestata. All' incontro la Chiesa di G.C. ha ricevuta dallo stesso Iddio infinitamente potente e saggio un' autorità infallibile d' insegnare la vera dottrina cattolica a lei dal medesimo affidata. Sarebbe stata quest' autorità inutilmente da Dio concessa alla sua Chiesa, se non le fosse stata donata similmente l' attuale capacità di esprimere con un linguaggio communemente intelligibile le suddette dottrine necessarie a sapersi ed a credersi dai professori della medesima cattolica Religione. Questo è il fine primario di quella infallibile autorità; dunque essa inutile affatto sarebbe, ed anzi dannevole, se nel tempo istesso l'onnipossente, ed onnisciente Iddio non avesse dato alla Chiesa il mezzo necessario, per dimostrare a' suoi seguaci cattolici chiara la sua dottrina dommatica. Laonde per certa ed immediata conseguenza non è possibile, che sia stato dalla Chiesa istessa pubblicato un ca-

canone dommatico, il quale possa soffrire presso le persone un pò intelligenti, difficoltà ragionevoli riguardo ai termini, alle parole, alle frasi da lei usate nel promulgarlo.

§. XI.

Parliamo primieramente colle idee soltanto della umana certezza, e parliamo solamente del Concilio Trentino, da cui si strappa per forza l'occasione di questionare. Furono in questo Concilio CLXXXIV. Vescovi, e CXXXVIII. Teologi, oltre tanti regj Oratori. Si formavano avanti di promulgarsi, e si riformavano più volte i canoni, finchè i ven. Padri tutti moralmente fossero unanimi nell'ammettere le espressioni, con cui dovevano i canoni medesimi promulgarsi. Possibile, che un sì gran numero di persone illuminatissime non arrivassero al merito di spiegare latinamente con chiarezza i sentimenti del Concilio? Vi vole un grande coraggio, e si dica pure, vi vole la somma temerità, vi vole in fine la mancanza dell'uso di ragione, perchè uno arrivi a pretendere oscuro un dommatico canone Trentino, ed a pretendere di opporvi ragionevoli difficoltà. In tutt'altra materia, fuorchè in quella, di cui quì si tratta, vi poteva essere oscurità, cioè ne' canoni dommatici, in cui è definita l'autorità e il diritto della Chiesa per istabilire impedimenti matrimoniali. Non v'erano forse Vescovi e Teologi ben imbevuti delle massime di potestà regia? Non v'erano i regj Oratori, che a solo o primario fine di tener salva l'autorità de' loro Sovrani erano oculatissimi ispettori d'ogni parola, d'ogni virgola, che potesse far loro qualche ombra in questa materia? Che anzi arrivando essi fino all'importunità, non erano contenti di meditare le preparate definizioni conciliari, ma volevano ancora sapere i perchè delle definizioni. Dopo tutto ciò, stando solo in idee umane, si può ave-

re

re l'ardimento di obiettare ai Canoni del Concilio di Trento, oſcurità tale, che inutile dimoſtrerebbe tutta l'umana diligenza, e tutta la cautela di tanti fautori della reale autorità? Si neghi che ogni giorno s'alza e tramonta il ſole, che non vi vole ſe non un eguale temerità, per negare la chiarezza di que'Canoni Trentini. Ma ciò è poco; anzi è un nulla di dimoſtrazione, ſe dalle umane idee ſalire dobbiamo a quelle d'un ordine infinitamente ſuperiore, cioè alla neceſſaria ed infallibile aſſiſtenza dello Spirito Santo preſtata al Concilio, acciò chiara eſponeſſe al mondo cattolico la dommatica dottrina. Dunque non poſſono opporſi ad un canone dommatico, e maſſime a quei Trentini, di cui ſi tratta in queſta queſtione, ſe non frivole e ridicole difficoltà, per invertirne il ſenſo genuino, commune a tutti gli eruditi nel linguaggio latino, in cui furono ſcritti, e per diſtruggerne in queſta guiſa, preſſo i deboli ingegni, l'eſiſtenza. Chi nutre in mente, ed in cuore quella ſublime idea, e quel profondo riſpetto, che deve alla divina ſapienza, regolatrice immediata della Chieſa, che communica a'Fedeli le dottrine da crederſi e da ſeguirſi, deve al certo rimanere ſoprafatto nel vedere tante inette, ridicoloſe, puerili ed anco contradittorie difficoltà oppoſte nel ſecolo, che per non sò quale antonomaſia diceſi illuminato, contro de'Canoni Trentini, riſguardanti l'autorità propria della Chieſa ſugli impedimenti, che annullano frai Criſtiani il Matrimonio.

§. XII.

Mi ſembra già di ſentire i noſtri contradittori obiettarci la ſacra Congregazione Romana appellata del Concilio. Ma io prevenni la difficoltà ſenza che eſſi ſe ne avvedeſſero. Non mi devo quì trattenere a dichiarare lo ſcopo di quella S. Congregazione, e farne l'apologia. E'certo dalla Bolla d'erezione

ne di quella S. Congregazione, essere dessa stata solamente istituita per le cose disciplinari, di cui v'è trattato nel Concilio di Trento. Su di ciò si legga il dottissimo e recentissimo libro iscritto: *Riflessioni sopra l'operetta di Pavia intitolata* Vera idea della S. Sede. Io risponderò a quel punto, che debbo quì trattare, accennato già di sopra. Fra gli uomini v'è tanta diversità, ed alcuni pochi fra essi di tanto sono inferiori alla commune condizione, che non capiscono nemeno le cose più chiare e le più evidenti; e ciò o per sola ignoranza, o per istraordinaria passione, o per l'una e l'altra di queste misere cagioni. Può adunque accadere, che taluni non abbiano chiara idea d'un dommatico canone, e sieno fluttuanti per alcune difficoltà, che loro ne oscurano il senso. Tali persone non pretendano già, che debba a loro cagione radunarsi un Concilio; ma poichè l'uomo anco nelle cose di Fede può contentarsi della certezza morale, ne interroghino persone capaci; ed inteso da esse il senso del canone vivano quiete nella pace della Chiesa. Se non restano persuase, potranno usare qualch'altra diligenza per soccorso della loro infermità. Ma se alcuni non per anco si riposano sull'autorità di persone dotate di dottrina, probità, e autorità; il loro male richiederà un'altra medicina, che per lo più per tali persone dovrebbe essere medicina fisica e molto energica; seppure non abbisognino d'una fisica, e d'una morale. Se poi v'ha persona, che non cerchi sinceramente la verità, ma creda più a se stesso, che alle persone, cui deve tutta la fede; allora *jam judicatus est*.

§. XIII.

Chi ama la verità, ed insieme soffre de' contrasti contro la medesima, vegga di non confondere, come suole di frequente accadere a molti, le idee, che gli sembrano contradittorie alla sostanza d'un canone dom-

dommatico, colle idee, che spettano solo alla grammaticale intelligenza delle parole, con cui è concepito il canone istesso. Questa è la separazione d'idee la più necessaria da farsi da chi va sinceramente indagando le verità di nostra Religione. La potenza dell' intelletto è una sola; e questa talvolta è circondata da pensieri, che gravemente la molestano, perchè contrarj alla chiarezza, che essa ha per primo amato oggetto, e perchè spesso contrarj a quella verità, o a quella qualunque proposizione, che l'altra delle nostre potenze cioè la volontà amerebbe, che fosse vera più per la prattica, che per la teorica. Può l' intelletto provare molestia o dalle difficoltà, che risguardano la dimostrazione dell' esistenza di una proposizione, o da quelle insieme, che gli fanno comparire contradittoria ad altre verità l' essenza della medesima proposizione, dimostrata già esistente, ovvero da un solo di questi due generi di difficoltà. Se l' intelletto ha un erudito e libero uso di se stesso, deve conoscere da qual genere di oscurità sia tormentato; se da un solo, o se da ambedue i sopradetti. Se ei vede già sciolte e dissipate le moleste tenebre, che gli oscuravano l' esistenza della proposizione dommatica; allora come Cattolico egli deve far riposare quieto il suo intelletto sull' infallibilità della Chiesa, e perciò deve disprezzare onninamente quelle altre difficoltà, che pare gli contrastino la verità e l'equità del domma. Poichè, come io dissi di sopra, non è possibile una vera contradizione colla verità nelle proposizioni, che sono prodotte da una autorità infallibile. Che se ei non vede la maniera di conciliarle ambedue insieme; questo è quell' ossequio, che egli deve alle verità della Religione, ed all' autore della verità istessa; deve cioè in di lei ossequio rinunziare alla fallace chiarezza, che lo turba, deve venerare l' infinita verità, di cui non può comprendere tutte le re-

relazioni; e così potrà riacquistare tutta pacifica la turbata tranquillità dell'animo. Se l'uomo dotto cercando l'esistenza del canone, cercherà sinceramente la verità, ei infallibilmente la troverà, per le ragioni di sopra §. XI. dimostrate; l'ignorante poi si rimetta all'autorità della Chiesa. Deve adunque qualunque Cattolico attenersi al ragionevole e certissimo metodo di credere ai dommi, soltanto per la sicura cognizione, che ne ha da qualunque legitimo fonte, dell'esistenza dei dommi istessi.

§. XIV.

Questo è il metodo, che hanno sempre mai osservato i Ven. Padri della Chiesa nel definire le verità dommatiche. Essi le hanno indagate con tutta l'attenzione nella sacra Scrittura e nella Tradizione ecclesiastica; in quei augusti fonti hanno cercato, se esisteva o nò il domma, di cui era nata questione, e se era veramente tale. La proposizione allora controversa essendo stata da essi ritrovata in que' monumenti sempre costante nel suo unico significato, fu poi da' medesimi colla infallibile assistenza dello Spirito Santo definita come infallibile verità, emanata dall'infinito tesoro della verità istessa. E' vero che ne' Concilj furono prodotte difficoltà di qualunque genere e contro l'esistenza, e contro l'essenza de' dommi, è vero che fu dato parimenti luogo alle obiezioni degli eretici, di cui si trattava ne' Concilj istessi la condanna; ma ciò è stato praticato per una maggiore facilità di persuasione, non per una necessità della dommatica definizione. I fatti autentici il dimostrano. Sebbene gli eretici per la loro pertinacia non restassero persuasi delle risposte avute da Ven. Padri; pure ne' Concilj si venne alla definizione de' dommi. L'esempio quasi universale degli eretici condannati ne' Sinodi, ne porge la maggior dimostrazione. Quasi tutti i sopradetti eretici, anco dopo la loro proscri-

zione, rimasti sono ne' proprj errori; perlochè certamente non partirono persuasi delle ragioni, che furono loro dimostrate contro gli errori, che tenacemente sostenevano. Se ne' Concilj si dovesse aspettare, che tutti gli eretici condannabili restassero persuasi o convinti delle verità; forse non sarebbe mai arrivato un Concilio ecumenico al suo bramato e necessario termine. Quante eresie tutt' ora vivono rivocate dalle ceneri d' errori antichissimi? Dunque il rispondere alle difficoltà riguardanti l' intima essenza d' un domma, non fu necessario a' Concilj; al più fu necessario, o convenevole, lo sciorre quelle obiezioni, che si recavano contro il senso delle parole, con cui era concepito il domma rinvenuto nella Scrittura e nella Tradizione, o nell' uno e nell'altro, o in uno solo di questi mezzi, che conducono alla verità.

§. XV.

Questo fu similmente il metodo alla Chiesa insinuato da G. C. e dall'Apostolo nell' insegnare i dommi della Religione. G. C. presso S. Giovanni cap. III. disse da principio a Nicodemo (che già aveva riconosciuta la di lui divinità dai miracoli) *Nisi quis renatus fuerit denuo* (ovvero *desursum* secondo un altro senso del greco testo) *non potest videre regnum Dei*. Non capì Nicodemo il senso di queste parole dommatiche; poichè vi fece subito la difficoltà: *quommodo potest homo nasci, quum sit senex &c.?* G. C. dichiarò di più quelle parole, dicendo: *Nisi quis renatus fuerit ex aqua & Spiritu S. non potest introire in regnum Dei .... quod natum est ex spiritu, spiritus est*. Ed ecco dichiarata l'esistenza del domma; e Nicodemo ne ebbe chiara idea. Ma non intendendo egli la natura d' una tale verità s' azardò a interrogare Cristo: *quommodo possunt hæc fieri*, ecco la difficoltà contro l' essenza del domma. E G. C. gli rispose in modo di persuaderlo, che nessun mortale potrà

mai

mai capire le divine operazioni. Questo è il senso della risposta di Cristo: *tu es magister in Israel, & hæc ignoras?* Non perchè potesse un maestro terreno capire questo mistero, ma appunto per fargli intendere, che nemeno un maestro lo capirà. Perciò subito soggiunse: *si terrena dixi vobis, & non creditis; quommodo si dixero vobis cælestia, credetis?* e proseguì a dargli argomenti della sua divinità, senza più parlare dell'essenza di un tal misterioso domma. Così i Giudei, presso il medesimo Evangelista *cap.* VI. v. 41. e segg. avendo capita l'esistenza dell'altro domma, che G. C. espresse così v. 35. *Ego sum panis vitæ*, eglinò non intendendone la natura, *murmurabant, quia dixisset: Ego sum panis vivus, qui de Cælo descendi*; e pareva loro di notarvi nella sostanza del domma un'evidente contradizione; perciò obiettando così la esposero: *nonne hic est filius Joseph, cujus novimus patrem & matrem? Quommodo ergo dicit hic: quia de Cælo descendi*. Che rispose loro Cristo? Sciolse egli forse questa loro apparente contradizione? Nò: gli trattò da mormoratori; e poi proseguì a confermare la sua Divinità, a persuadere loro la docilità d'intelletto, a far loro capire, che cose erano queste quanto alla sostanza, superiori all'umano intendimento. Disse loro adunque: *Nemo potest venire ad me, nisi pater traxerit eum: & ego resuscitabo eum in novissimo die: & scriptum est in Prophetis: & erunt docibiles Dei*. Lo stesso metodo tenne Cristo poco dopo, quando non capirono i Giudei il domma (v. 52.) *panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita*; poichè volendo essi porre questo domma in contradizione colle verità naturali, ei non sciolse la loro difficoltà; ma seguitò ad inculcarlo; ed essi bensì risposero: *durus est hic sermo*; ma G. C. non rispose loro se non con dare argomenti della sua Divinità. G. C. adunque dimostrò a Nicodemo, ed agli al-

altri, che le difficoltà da loro proposte non si opponevano per nulla alle sue dottrine, e di ciò gli convinse. Così dimostrò egli, che in tutte le verità divine, superiori all'umano intendimento, l'uomo deve credere a Dio; e che la retta ragione naturale gli fa chiaramente conoscere questo suo indispensabile dovere. Molt' altri di questi esempj si troveranno ne' libri Evangelici. Per non dilungarmi a riferire quei di S. Paolo, accennerò il capo VIII. ed il capo XI. dell' Epistola *ad Rom.*, ove si potrà rilevare la stessa condotta in simili materie.

§. XVI.

Gli esempj adunque di G. C. dell' Apostolo, di tutta la S. Chiesa dotata d' infallibilità dallo Spirito Santo nel definire i suoi dommi, devono far disprezzare tutte le maggiori difficoltà, che da qualunque fonte possano mai cavarsi contro l' essenza de' dommi istessi. Allora sull' autorità infallibile della Chiesa s' acquieta la mente; e questa vede chiara l' esistenza della dommatica proposizione, che sicuramente è tanto luminosa, quanto basta per accertarsi di quella di lei essenza, che viene asserita nella proposizione istessa. Chi pretende di comprendere la natura di tutti i dommi, pretende una scienza divina, pretende l'impossibile. L' umano intendimento è infinitamente inferiore a quello di Dio autore de' dommi; ha l'uomo mille esperienze de' suoi traviamenti; sà che ora più non crede certo o evidente, ciò che da prima gli sembrava evidentissimo e certissimo; sa il contrasto d' uomini grandi per ingegno, per dottrina, per amore della verità, i quali nel medesimo punto di questione, divisi nel giudicare, hanno sostenuto e tuttora dopo tanti studj, dopo tante ricerche sostengono proposizioni vicendevolmente opposte, eppure si tratta di materie metafisiche, di materie d' ingegno. Ciascuno dei partiti opposti, o almeno molti, che com-

pon-

pongono i diversi partiti, credono di vedervi chiara l'evidenza; eppure non possono in buona metafisica essere certe ed evidenti due proposizioni contraddittorie: una è vera, l'altra è falsa. Appoggiato su di questa esperienza deve almeno il Filosofo, ed il Teologo dubitare prima di molti de' suoi pensamenti, e false affatto deve poi stimare tutte le più belle ragioni, che apparentemente contradicono all' essenza d' un vero domma. Sà che l' autore è infallibile; si contenta della certezza, non si azarda a cercarne l' evidenza.

§. XVII.

Coll' ajuto dell' Altissimo scrissi di già sopra de' Canoni Trentini, in maniera che tutte le persone di senno sono rimaste persuase della verità da me difesa, e ne dovrebbero restare convinti almeno tutti gli oppositori, se solo consultassero il buon senso, ed avessero un animo amico più della verità, che d' una turpe adulazione, non amata e non cercata da quei medesimi, cui essi credono di poterla tributare. Contuttociò, siccome i nemici della santa Chiesa da prima rinnovano alcune loro obiezioni, così io ristabilirò con tutta la brevità, e con maggior chiarezza ancora i fondamentali principj, d' onde sciogliere colla massima evidenza la questione, che è delle più interessanti la Chiesa insieme e la Repubblica. E poichè mi sono incontrato in alcune nuove difficoltà proposte dall' anonimo Milanese, e da altri che confuto, le quali non ebbi presenti nello scrivere la prima difesa; perciò ho tanto più volentieri impresa questa nuova fatica, quanto più con arte, con colori mendaci, con maggior impegno e furore in questi ultimi tempi si vole da alcuni difendere l' erronea opinione contraria alla propria ed originaria potestà del Sacerdozio, per darla all'Impero, che non ha mai pensato di contrastarla alla Chiesa, di cui i Prencipi secolari si devono gloriare, e si gloriano d'essere figli benemeriti.

§. XVIII.

Il mio primario impegno sarà quello di dimostrare dommatici i Canoni Trentini Matrimoniali, e di fare evidentemente conoscere, a fronte di qualunque opposta sottigliezza, che in essi viene dommaticamente stabilita e definita l'autorità propria e intima all'ecclesiastica Gerarchia, di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio de' Cristiani, e per conseguenza di dispensarne alle occasioni ragionevoli. Gli autori dei pseudo annali ecclesiastici di Firenze avendo osservato, che nella mia prima operetta disprezzai tutti gli argomenti di semplice erudizione, e che solo m'applicai all'unico punto necessario al Cattolico, quale è quello di finir la causa coll'autorità infallibile del Concilio Trentino, non poterono a meno di sentirne la forza; e perciò per mantenersi in qualche possesso della loro erronea opinione, spacciarono quest'argomento per il più debole di tutta la causa. Ma dopo la risposta loro data dai Giornalisti Ecclesiastici di Roma, non avendo essi più replicato, sembrano avere sbandita la prima loro inconsiderata opinione. Questo adunque sarà il massimo, e posso dire ancora l'unico scopo della presente operetta; per lo che mi farò tutto il carico di confutare ad una ad una tutte le difficoltà de' miei avversarj relative all'esistenza di que' canoni dommatici. Ciò dovrebbe bastare ad un Cattolico, che avesse qualch'ombra di difficoltà contro l'esistenza de' suddetti canoni, e che fosse insieme premuroso di conservare la sua Fede sull'autorità della Chiesa, che nel suddetto Concilio di Trento ha dichiarato e definito quel domma. Ho di sopra già ad evidenza dimostrata questa obbligazione del Cattolico, in modo che ne debba vivere quieto e contento. Onde solo per un di più aggiugnerò qualche breve risposta agli altri argomenti, che sono obiettati contro l'equità dei Canoni Trentini.

L'au-

§. XIX.

L'autore primario che confuto, ſcrive il ſuo libro in aria di lettera ad un amico, e in data di Milano. Onde ſpeſſo lo citerò col nome d'autore Milaneſe, o di noſtro autore. Alla pag. 51. finiſce la di lui lettera; ed alla pag. 52. comincia la riſpoſta d'un anonimo ſuo amico in data di Cremona. Il Milaneſe per lo più tratta la queſtione con ſiſtema di pace, e quaſi ſenza ingiurie. Il Cremoneſe ſembra più giovane, riſcaldato un poco nella fantaſia; e perciò meno civile nello ſcrivere. Il primo adunque o realmente crede di trattare una queſtione frai Cattolici diſputabile; o è già invecchiato nel ſoſtenere novità teologiche. Io ſono in obbligo di penſare alla meglio, ed a favore di chi non è legitimamente dichiarato di un animo reo; dell'altro ancora penſerò lo ſteſſo, ſebbene con più calore approvi e difenda l'opinione dell'anonimo Milaneſe. L'uno e l'altro ſono a me affatto incogniti; ma le perſonalità per lo più nulla giovano a definire le queſtioni. Io confuto le loro lettere. Quella del Milaneſe per difeſa della cattiva cauſa reca certi principj, che ſe foſſero veri o veriſimili, diſtruggerebbono l'autorità di tutti i canoni dommatici promulgati dai generali Concilj; dicaſi in circa lo ſteſſo dell'altra del Cremoneſe. Ho parimente inteſe delle altre difficoltà d'autori incogniti, che andrò inſerendo a ſuo luogo, e cui daro le opportune riſpoſte. Mentre ſcrivevo la confutazione contro di tutti queſti, ho ſaputo che negli *opuſcoli* male intitolati *di Religione* ſtampati in Piſtoja ſi riponga in campo di nuovo la medeſima anticattolica opinione, e che in eſſa ſi dia qualche attentato alla mia prima *Defenſio Tridentinorum Canonum*. Non ho voluto interrompere il filo della incamminata confutazione. Sono perſuaſo, che il fondamento primario dell'ottima cauſa, che difendo, ſia ineluttabile.

Se non si dimostrino apocrife le opere di Lutero, ed apocrifi i Canoni Trentini, non si risponderà mai al fondamentale argomento della mia operetta, finchè viveranno le sante regole della logica; perciò differisco ad altro tempo l'esame di quell'opuscolo. Così nello stesso tempo esaminerò ancora un altro, che sul fine affatto della presente mia fatica m'è per accidente venuto alle mani, intitolato: *Diritto libero del Sovrano sul Matrimonio*, senza data di luogo e di tempo; ma dalla carta, caratteri, e molto più dalle cose in quello contenute, chiaro si vede essere opera escita da un sulfureo paese. A tutti questi, ed a qualunque altro libro risponderò in quella maniera, che richiederanno i loro argomenti.

§. XX.

In questa ed in altra qualsisia confutazione io me la prendo contro l'errore, non contro le persone. Gli autori Milanese e Cremonese, che primieramente ho preso a confutare, non avevano al certo veduta la mia prima difesa de' Canoni Trentini, stampata dopo le loro lettere; onde non posso ascrivere loro a delitto di non averne profittato. Forse nemeno l'hanno letta altri, che dopo di quella ho inteso quai difensori della causa erronea. In qualunque ipotesi userò sempre di quella urbanità, che usai nella prima operetta, ed avrò piacere d'essere, come lo fui, da taluni criticato per la troppa umanità usata cogli avversarj. L'errore però sarà da me trattato, come merita. La confutazione sarà breve, non sarà da barbaro scolastico, che non lo sono mai stato; sarà per lo più scritta collo stile di dimostrazione geometrica; dimostrerò io la verità, e confuterò gli argomenti degli avversarj in modo, che non rimanga loro alcun adito da fuggirsene.

Veg-

§. XXI.

Veggo accennate dall'autore Milanese anco altre questioni su di questa materia; e primo se possa l'autorità di costituire matrimoniali impedimenti essere simultanea nel Sacerdozio e nell'Impero. Egli considera la questione nel solo aspetto di autorità contemporanea della Chiesa e de' Prencipi; ed a buona ragione la crede impossibile. Ma stimando egli d'avere dimostrato, essere diritto proprio dell'autorità civile il costituire impedimenti matrimoniali, e darne le opportune dispense; perciò affatto ne esclude la potestà ecclesiastica. Io parlerò di una tale questione nella proposizione ultima; ed in qualunque altro aspetto possa essa proporsi, dimostrerò affatto esclusa dall'autorità ecclesiastica la potestà civile, che alcuni Teologi, in tempi più felici, senza avere diligentemente esaminata la causa, pensarono di potere in qualche ipotesi fare simultanea coll'ecclesiastica nel medesimo affare dei matrimoniali impedimenti. Lo stesso autor Milanese accenna pure un'altra questione, cioè se ascrivendosi alla Chiesa la suddetta autorità, questa sia ora propria solamente del Romano Pontefice, ovvero possalo essere di qualunque Vescovo nella sua giurisdizione. Egli si mostra tutto propenso a questa seconda parte, e per nulla alla prima. La questione fu da me trattata in fretta, mentre era sotto il torchio la *Defensio Canonum Tridentinorum*, cui l'aggiunsi più in confutazione degli argomenti d'alcuni scrittori, che in prova della potestà Pontificia. In un'altra operetta dopo di questa, se le circostanze mie me lo permetteranno, la tratterò con tutta la necessaria estensione. Spero che tutti questi trattati saranno ricevuti con quel buon animo, con cui gli ho scritti.

§. XXII.

Io ſe per legge cattolica odio l'errore, per la medeſima legge amo tutte le perſone erranti. Col medeſimo ſpirito di Religione venero oſſequioſo le ſublimi poteſtà, come le veneravano già i primi Criſtiani, che anzi di più ancora, eſſendo ora i Sovrani noſtri, profeſſori della Religione, che io grazie al Cielo profeſſo. So che eſſi non amano l'adulazione, ma cercano diligentemente la verità. Se odono da alcune parti con loro diſpiacere l' errore, amano ancora di ſentire d'altronde la verità. Hanno la catttolica Religione per prima legge de' loro ſtati, ſanno che al dire di S.Agoſtino, non ſi poſſono bramare migliori ſudditi di quegli, che loro forma l'Evangelo, nè perciò ſi può aſpettare nella Repubblica maggior felicità di quella, che promette ed aſſicura la ſteſſa Religione. Adunque non ſolo ſenza tema, ma anzi con piacere m'accingo a difendere la cattolica verità, che tanto intereſſa e la Chieſa, e la Repubblicà.

PROPOSIZIONE I.

Esistono nel Concilio di Trento Canoni dommatici sull' ecclesiastica potestà di stabilire impedimenti matrimoniali.

§. I.

CHe nel Concilio di Trento esistano canoni risguardanti la potestà della Chiesa di costituire impedimenti, che annullino il Matrimonio, basta saper leggere per vedergli. Ecco i due che formano il principale oggetto della presente questione. Nella Sessione XXIV. il canone III. è questo: *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis & affinitatis gradus, qui in Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, & dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere, ut plures impediant, & dirimant, anathema sit.* Il canone IV. è concepito così: *Si quis dixerit, Ecclesiam non posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse, anathema sit.* Dunque non v' ha dubbio alcuno dell' esistenza de' Canoni Trentini su quell' affare. Si consultino tutte le possibili edizioni del Concilio, e se ne avrà tutta la certezza ed evidenza.

§. II.

Rimane da dimostrare primo, che tali canoni sieno del genere de' dommatici; secondo, che parlino della potestà propria della Chiesa. Ora dimostro il primo punto; ne' seguenti capi dimostrerò l' altro, col riportare sempre genuine le obbiezioni degli

av-

avversarj, e col darvi una decisiva e chiara risposta. Adunque canone dommatico dicesi quello, con cui la Chiesa commanda a' suoi Fedeli di credere come infallibile qualche proposizione; perciò dommatico ancora è quel canone, in cui la Chiesa medesima condanna qualche proposizione come contraria alle cattoliche verità; poichè condannandola come tale, nello stesso tempo prescrive a' Fedeli di credere qual verità infallibile la proposizione a questa contradittoria. Tali sono i due canoni di sopra riferiti. *Si quis dixerit &c.* La Chiesa con essi proibisce il dire, perchè communemente uno dice ciò, che ha nell'animo, ciò cui presta assenso coll' intelletto, dunque proibisce il credere; e solo esprime il *dire*, poichè con questo è unito il credere, e perchè infligge la pena dell' anatema, che s' infligge dalla Chiesa visibile per i delitti sensibili. Ma questa si è la maniera, colla quale la Chiesa con infallibile ajuto dello Spirito Santo definisce le verità cattoliche, e queste infallibili; dunque nel Concilio di Trento vi sono que' canoni sopradetti a forma di canoni dommatici.

§. III.

Tutti i canoni del Concilio medesimo, in cui sono proscritte le eresie, e con cui perciò vengono dichiarate e stabilite le verità cattoliche necessarie a credersi da' Fedeli, tutti dissi que' canoni sono conceputi colla stessa formola: *Si quis dixerit, si quis negaverit*, o simili maniere solenni di parlare. Contuttociò per maggiore chiarezza i ven. Padri Trentini sì nel principio del Concilio, che ne' luoghi particolari, dichiarano di volere stabilire le cattoliche verità contro gli errori degli eretici. Così al caso nostro, sul principio della Sessione XXIV. in cui dichiarano le dottrine del Matrimonio, dicono: *universa Synodus . . . insigniores . . . schismaticorum hæreses & errores, ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio,*

gio, exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos eorumque errores decernens anathematismos. Seguono subito i canoni del Matrimonio, col primo de' quali definiscono, che il matrimonio è uno de' sette Sacramenti della nova Legge, e ciò definiscono appunto nella stessa maniera, con cui ne' seguenti canoni III. e IIII. stabiliscono la potestà infallibile della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio; infligendo l'anatema a coloro, che sostenessero la dottrina contradittoria, cioè dichiarandoli fuori della Chiesa cattolica come etnici e pubblicani; dunque come non cattolici; perciò sostenitori d'una dottrina opposta ai dommi della Chiesa, firmamento e colonna della verità. La formola, con cui nel primo canone si condanna il primo errore, essendo la stessa affatto, con cui si condannano gli altri dipoi; ne segue ancora, che essendo dommatico il primo, sieno della stessa natura anco gli altri.

§. IV.

Se i suddetti canoni non fossero dommatici, sarebbono disciplinari; non v'è mezzo, non essendovi altra divisione de' canoni; ma essi non sono disciplinari. Il canone disciplinare è quello, che direttamente commanda qualche azione, o ne vieta l'opposta; laddove per dommatico intendesi quello, in cui direttamente si prescrive una dottrina, o si condanna la contraria. Ma in que' canoni non si commanda direttamente, nè direttamente si proibisce azione alcuna; dunque non sono disciplinari, ma bensì dommatici.

§. V.

Dall' essere definite per autorità della Chiesa alcune dottrine come cattoliche ne segue bensì per certa ed immediata conseguenza, non esser lecito al Fedele di fare azioni, che contrarie sieno alle suddette dottrine; ed in questo senso tutti i canoni della

la Chiesa potrebbero appellarsi disciplinari ; ma quì si fa la questione, supposta la commune significazione e distinzione di canone dommatico, e disciplinare ; e secondo questa è già evidentemente dimostrato, essere dommatici que'canoni del Concilio di Trento sulla potestà della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Dalla maniera usata da Padri nel fare que' canoni, cioè dalla formola *Si quis dixerit*; noi rileviamo la natura d' un canone dommatico ; e non già, come opposero alcuni deboli nemici, dal solo anatema aggiunto al canone. L' anatema è una maggiore conferma della antecedente dimostrazione. Questa pena dell'espulsione dalla Chiesa dimostra appunto, che è repugnante alla dottrina cattolica colui, che osa contrastare alla dottrina nel canone definita ; e perciò essere colui un difensore dell' eresia. Se uno negherà una dottrina, la quale non sia dichiarata per cattolica e per necessaria a credersi da qualunque Fedele, non sarà per questo discacciato dalla società cattolica. Che se la pena d' anatema caratterizza la dottrina contenuta ne' canoni, ne segue che la stessa pena dimostri essere eretica la dottrina, che riprova la Chiesa, mentre essa frai pubblicani e gentili discaccia colui, che ha tant'ardimento di sostenere la dottrina proscritta.

§. VI.

Si faccia pure anco una riflessione sui canoni disciplinari, cui spesso la Chiesa aggiunge a'contravventori la pena dell' anatema. La Chiesa medesima, (parliamo sempre della universale) non v' accoppia una tal pena, se l' azione nelle date circostanze non è realmente contraria alla divina legge, di cui è interprete la stessa Chiesa. Potrei di molto ampliare la dimostrazione di questa verità; ma la prefissa e necessaria brevità me ne dispensa. Dunque se anche i canoni disciplinari congiunti colla massima pena dell'

dell'anatema dimostrano essere verità di fede quella proposizione, contro della quale opera il trasgressore de' suddetti canoni; egualmente in sostanza, e più chiaramente quanto alle parole, è dimostrato essere dommatici que' canoni, in cui si vieta sotto la medesima pena una qualunque dottrina. Avverta bene, chi volesse opporsi a queste dimostrazioni, che nel cercare opposizioni, non piglierà altro, che equivoci e farfalloni.

§. VII.

Ne vole un esempio? Eccolo. Per uno de' più forti argomenti obietterà forse, che i Romani Pontefici, i quali sono secondo noi, infallibili nelle definizione di Religione, hanno talvolta fulminata la pena d'anatema a chi asserisse una proposizione, che non era peranco stabilita di fede; che perciò il vietare una proposizione come fanno i Canoni Trentini, ed *il* vietarla sotto l'anatema, non è argomento che la contradittoria sia di Fede cattolica. Così Alessandro VII. sotto pena di scommunica proibì a chiunque di censurare teologicamente l'opinione di quegli Scolastici, che asserivano non essere necessario nell'attrizione un qualche principio d'amore di Dio. E quel che è più, Sisto IIII. nella sua costituzione *Grave nimis* fulminò parimente la stessa terribilissima pena, riservatane l'assoluzione al Romano Pontefice, contro chiunque ardisse di asserire qual peccato o eresia, l'opinione di chi stimava essere stata la B. M.V. concetta senza peccato; e questa costituzione fu confermata dal Concilio di Trento Sess. V. *in decreto de peccato originali*; onde può avere il suddetto Concilio inflitta la scommunica a chi nega la potestà della Chiesa di costituire impedimenti matrimoniali, senza che questa dottrina sia stata definita per domma.

Ma

§. VIII.

Ma basta avere un pò di senso commune, per capire, che le surriferite costituzioni non furono da' Romani Pontefici promulgate a fine d'insegnare una dottrina cattolica, o di condannarne una anticattolica; ma solo per vietare al privato Fedele di farsi giudice di ciò, che non peranco fu definito dalla legitima autorità della Chiesa. L'arrogarsi questa autorità, è certamente un delitto, che solo per se stesso merita la pena gravissima dell'anàtema, oltre che poi la meritano ancora le dannevoli conseguenze, che da questa presunzione ne erano già nate, e assai verosimilmente ne sarebbero per l'avvenire prodotte. Nella costituzione di Alessandro VII. viene proibito l'asserire falsa quella opinione, *donec ab hac S. Sede fuerit aliquid hac in re definitum*. Dicasi lo stesso della costituzione di Sisto IV. Adunque gli addotti esempj nulla giovano alla causa degli avversarj, nè gioveranno mai altri qualsisia argomenti contro la verità da me evidentemente dimostrata.

PRO-

PROPOSIZIONE II.

Ne' sopradetti canoni del Concilio Trentino il nome di Chiesa significa l'Ecclesiastica Gerarchia.

§. I.

POichè nello stesso Concilio alcune volte il nome di Chiesa è adoperato per significare il ceto de' Fedeli, altre volte per significare quei soli, che hanno da Dio la giurisdizione sacra nel ceto de' medesimi; perciò per non supporre a' nostri giorni nemeno le cose per se stesse chiare ed evidenti, conviene prima dimostrare, che ne' canoni, de' quali è questione, si parla non del ceto de'Fedeli, ma bensì della Gerarchia ecclesiastica, di quella cioè, che ha avuta da G. C. l'autorità di fare leggi per il governo della Chiesa, e principalmente di dichiararne i dommi cattolici. Imperciocchè, come in più luoghi osserva il gran Gersone (*consider. III. de Religion. perfect.* = *serm. in Dominic. IX. post Pentecost.*) per nome di Chiesa quasi antonomasticamente s' intendono i Pastori della medesima, come la parte più nobile di questa società. Collo stesso nome di Chiesa, talvolta nel Concilio di Trento s' intende ancora il tempio materiale, in cui si raduna il popolo Cristiano. Per distinguere adunque, quando in questo o in altro senso si debba prendere il vocabolo Chiesa usato dal Concilio, vi deve essere qualche regola certa e sicura, che non tenga in dubbio del significato de' canoni, in cui quel nome è adoperato. Questa è cosa da me ad evidenza dimostrata nel discorso preliminare. Quella regola primaria e certissima deve essere la materia di cui si tratta, e il modo con cui si tratta in qualche discorso. Perciò quando per esempio dicesi dal Concilio: *Ecclesia est domus Dei & orationis*;

Ecclesiæ collapsæ sunt reparandæ; ogni persona, che appena capisca il latino, intende subito ivi parlarsi del tempio materiale. Così adunque dalla materia trattata in que' canoni, e dal modo con cui è trattata ciascuno vede ivi parlarsi della Gerarchia ecclesiastica, che ha autorità di dichiarare dommi. Si pongano sotto gli occhi i canoni da noi recati nel capo I. §. I. In essi si parla di Chiesa, che ha l'autorità di prescrivere impedimenti matrimoniali, e di dispensarne, e di Chiesa che non ha errato nel costituire i medesimi impedimenti; dunque si parla di quella Chiesa, che ne' tempi anteriori al Concilio aveva la potestà di costituirli, gli aveva costituiti, non aveva in ciò errato, e ne aveva ancora dispensato. Ma questa non è se non la Gerarchia ecclesiastica, come si dimostrerà nella prop. III., adunque di questa solo si parla in quei canoni del Concilio Trentino. Non si fermi quì la dimostrazione.

§. II.

Si rifletta ancora, che in que' medesimi canoni si parla di Chiesa, che insegna dottrine, che commanda doversi quelle credere e seguire dai Fedeli, che proibisce le contrarie. Ma questa non può essere altra che la Chiesa, la quale ha avuto da G. C. l'autorità d'insegnare, e di dichiarare dottrine cattoliche; ed è nel capo I. dimostrato essere dommatiche le dottrine definite in questi canoni; dunque il nome Chiesa ne' canoni suddetti è la sola Gerarchia ecclesiastica. Altrimenti cadremo negli assurdi eretici, per cui converrà dire, che o il ceto tutto de' Fedeli, o una parte di essi, non deputata al divino serviggio colla sacra ordinazione, possa definire dottrine di Fede. V'è ancora di più. Sul principio della sessione XXIV, in cui sono contenuti que' canoni, dice il Concilio, come si è già di sopra osservato, e dovrò altra volta ripetere, che *Sancta & universalis Synodus* forma

ma quei canoni per condannare ed esterminare *insigniores schismaticorum hæreses & errores*. Chi è mai se non la Gerarchia ecclesiastica, da cui è composta la *sancta & universalis Synodus*? Chi ha mai la potestà di condannare eresie ed errori, se non la medesima ecclesiastica Gerarchia? Ma gli eretici, e particolarmente Lutero, per confessione di tutti i nostri avversarj, in que' canoni condannato, non negava se non alla Gerarchia ecclesiastica la potestà di costituire impedimenti dirimenti, come sono per dimostrare coll'ultima evidenza; dunque non v' ha alcun dubbio, che il nome di Chiesa adoperato in que' canoni non significhi se non che la sola ecclesiastica Gerarchia.

§. III.

Che Lutero abbia negata solamente a questa l'autorità di porre impedimenti dirimenti il Matrimonio, si potrà da chiunque giudicare primo colla regola di buona critica, indi colla sola intelligenza del latino. La regola di buona critica si è di prendere le parole non in qualunque senso, ma in quello, in cui le ha usate l'autore. Lutero diceva: *conjunctio viri & mulieris tenet, quocumque modo contra leges hominum contigerit*. Sembra egli con questa proposizione di avere negata alla potestà civile quell' autorità, di cui quì si parla. Ma non è così. Lutero pratico della vera Chiesa Cattolica Romana, per necessità dell' empio suo sistema, non credeva più che quella fusse la Chiesa di Dio: dunque non vi considerava più ministri legitimi di G. C. I Papi, i Vescovi della Chiesa Cattolica Romana per lui non erano che puri uomini. Così per disprezzo a lui naturale contro la vera Chiesa non chiamava più i di lei ministri, ministri di Dio, ma uomini. Che questo fosse il vocabolario di Lutero, è evidente dai di lui testi, in cui parla di questa materia. Nel suo libro *de captivitate Babylo-*

nica (così ei chiamava le leggi della Chiesa R.) ove ha le suddette parole *conjunctio viri &c.* immediatamente le congiunge con queste, in cui afferma: *debere Sacerdotes ea omnia matrimonia confirmare, quæ contra ecclesiasticas vel pontificias leges fuerunt contracta, & quæ non sunt in sacra Scriptura expressa*. Se avesse voluto Lutero colla formola *leges hominum* intendere anco le leggi civili, non avrebbe solamente detto, che debbansi dai Sacerdoti ratificare i matrimonj contratti contro le leggi ecclesiastiche e pontificie, ma avrebbe aggiunto ancora, contro le leggi della civile potestà, delle quali non fa mai alcuna menzione. E' troppo chiaro dal testo recato, che appellando egli *leges hominum* le leggi pontificie ed ecclesiastiche, le chiama umane per opporle alle divine leggi della Scrittura; poichè egli nel testo medesimo non ammette impedimenti matrimoniali, se non quei della Scrittura, cioè quelli determinati nel Levitico. Basterebbe, e si loderebbe altamente questa interpretazione, se quì si trattasse di cercare il senso di Cicerone, o di qualunque altro classico scrittore, tant'ella è evidente. Ma v'è di più ancora in Lutero per confermare l'esposta interpretazione. Avanti le surriferite parole ei scrisse: *Quid autem dicemus de impiis hominum legibus, quibus hoc vitæ genus* (il matrimonio) *divinitus institutum, est irretitum, sursum ac deorsum jactatum?* Ecco le leggi degli uomini di nuovo opposte a quelle di Dio. Ma quai sono queste umane leggi empie nella testa di Lutero? Eccole: *Deus bone*, prosegue, *horror est, intendere in temeritatem Romanensium Tyrannorum, adeo pro libidine sua dirimentium, rursus cogentium matrimonia*. Mai egli nomina leggi dei Rè, degli Imperatori, de' Principi. Col sacrilego nome di *Romanensium Tyrannorum*, chi non vede indicati i Romani Pontefici, non ha alcuna conoscenza nè di Lutero, nè de' di

lui

lui arrabbiatiſſimi ſcritti contro la ſanta Sede Apoſtolica Romana.

§. IV.

Sebbene abondantemente ſia dimoſtrato il mio aſſunto, pure Lutero mi dona altri monumenti ancora di più per confermarlo doviziosamente. Egli nel medeſimo luogo condanna da par ſuo un certo libro cattolico, iſcritto *Summa Angelica*, in cui ſono eſpoſti gli impedimenti dirimenti il matrimonio ſtabiliti dalla Chieſa; di nuovo temerariamente insulta le pontificie leggi, poi ſcrive così con una onzione da padre ſpirituale: *dico rogans & monens omnes Sacerdotes & fratres, ſi viderint aliquod impedimentum, in quo Papa poſſet diſpenſare, & quod non eſt in Scriptura expreſſum*; ecco ſempre la ſognata contradizione della Scrittura colle leggi Pontificie, *ut ea matrimonia confirment, quæ contra eccleſiaſticas tyrannicas & pontificias leges fuerunt conſtituta .... conjunctio enim viri & mulieris eſt juris divini .... debentque leges hominum ei cedere ſine ullo ſcrupolo. Si enim homo relinquet patrem &c. & adhærebit uxori ſuæ, quanto magis conculcabit frivolas & iniquas leges hominum, ut adhæreat uxori ſuæ? Et Papa, vel Epiſcopus, vel Officialis ſi diſſolverit aliquod matrimonium contra legem papalem contractum, antichriſtus eſt, & violator naturæ, & reus eſt læſæ majeſtatis divinæ*. Quì pure taccia Lutero *leges hominum*, e non nomina ſe non che i Paſtori ed i miniſtri della Chieſa. Se con quella ſua ſolenne formola *leges hominum*, aveſſe voluto comprendere anco quelle de' Principi laici, non avrebbe ſolo decorato del nome d'Anticriſto colui, che ſcioglie matrimonj *contra leges papales*, ma avrebbe anche detto in qualche maniera *contra leges civiles*. Nè mai Lutero trattando queſta materia pensò di comprendervi queſte leggi. Si conſideri pure colla maſſima attenzione, e con tutti i più acuti microſco-

pj il libro *de Captivitate Babylonica*; e ciascuno ne potrà restare convinto. Dunque per legge di buona critica è evidentissimo, che Lutero colla sua formola *leges hominum* ha sempre parlato per disprezzo de'ministri della Chiesa, che in vero sono uomini, ma sono uomini ministri di Dio, sono uomini investiti di quella divina autorità, che tanto era molesta al perverso animo di Lutero.

§. V.

Che se non bastasse a taluno la luce del mezzo giorno, ne farò risplendere un'altra ancora più folgorante. Questa è la confessione istessa di Lutero, il quale attesta di non avere mai in tale materia toccate e comprese le leggi civili. Basterà capire mediocremente il latino, per restarne appieno convinto. In un suo libello intitolato: *Responsio ad articulos, quos magistri nostri ex Babylonica* (cioè dal libro *de captivit. Babylonica*) *excerpserunt*, quai maestri poi egli chiama *Collectores*, porta le loro riflessioni sù quel libro, e vi da risposte brevissime. Que' Collettori adunque dicevano, essere da riprovarsi la seguente proposizione di Lutero: *nullo impedimento prohiberi matrimonium, aut contractum dissolvi, præterquam primo affinitatis, ac secundo consanguinitatis gradu &c.* Lutero rispose: *hoc dixi quoad præceptum Dei, licet Papa aliud ordinet*; non dice *licet Princeps &c.* Questa è l'interpretazione affermativa di Lutero; se recherò anco la negativa, avremo la dimostrazione geometrica. Adunque que' Collettori biasimarono quest'altra di lui proposizione: *Christianis nihil ullo jure posse imponi legum sive ab Angelis, sive ab homine, nisi quantum volunt*; qual proposizione era stata da Lutero detta relativamente al Matrimonio; pure esso risponde: *HOC NON DE CIVILIBUS LEGIBUS, SED DE ECCLESIASTICIS DIXI*. E' possibile un interprete più legitimo, una interpretazione

più

più chiara? Ecco adunque cosa intendeva Lutero, interpretato colla regola di critica, quando diceva *leges humanas*, *leges hominum*. Bisogna avere perduto affatto il benefico lume della ragione per non restarne convinti; bisogna lasciare l'umana società, e ritirarsi frai bruti a vivere e vegetare con minor uso delle potenze, di cui per vivere essi fan' uso. Questa è la pena terribile che Iddio minaccia, e a taluni infligge, *ut videntes non videant*. Il Cielo la tenga lontana da tutti.

§. VI.

Per cosa certissima, e contestata da tutti i nostri contradittori, il Concilio Trentino ha promulgato que'suoi canoni matrimoniali contro gli errori dell'empio Lutero. Dunque il nome di Chiesa usato in que' canoni si deve intendere nel senso, che richiede il contesto de' medesimi canoni, e almeno nel senso di quell' Eresiarca. Ma nell' uno, e nell' altro senso il nome di Chiesa, siccome finora si è dimostrato, significa l'ecclesiastica Gerarchia, che esercita autorità ecclesiastica; pertanto è evidentissima questa seconda proposizione da me stabilita, e confermata. Per lo che è egualmente evidentissimo, che in que' Canoni Trentini il nome di Chiesa non può significare i Prencipi, qual parte nobile della Chiesa istessa; siccome obiettano alcuni, che tutt'altro nome si meritano, che quello di Teologi. La geometria non può vantare una maggiore evidenza.

PROPOSIZIONE III.

Ne' medesimi canoni del Concilio di Trento è definita l' autorità propria dell' Ecclesiastica Gerarchia di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio.

§. I.

I Monumenti validissimi, con cui nella proposizione II. ho dimostrato, che ne' canoni sopradetti il nome di Chiesa significa l' ecclesiastica Gerarchia, dimostrano ancora che ne' medesimi canoni il Concilio definì l'autorità propria della stessa Gerarchia nello stabilire impedimenti, che nullo rendere possono un matrimonio de' Cristiani. Primieramente la Chiesa non si congrega in Concilio se non che per affari, che sono del suo dipartimento, cioè per affari ecclesiastici. Ciò è tanto chiaro, poichè i ven. Padri dissero da principio, che il sacro e generale Concilio si radunava coll' autorità di Dio onnipotente, con quella de' SS. Apostoli Pietro e Paolo, della quale il Pontefice Romano Paolo III. chiama se stesso partecipe. Sul principio poi della stessa Sessione XXIV. *de Matrimonio* dicono i Padri, che uomini empj male sentivano di questo Sacramento, e che con danno grande de' Fedeli spacciavano errori cogli scritti e coi discorsi alieni dal senso della Chiesa, e dalla retta consuetudine apostolica; dicono inoltre, che *sancta & universalis Synodus cupiens occurrere* alla temerità di coloro, *insigniores schismaticorum hæreses & errores ... exterminandos duxit, hos in ipsos hæreticos eorumque errores decernens anathematismos*, frai quali vi sono i due recati di sopra cap. I. §. I. in cui è definito, che la Chiesa ha potuto e può senza errore stabilire quei sopradetti impedimenti. Dunque di

di que' tempi eranvi eretici, che scrissero e dissero, non avere potuto la Chiesa, nè potere giammai constituire tali impedimenti. Il capo di costoro fu Lutero, che siccome confessano tutti affatto i nostri contradittori, è condannato in que' medesimi Canoni Trentini. Ma ho io di sopra cap. II. §. §. IV. V. VI. e VII. dimostrato che l' Eresiarca negò tale autorità alla Chiesa, e che espressamente disse di non parlare d' autorità civile; dunque i ven. Padri definirono contro costui l' autorità propria della Gerarchia ecclesiastica. Il solo nome di Chiesa, che può far leggi, dimostra che è Chiesa, la quale usa della sua nativa potestà. Ma per maggiore sicurezza abbiamo la confessione di Lutero, che da l' ultima evidenza alle prove.

§. II.

Aggiungasi un' altra dimostrazione cavata dallo stesso Concilio. Nel decreto *de Matrimonii reformat.* cap. I. si legge: *tametsi dubitandum non est, clandestina matrimonia libero contrahentium consensu facta, rata & vera esse matrimonia, quamdiu Ecclesia irrita non fecit &c.* In questa sessione s' adopera sempre il semplice nome di Chiesa, si tratta sempre della stessa materia, non si pone mai alcun aggiunto a quel nome, perchè ne distingua il significato; dunque significa sempre lo stesso. In questo luogo il nome Chiesa significa Gerarchia ecclesiastica, che esercita propria potestà. Richiesto il Concilio dal Rè di Francia di irritare i Matrimoni clandestini insieme e quei de' minori, contratti senza il consenso de' parenti, irritò quegli, e non volle irritare questi. Se al Conciilo fosse mancata solo la potestà civile, questa gli sarebbe subito stata donata da chi bramava l' irritazione di que' matrimonj; dunque disse di non averne della propria; con questa dunque annullò i clandestini. Dunque di questa sola devono intendersi

i Ca-

i Canoni Trentini, in questa medesima materia de' Matrimonj.

§. III.

E per dare, secondo il mio costume, una geometrica dimostrazione, ora farò vedere, che ivi non si parla di potestà originariamente estranea alla Chiesa. Si dice in que' canoni *Ecclesiam potuisse*, *Ecclesiam posse*, e ciò si dice assolutamente, senza alcun aggiunto, senza alcuna limitazione, o condizione; dunque per la proprietà commune del parlare deve intendersi potestà originalmente propria della Chiesa. Inoltre antico si è lo stile della Chiesa, o sia de' sacri magistrati ecclesiastici, di esprimere l'altrui autorità, quando definiscono alcuna cosa, che sorpassa il loro ordinario potere. Tanto più ciò avrebbe dichiarato la Chiesa in que' canoni, se avesse fatto uso d'autorità aliena. Era la Chiesa in vera necessità di esporre questa estranea autorità, se con essa avesse fatto i canoni suddetti. Primieramente lo era in necessità per se stessa. Deve la Chiesa fare canoni dommatici tanto chiari nelle espressioni, che non ne possa nascere un dubbio ragionevole. Se la Chiesa non avesse coll' infallibilità della sua dottrina ricevuto anche il dono di escludere i dubbj ragionevoli dalle sue espressioni, gli sarebbe stata inutilmente donata da G. C. l'infallibilità della dottrina, come ho dimostrato nel discorso preliminare. Ora troppo ragionevole sarebbe il dubbio, se col semplice nome di potestà usato in que'canoni si potesse egualmente intendere autorità propria o autorità aliena; dunque in questa ipotesi rimarebbono nella massima oscurità, e perciò nella inutilità que' canoni dimostrati nel capo I. dommatici: il che è assurdo. Non solo doveva la Chiesa per se stessa dichiarare l'estrànea autorità, se di questa avesse usato nel formare que' canoni, ma lo doveva anche a riguardo della potestà civile, sì per il co-

costume della Chiesa, che per le istanze de' reali oratori, e ministri presenti al Concilio. Per il suo costume, giacchè la Chiesa universale ed infallibile non può arrogarsi, nè mai si arroga ciò che non è suo, ne lascia di ciò nelle sue decisioni un dubbio ragionevole; e l' avrebbe lasciato nella suddetta ipotesi; dunque essa è falsa. Per le circostanze de' reali ministri; questi, come costa dalla storia del Concilio, erano attentissimi, perchè in esso non fossero lesi per la minima parte i reali diritti de' loro Sovrani: nell' usare perciò diligenze e cautele eccedevano in modo, che non contenti di sapere le future decisioni de' ven. Padri, volevano anche saperne persino tutti i loro motivi. Non ignoravano essi certamente, qual diritto avessero i loro Sovrani sul matrimonio; e contuttociò mai nacque disputa, mai insorse nemeno il minimo dubbio sull' espressione del *potuisse Ecclesiam*, *posse Ecclesiam*. Sebbene avanti l' età del Concilio di Trento vi fosse stata una legitima dichiarazione de' Sovrani, che permettessero alla Chiesa l' esercitare la loro autorità sui matrimonj; contuttociò l'atto posteriore del Concilio espresso con tale oscurità da farne nascere un dubbio ragionevole, non avrebbe dovuto mai permettersi da chi nel Concilio era avvocato e sostenitore de' diritti sovrani; molto meno doveva ciò concedersi non esistendo una tale legitima dichiarazione, poichè allora non solo si sarebbe rimasto in dubbio delle espressioni *posse*, *potuisse Ecclesiam*, ma molto si avrebbe dovuto propendere ad ammettere originaria la potestà della Chiesa sugli impedimenti matrimoniali. Ora chi mai frai nostri avversarj ha potuto indicare l'esistenza d' un monumento, che dimostri concessa per liberalità de' Sovrani alla Chiesa la sopradetta autorità? Niuno affatto; quei che hanno un pò più di civiltà, dicono, che la Chiesa l'ha da quegli ottenuta per un loro consenso o espresso, o al-

almeno tacito. E chi parla così, non s'accorge egli di percuotere col suono delle sue parole l'aria circostante, senza produrre altro effetto di più? Chi dice consenso o espresso o tacito, non sà di quale de' due generi sia egli stato; dunqne tutti i Sovrani hanno da dipingersi da costoro (che vogliono comparire loro fautori) così stolidi, di non sapere quale consenso abbiano mai dato alla Chiesa in un affare, che è il massimo di tutta la società. Di questo consenso medesimo ne parlerò fra poco ancora di più. Altri de' nostri avversarj, che sembrano avere perduta l'erubescenza coll'esempio del piissimo loro maestro Launojo, dicono essersi la Chiesa di G. C. usurpata una tanta autorità, avere rubbato a' Prencipi il sacro deposito della potestà suprema loro da Dio confidata. E in questa ipotesi gli oratori, ministri e fautori regj furono tutti stolidi come pecore, o come pesci muti, che non seppero dire, o non ebbero il coraggio di obiettare a' Padri del Concilio una minima parola? Quegli veramente sono letterati, che per amore della verità non temono di dire anco delle calunnie a tutti i ministri, ed a tutti i loro Sovrani.

§. IV.

Ora si passi ai canoni del Concilio, e si vegga qual senso avrebbono, se dovesse supporsi il sogno di costoro, cioè se il Concilio avesse definito, potere la Chiesa costituire impedimenti matrimoniali coll'imprestata o coll'usurpata autorità civile. Non solamente i suddetti canoni in tale ipotesi sarebbono oscuri, ma avrebbono tutto il ridicolo, che può produrre un fanciullo, che non sà di latino. I nostri avversarj non sanno, qual consenso sia stato da' Sovrani prestato alla Chiesa in quest'affare; dunque è incerto se tale consenso sia stato perpetuo, ovvero *ad tempus*. Quì non v'è mezzo. Se è stato perpetuo: dunque è inamissibile dalla Chiesa, nè alcun Sovrano potrà ad equità to-

toglierlo. Nò rifpondono i noftri contradittori, non può effere ftato perpetuo, e non lo può effere giammai: è quefto un diritto majeftatico, originario, imprefcrittibile, neceffario all' autorità fovrana; non può effere ftato conceffo fe non *ad tempus*. Dunque i ven. Padri congregati *in Spiritu Sancto*, facendo canoni dommatici, e dicendo: *fi quis dixerit, Ecclefiam non poffe conftituere &c.* fi faranno dimenticati primo di dire, *non poffe ex auctoritate Principum*, e poi *non poffe ufque ad annum* (ex. cauf.) *bifmillefimum*, ovvero *ufque dum placuerit Principibus fæculi*, e così il Concilio facendo un canone di tempo indeterminato, anzi di tempo perpetuo, *fi quis dixerit*, avrà condannato per fempre coll' anatema, chi doveva effere condannato folo *ad tempus*. Nel fecolo sì fecondo di fcrittori latini niuno ve n' ebbe nel Concilio, che fapeffe efprimere intelligibili i fentimenti di que' ven. Padri, niuno di que' Padri medefimi feppe fare avvertenza ful tronco fentimento de' canoni; finalmente, bifogna pur dirlo, nemeno lo Spirito Santo feppe un pò di latino da efprimere alla commùne intelligenza un canone dommatico. Forza è cadere in quefti affurdi a chi vole contraftare le cattoliche verità.

§. V.

Aggiungo di nuovo un' altra rifleffione cavata dall'intrinfeche circoftanze del Concilio. Quefto condannò Lutero, che negava alla Chiefa l' autorità di ftabilire impedimenti dirimenti il matrimonio. Se quell' Erefiarca aveffe conofciuto, che la Chiefa ufava in quell' affare non della propria autorità, ma di quella de' Prencipi, avrebbe forfe il furibondo nemico della Sede Ap. R. avuto roffore di dire, che la Chiefa fi abufava della poteftà fovrana? Non avrebbe egli fpronati i Prencipi a ritoglierfi la facoltà a quella conceffa? Ancora non fi era inventata quefta ne-

nenia, che la Chiesa abbia in prestito o abbia usurpata ai Sovrani la facoltà, di cui quì ragiono. Nacque a' tempi di Launojo; morì presto, e fu sepolta nell'obblìo; ora è resuscitata; ed appena comparsa in qualche caffè de' pseudoletterati, un Abbatino, che noi possiamo supporre pentito della sua copiata operetta *de dirimentibus matrimonium impedimentis*, ed un altro, che confuterò altra volta, ebbero pure sfrontati l'ardire di consigliare i Prencipi a rivocare alla Chiesa la suddetta autorità; e tant'ardire non l' avrebbe avuto Lutero, se avesse solo sospettato, che questa potestà ecclesiastica avesse la sua origine dalla civile, come a' dì nostri si va francamente spacciando? Ora avendo il Concilio condannato l'errore di chi diceva, non essere propria della Chiesa quella autorità, ne segue necessariamente, che il medesimo Concilio in que' canoni ha definita questa potestà come propria della Chiesa; altrimenti avrebbe fatti canoni inutili affatto.

§. VI.

V' era forse bisogno di canoni dommatici per assicurare i Fedeli, che la Chiesa aveva già ottenuta da' Prencipi con un tacito o sforzato consenso la facoltà di costituire impedimenti matrimoniali? Era forse questa materia da canoni dommatici? Dove siamo noi? La materia de' dommi stà nella Scrittura, e nella Tradizione, che ci assicura della dottrina di Cristo S. N. E' forsi dottrina di G. C., che alla Chiesa sia stata da' Sovrani communicata la loro autorità di stabilire impedimenti di matrimonio? E persone, che si gloriano di essere Teologi illuminatori del nuovo mondo, errano persino ne' primi elementi di Teologia? S' arrossiscano una volta; e pensino che saranno un soggetto miserabile nella storia letteraria ed ecclesiastica. Nè vale obbiettare sottigliezze. La causa primaria del canone, nella loro ipotesi, sarebbe stata

ta o l' impreſtito dell' autorità civile fatto in favore della Chieſa , o il furto , che empiamente dicono al. alcuni fatto dalla Chieſa ai Prencipi , togliendo loro l' autorità di cui quì ſi ragiona . Verificato queſto, reſtava già condannato l' errore . E per verificare queſto punto d' iſtoria puramente umana , ſe ſi parli del tacito conſenſo , la Chieſa non fà canoni dommatici . Avrebbe eſſa , come capiſce qualunque perſona un pò ragionevole, avrebbe eſſa fatto rinnovare a'Prencipi , ſe a loro piaceva , il conſenſo , che ſi ſuppone avere da' medeſimi ottenuta; e così era finita la queſtione. Se ſi parli poi del furto : la Chieſa avrebbe fatta una bella coſa , a confermarſi coll' autorità infallibile dello Spirito Santo nel ſuo infame reato . Beſtemmie orrende ! Poſſibile , che nel Concilio non foſſe nata queſtione o di conſenſo o di furto . Eppure non ne fu fatto alcun motto , come è certo dalla ſtoria del medeſimo , e come confeſſa ingenuamente l' autore anonimo , che primariamente confutiamo . *Erubeſcant* , dirò di bel nuovo , *& convertantur* .

§. VII.

Ma eſſi amano la verità , il di cui vocabolo hanno ſempre in bocca, (chi sà coſa v' è in cuore ?) Si eſamini quel conſenſo de' Prencipi , e così ſarà eſaminato anche il furto . Non ſanno i noſtri avverſarj , ſe ſia ſtato eſpreſſo o tacito . Peſſimo principio , in un affare , che come diſſi , e come dirò , intereſſa il fondo della poteſtà civile , e tutta l' umana natura . Quando cominciò queſto conſenſo ? Non ſi ſa nemeno queſto punto . Dunque ſi conceda ora per poco quel conſenſo nato tacitamente . Ma tale conſenſo non ſi può ammettere ſenza ingiuria graviſſima della Chieſa , e ſenza contradizione coi ſuoi inalterabili principj . Coſa è il conſenſo tacito ? E' il ſilenzio di chi potrebbe e dovrebbe parlare , ſe non voleſſe un azione altrui . Il tacito conſenſo adunque ſuppone ,

che

che la Chiesa da principio abbia usato d' un autorità non sua, senza chiederne la permissione a colui, che era in diritto di una tale autorità. Avrà dunque ciò fatto la Chiesa ne' primi tre secoli sotto i Prencipi Pagani? Chi sel può sognare? Più vicina ai fonti Evangelici ha rispettate sempre, massime in que' tempi sì calamitosi per il Cristianesimo, le leggi de' Sovrani, non contrarie alla dottrina di G. C. Si sarà azzardata ad un tale attentato sotto de' Prencipi Cattolici? Nemeno. Si sa dalla storia ecclesiastica, quanto deferiva la Chiesa alla loro autorità. Diranno forse, la cosa è nata a poco a poco da' Vescovi ignoranti de' diritti sovrani, sicchè finalmente si rese universale. Si conceda anche ciò per un poco. Dunque ne verrà, che la Chiesa universale ha errato poi in un punto tanto chiaro, tanto interessante. Chi ha stomaco, si digerisca pure queste conseguenze. Un petto cattolico non le riceve.

§. VIII.

Si faccia un' altra riflessione. Niuno de' Sovrani a tempo del Concilio sapeva, che fosse originaria ne' Prencipi la potestà di costituire i suddetti impedimenti, e che la Chiesa l' esercitava per loro concessione e consenso. Se un solo di quegli l' avesse saputo, l' avrebbono saputo nel Concilio tutti i reali oratori e ministri. Eppure un Rè della nazione più illuminata, cioè la Francese, domandò per mezzo de' suoi oratori ai Padri del Concilio, che volessero annullare i matrimonj clandestini, e quei contratti da figli di famiglia senza il consenso de' parenti, e la domandò in questi termini, *eorumque omnium istorum rationem, cognitionem & judicium apud vos omnino sciat pertinere*, come costa dal Pallavicino. Fu concesso il primo, negato il secondo. Così per alcuni editti di Blois in cui certi matrimonj erano stati dichiarati dalla civile potestà invalidi, avendo ricor-

corſo il Clero l'anno 1629. alla Maeſtà del Re, perchè non foſſe da quei editti leſa la poteſtà eccleſiaſtica. S.M. ſi compiacque di riſpondere, che *valide, aut invalide contracta matrimonia aliter explicanda non eſſe, quam per ſolam relationem ad contractum civilem per laicos judices*. Se i Sovrani facevano un regalo della propria loro autorità alla Chieſa, queſte erano pure le neceſſarie ed inevitabili occaſioni, in cui dovevano far menzione del privilegio, che concedevano ai magiſtrati eccleſiaſtici; eppure al contrario e fecero una ſupplica al Concilio, e diedero una riſpoſta al Clero, in cui chiaramente confeſſarono originaria nella Chieſa l'autorità di ſtabilire, o non iſtabilire impedimenti matrimoniali. Così Filippo II. Re di Spagna nel MDLX., appunto in tempo, e ſul fine del Concilio Trentino, diede una ſimile dichiarazione a Carlo Croy, Veſcovo di Tornay. Così altri Sovrani (ſi vegga l'opera dell'Ab. Itturiaga, e la prima noſtra *Defenſio Canon. Trident.*). Pertanto ſe non vogliono i noſtri avverſarj ſupporre una coſa moralmente impoſſibile, cioè l'ignoranza univerſale ne' Sovrani, ne' loro oratori, miniſtri, conſiglieri, e perciò in tutti i letterati &c. di quel tempo aſſai illuminato, di quel tempo in cui ſi è ſoſtenuta al ſommo nello ſteſſo Concilio di Trento la reale autorità; converrà per la più ragionevole conſeguenza conſiderare per un fantaſma de' moderni inquietiſſimi nemici del Sacerdozio, quella tacita approvazione, quel tacito loro conſenſo, quella loro autorità, che falſamente diceſi communicata alla Chieſa di Dio. La ſteſſa conſeguenza ne naſce ancora dell'altra calunnia del furto fatto dalla Chieſa di quell'autorità. Ma verrà altra volta l'opportuna occaſione di parlare di queſti punti. Per ora baſti.

PROPOSIZIONE IV.

Sono false e distruttive di tutti i dommi le ragioni, che l'A. Milanese, e il di lui amico Cremonese, recano per provare, che non sono dommatici i canoni del Concilio Trentino sugli impedimenti matrimoniali.

§. I.

LA *mia opinione*, dice l'A. pag. 33. *sembra essere appoggiata a que' requisiti, che si richieggono, perchè una qualche dottrina definita da un Concilio generale debba tenersi come un articolo di domma, ossia di Fede cattolica. Perchè un qualche punto si dichiari dommatico deve essere primieramente intimato* tamquam decretum fide catholica tenendum; *in secondo luogo deve essere definito* re diligenter examinata, *ed in maniera, che il Concilio parli* per modum definientis rem controversam; *e finalmente che la cosa definita fosse* definibilis de Fide. La dimostrazione di tuttociò è la semplice citazione dell' epitome (stampata in Pavia del 1780.) dell' operetta di Francesco Veron, intitolata, *Regula Fidei*. *Ora il Concilio*, prosegue l' A. *nell' intimare i suoi canoni intorno a questa materia, non si dichiarò, che si dovessero risguardare come canoni di Fede; non definì la cosa previo un diligente esame, ed un' accurata discussione della potestà, a cui appartener doveva il diritto di stabilire gli impedimenti, perchè nessuno aveva fin d' allora proposto alcun dubbio sù questo punto; e finalmente non si espresse in modo di definire la controversia, perchè non era ancor stata da alcuno promossa. Ed in verità io non veggo, in qual modo si potesse dal Concilio definire come domma un diritto puramente umano, e da tanti secoli con privata ordinaria giuris-*

di-

dizione eſercitato da' Prencipi ſenza alcun richiamo della Chieſa. V'è ancora qualche rifleſſione di più, che recherò di poi; ma eſſa è diviſibile da queſto raziocinio, che ho voluto traſcrivere per fedeltà tutto intiero, acciò non ſi creda ſnervata la forza delle ragioni, che imprendo a confutare.

§. II.

Si eſamini dunque parte per parte, e poi tutto aſſieme queſto argomento achilleo, per vederne tutta la forza. E primieramente per conoſcere la profondità di dottrine teologiche, di cui è dotato l'A., ſi rifletta al primo periodo. Dice egli di non credere dommatici que' canoni del Concilio Trentino, perchè non hanno i requiſiti, che a di lui ſentimento ſi richieggono, perchè una dottrina definita da un Concilio generale, debba tenerſi come un domma. Perdoni di grazia l'A., la di lui rifleſſione ha il piccolo difetto di eſſere ſolamente contradittoria. Il Concilio ecumenico definiſce forſe dottrine fiſiche, dottrine di ſtoria profana? Nò, riſponderà egli, ma dottrine da Chieſa, cioè di domma o di diſciplina. Ma ſe ſono di pura diſciplina; dunque doveva dire canoni di diſciplina, ne' quali ſi preſcrive *quid agendum*, *quid ommittendum* dal Criſtiano; e per queſto è accettata communemente la diſtinzione di canoni di diſciplina, da' canoni di domma, perchè queſti appunto ſono canoni, che preſcrivono non *quid agendum*, ma bensì *quid credendum*. Vero è che molti canoni diſciplinari ſuppongono il domma, cui ſono appoggiati; ma non poſſono mai appellarſi dottrine, o ſia canoni di dottrina; poichè i loro traſgreſſori non ſono giudicati eretici per la ſola traſgreſſione del fatto. Il definire dottrine, ed il fare canoni dottrinali mi ſembra ſinonimo. Se la Chieſa in un Concilio generale definiſce dottrine ſue; dunque fà canoni dommatici infallibili, come infallibile è la Chieſa,

 che

che gli definiſce. La rifleſſione dell'autore ammette definizioni di dottrina fatte dalla Chieſa, e non dommatiche; dunque è in contradizione la prima fondamentale ragione dell'A. medeſimo.

§. III.

Se ſi comincia il diſcorſo da una contradizione, che ſi potrà ſperare del reſto? Trè condizioni addotta l'A., come già dimoſtrate, certiſſime e neceſſarie per una dommatica definizione. Ma moltiſſimi certamente brameranno di ſentirne la dichiarazione e le prove. Il libro, che egli cita, è intitolato *epitome delle regole di Fede* del celebre du Veron. Io ora non voglio eſaminare, ſe l'epitome è eſatta; della qual coſa ho inteſo dubitarne qualche Teologo. Qualunque ſiaſi la ſuddetta epitome, io debbo eſaminare le regole quì prodotte dall'Autore Milaneſe, e l'applicazione, che egli ne fa al ſuo ſcopo. La prima condizione è, che il canone acciò ſia dommatico, debba eſſere intimato *tamquam decretum fide catholica tenendum*. Il principio, l'aſſioma è veriſſimo in generale, neſſun Cattolico vi farà mai alcun contraſto. La difficoltà ſtà nel modo, con cui uno ſcrittore il voglia ridotto alla pratica. Se pretende, che in ogni canone ſi debba eſprimere quella formola; ovvero ſe concede baſtare, che la medeſima ſia premeſſa a molti canoni conſecutivi; oppure eſſere ſufficiente qualunque altra anticipata formola, che di natura ſua ſia capace, ſecondo il commune ſentimento delle perſone colte, ad eſprimere dottrina dommatica ne' canoni, che ſono per promulgarſi. La prima pretenſione è tanto per ſe ſteſſa ingiuſta, che baſta averla riferita. Il diſcorſo commune ben inteſo da tutti fà, che s'intenda dottrina dommatica anco nelle due altre maniere immediatamente dopo eſpoſte. L'A. è tanto ſevero, o per meglio dire ingiuſto cenſore, che non conoſce ſe non la prima maniera per legiti-

ma

ma a dichiarare un domma. *Ora*, ei dice, *il Concilio nell' intimare i canoni intorno a questa materia, non si dichiarò, che si dovessero risguardare come canoni di Fede*. Se tutti i scrittori didascalici sono di questo gusto, affè che il secolo nostro è il più tenebroso di tutti. O si prendano solitariamente a considerare que' canoni, ovvero unitamente colla prefazione premessavi da ven. Padri, è troppo evidente, che essi sono canoni dommatici, cioè di cattolica Fede. Se non v' ha nè nella prefazione, nè ne' canoni stessi la formola *tamquam de fide catholica tenendi*; vi sono però e in questi, e in quella le formole tanto equivalenti, quanto equivalente è in Cremona una libra ad uncie dodeci. Si rilegga la prop. I., e si avrà tutta la evidenza.

§. IV.

Se dovesse intendersi la regola di Veronio come l' intende il N. A. a nulla più servirebbono tanti canoni dommatici de'generali Concilj, ed a nulla più gioverebbe il Concilio stesso di Trento. Chi ama erudizione, che io stimo non necessaria alla confutazione di questo errore fondamentale, dia un' occhiata a tutta la vasta raccolta de' Concilj. A me basta un tenuissimo saggio del Concilio Trentino. Nella sessione IV. sul fine del decreto *de canonicis Scripturis*, dicono i ven. Padri: *Si quis autem libros ipsos integros cum omnibus partibus, prout in Ecclesia Catholica legi consueverunt, & in veteri Vulgata latina editione habentur, pro sacris & canonicis non susceperit, & traditiones prædictas sciens & prudens contempserit; anathema sit*. Sul principio del decreto differo soltanto. *Sacrosancta... Synodus... hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas ipsa Evangelii in Ecclesia conservetnr &c.* Qui non si legge mai la sudetta formola, eppure nessuno dirà mai, che non sia canone dommatico quello de' libri

canonici e delle Tradizioni; il qual canone è il primo e l'unico fondamento di tutti i canoni dommatici del Concilio medesimo. E per togliere l'A. d'impaccio, si osservino le parole, che immediatamente seguono, il recitato canone. *Omnes itaque intelligant, quo ordine & vi ipsa Synodus, post jactum fidei confessionis fundamentum sit progressura, & quibus potissimum testimoniis ac præsidiis in confirmandis dogmatibus & instaurandis in Ecclesia moribus sit usura*. Quelle parole *post jactum fidei confessionis fundamentum*, non si riferiscono al canone suddetto delle sacre Scritture, ma bensì alla confessione di Fede fatta da' ven. Padri, secondo il costante costume di tutti i Concilj, nella antecedente sessione III. Qualunque maestro di grammatica mi può essere testimonio di questa interpretazione. Dunque passo alla sessione V., in cui il decreto *de peccato originali* così incomincia: *Ut fides nostra catholica... purgatis erroribus, in sua sinceritate integra & illibata permaneat... sacrosancta... Synodus.... hæc de ipso peccato originali statuit, fatetur, ac declarat*. Quindi vengono i canoni colle solite formole: *Si quis asserit, si quis neget &c.* senza la formola bramata dal N.A. Ne serve il preambolo, *ut fides*; poichè diranno gli acuti nostri avversarj, che anco la disciplina è dalla Chiesa stabilita per tenere ferma e salda la Fede. Non v'è la formola citata; dunque non sarà nemeno punto di Fede, che Adamo peccando perdette la grazia di Dio, come è definito in quel primo canone. Ma basti un altr'esempio ancora più opportuno alla nostra causa, cavato dalla Sessione VII. *de Sacramentis*. Nel proemio dicono i ven. Padri: *sacrosancta... Synodus... AD ERRORES ELIMINANDOS ET EXTIRPANDAS HÆRESES, quæ circa... Sacramenta hac nostra tempestate... adinventæ sunt, quæ catholicæ Ecclesiæ puritati & animarum saluti magnopere*

pere

pere officiunt ... HOS PRÆSENTES CANONES STATUENDOS ET DECERNENDOS CENSUIT. Seguono i canoni tutti di materia dommatica a giudizio universale di tutti i Cristiani; eppure non v'è quella formola, che li dichiari dommatici. Dunque si tolgano pure sulla di lui autorità tutti questi dommi, e tant'altri ancora promulgati dal Concilio stesso. Forza è cadere in tali errori a chi voglia addottare la falsa interpretazione, che l'A. da alla regola suddetta.

§. V.

I canoni di quella sessione VII. sono formati alla stessa maniera di quei matrimoniali della Sess. XXIV. *Si quis dixerit &c. anathema sit*: il proemio è in sostanza, e in parole lo stesso della sessione VII. In quello *de Matrimonio* i ven. Padri dissero: *impii homines hujus sæculi insanientes non solum perperam de hoc Sacramento senserunt, sed ... multa a catholicæ Ecclesiæ sensu, & ab Apostolorum temporibus probata consuetudine aliena scripto & verbo asseruerunt non sine magna Christifidelium jactura; quorum temeritati sancta & universalis Synodus cupiens occurrere*, INSIGNIORES PRÆDICTORUM SCHISMATICORUM HÆRESES ET ERRORES ... EXTERMINANDOS DUXIT, HOS IN IPSOS HÆRETICOS, EORUMQUE ERRORES DECERNENS ANATHEMATISMOS. Quindi seguono i canoni. Si osservino le parole da noi recate con catattere maggiore nel testo della sess. VII. e di questa XXIV. s'osservi tutto il contesto; e si vedrà la massima somiglianza, ossia l'eguaglianza d'espressioni. Se quegli sono dommatici senza quella formola richiesta dal N.A., lo saranno anche quei, che risguardano gli impedimenti matrimoniali.

§. VI.

Falsa è adunque la prima regola presa al rigore, che vole l'A. per dimostrare i canoni dommatici de' Concilj generali. Laonde non è punto necessario, che

la detta formola sia inserita in ogni canone, acciò sia riconosciuto per dommatico; ovvero, che essa quanto ai termini stessi sia premessa in qualunque proemio a tutti i canoni trattati in una sessione, o anche ad un generale proemio a tutto il Concilio; basta che in termini equivalenti, che non possono non essere capiti nel loro significato da persone di buon senso, sia premessa qualche formola o da principio del Concilio, o nel proemio di ciascuna sessione. Chi scrive così, chiaramente fà conoscere tutta la sua intenzione; nè v'ha bisogno di più. Basta sapere la grammatica, basta non avere posto in un museo il senso commune, per restare persuaso di questa asserzione. Ora il Concilio e nel proemio universale, e nel particolare si esprime di confutare coi canoni le eresie, di condannare gli errori, cioè le dottrine contrarie alle cattoliche verità; dunque quando fà canoni dottrinali, fà ancora canoni dommatici. Non definisce il Concilio sentenze scolastiche sì che *salva fide* si possano anco dopo la definizione tenere le sentenze opposte; dunque condanna solo eresie, fà dommi di Fede.

§. VII.

Si passi ora all' esame della seconda regola, e dell' uso che ne fa l' autore. Ecco la regola: *in secondo luogo* (perchè un qualche punto si dichiari dommatico) *deve essere definito re diligenter examinata*, non basta, ma *ed in maniera, che il Concilio parli per modum definientis rem controversam*. Che intende egli, quando dice *re diligenter examinata*? I dommi sono da Dio rivelati; questi stanno nella sagra Scrittura e nella Tradizione, che gli ha conservati. Della Scrittura e della Tradizione è giudice infallibile la vera Chiesa cattolica. Ma come giudice la Chiesa de' dommi? D' un domma si può muovere questione, quanto alla sua esistenza, e quanto alla sua essenza. La Chiesa adunque giudice infallibile del senso intimo

mo della Scrittura e della Tradizione cerca nell' una e nell' altra se vi sia il domma controverso; assicurata dell' esistenza di un tal domma sull' infallibile autorità della Scrittura e della Tradizione, venera questi fonti divini, e sebben coll' umana ragione non penetri l' essenza sublime del domma, in maniera da sciogliere tutte le difficoltà, che si possano recare contro la medesima essenza; pure non rinunzia, nè può rinunziare alla cognizione, che Iddio le concede infallibile dell' esistenza del domma medesimo. E' vero, che l' esistenza d' una cosa non è separabile dalla di lei essenza; è vero che la Chiesa conoscendo l' esistenza d' un domma, ne vede ancora l' essenza; ma ella la vede come contestata dall' autorità infallibile della Scrittura e della Tradizione, non come appoggiata all' umana fallace ragione. Conosce, per ispiegarmi colle scuole, esistere in que' divini fonti la proposizione dommatica, cioè il soggetto, il di lui predicato, e 'l verbo di congiunzione o di disgiunzione; o per parlare fuori de' termini scolastici, la Chiesa infallibilmente è certa, che alla tale determinata cosa conviene, o ripugna il tale attributo, e ciò intende per l' autorità d' Iddio rivelante; perciò presta il suo ragionevole ossequio alla verità ritrovata, ed infallibilmente conosciuta ne' monumenti divini, senza che punto essa sia sollecita delle ragioni, che possa l'umana fragilità del nostro intelletto opporvi contro la convenienza, o disconvenienza del soggetto e del predicato. Per esempio la Chiesa infallantemente conosce nella Scrittura e nella Tradizione, che al proferire del Sacerdote come ministro di Dio e della Chiesa istessa le parole venerabili: *hoc est corpus meum*, sulla materia del pane, questo si trasforma tutto nella sostanza del corpo di G. C. ed essa ammette, promulga questa verità, senza punto curarsi delle umane difficoltà, che sembrano opporsi alla medesima. La Chie-

Chiesa adunque esamina diligentemente, se nella Scrittura, e nella Tradizione siavi il domma controverso; trovato e conosciuto che l'abbia, ne impone la credenza infallibile, cioe la dommatica a' suoi Fedeli; che perciò tenuti sono a prestarvi tutto l'intimo assenso di Fede, a fronte di qualunque difficoltà che possa disturbare la loro mente; e sanno essi, essere ragionevole il loro ossequio all'autorità della Chiesa, perchè per divina Fede la confessano immune dall'errore dommatico. Si leggano nel nostro discorso preliminare i §§.II. e III.

§. VIII.

E' anco da osservarsi ciò, che dissi nel medesimo discorso §. II., cioè che l'infallibilità della Chiesa non dipende dalla diligenza dell'esame delle materie dommatiche, come da primaria cagione, ma bensì da un dono di Dio sopranaturale, acciò l'uomo abbia dalla divina autorità quella certezza nella sua credenza, che mai non avrebbe dall'autorità umana, per quanta mai diligenza fosse usata da innumerabili persone nell'esaminare una materia dommatica. Inoltre è da riflettere, che non tutti gli errori sono sparsi dagli empj contro la Fede con ragioni implicate, ed apparentemente assai valide. Tanti ne sono stati disseminati con pure e semplici asserzioni evidentemente contrarie alla Fede cattolica, asserzioni, che per l'umana corruzione hanno recato forse più danno ai Fedeli, di quello abbiano fatto le eresie studiate. Per questi errori, che bisogno ha la Chiesa di esaminare diligentemente il punto, che è più negato, che controverso? Basta che essa dia una leggiera occhiata alla sua Fede per conoscerne l'errore opposto, e per legitimamente condannarlo. Contuttociò la Chiesa, per procedere con tutte le cautele utili, ed opportune, non isdegna mai di esaminare qualunque aperto errore, avanti di procedere

alla

alla condanna del medesimo . Adunque la suddetta regola ha bisogno di interpretazione .

§. IX.

Sen caderebbe poi affatto la regola medesima se a tutto rigore dovesse pigliarsi la circostanza aggiuntavi; cioè che il Concilio parli *per modum definientis rem controversam*, sì che tal condizione dovesse trovarsi espressa in ogni canone. Che vol dire questa nuova condizione? Dice l' A. *non si espresse* (il Concilio) *in modo di definire la controversia, perchè non era ancor stata da alcuno promossa*; siccome per lo stesso motivo poc' innanzi dice che il medesimo Concilio non usò *un diligente esame ed un' accurata discussione della potestà, di cui ragioniamo*. Un poco più di venerazione per un Concilio ecumenico, cioè per lo Spirito Santo che vi presiede, avrebbe fatta sospendere all'A. questa difficoltà curialistica. Si esamini a dovere. Se basta l' asserire la regola per istabilirla, quanto mai sarà facile comparire Teologo? Dirà egli che è dimostrata già per certa dal Veronio? E' forse un catechismo autorizzato dalla Chiesa cattolica l' epitome del Veronio? Qualunque ella sia quella regola, io rispondo, che la necessità di questa circostanza aggiunta alla seconda regola è vana totalmente, quando si pretenda, che debba comparire in ogni canone dommatico. Una tale necessità deve essere dimostrata o da' monumenti sacri, o da' monumenti ecclesiastici, o da qualche metafisica ragione inespugnabile. Nella sacra Scrittura non v' ha nulla, che fissi quel canone; nei Concilj nemeno. Il Concilio di Trento, dice da principio in generale d' avere esaminate le controversie, come dimostrerò fra poco §. XII. qualche volta lo dice ancora nelle particolari Sessioni, ma per lo più non lo dice; eppure anche in questi luoghi fà canoni, a senso commune della Chiesa, dommatici. Veniamo alle corte. Nella sessione V. si con-

ſi contengono molti canoni creduti da tutto il Cattolicismo dommatici ſul peccato originale, e ſul rimedio al medeſimo peccato; ivi dicono i ven. Padri, che il nemico infernale per mezzo degli eretici *non ſolum nova, ſed vetera etiam diſſidia excitaverit*; ecco fatta menzione delle obiezioni ereticali. Che dicono que' Padri? *ne populus Chriſtianus omni vento doctrinæ circumferatur .... ſacroſancta ... Synodus in Spiritu Sancto legitime congregata ... jam ad revocandos errantes, & nutantes confirmandos accedere volens*, non dice ſcioglieremo loro tutte le obiezioni degli eretici, ovvero non dice, dopo avere i Padri ſciolte le medeſime; ma ſenza queſti preamboli deſiderati dall'A. dice: *ſacr. Scripturarum, & SS. Patrum, ac probatiſſimorum Conciliorum teſtimonia, & ipſius Eccleſiæ judicium & conſenſum ſequuta, hæc de ipſo peccato originali ſtatuit, fatetur, ac declarat*. Ecco i mezzi, coi quali i generali Concilj condannano gli errori, e ſtabiliſcono le cattoliche verità. In una materia come queſta del peccato originale, per cui vi ſono ſtate tante queſtioni, tante controverſie, tante ragioni, che all'umano infermo intelletto ſembrano ineſpugnabili, non dicono i ven. Padri d'avere eſaminata la controverſia, d' avere data la ſoluzione agli argomenti degli eretici, quantunque aveſſero poſto ad eſame la controverſia, e ſciolte le difficoltà degli avverſarj, come ſi può rilevare dalla ſtoria del Concilio; pure dicono ſoltanto d' avere conſultati gli auguſti monumenti delle divine dottrine, e poſto ciò, d'avere condannate le oppoſte ereſie. Lo ſteſſo, quanto alla ſoſtanza, dicono nel proemio ai canoni ſopra il Matrimonio. Se queſti non ſono *per modum definientis rem controverſam*, non lo ſono nemeno que' primi, e tant'altri; ſe la mancanza della deſiderata formola non pregiudica a quegli, non farà alcun danno nemeno a queſti: Se agli uni e agli altri è pre-

e pregiudizievole, lo sarà a tutto il Concilio Trentino non solo, ma a tant' altri Concilj ecumenici. Laonde avremo finito lo studio di Teologia, con un gloriosissimo Dottoramento, di cui anche un Luterano se ne vergognerebbe assai.

§. X.

Vi sarà almeno qualche metafisica ragione, che dimostri la necessità di quel *per modum definientis rem controversam*? Un vero Cattolico prudente e dotto forse risponderebbe con qualche modesto sorriso ad una tale metafisica. Io per abbondare in una ottima causa, non temo di imaginarmi io stesso l'argomento loro, e lo porto colla maggior forza possibile. Diranno quegli adunque, che per dichiarare di nuovo un domma, e condannare per eretici i contradittori, conviene alla Chiesa come benigna Madre sentire le difficoltà loro, e dare a' medesimi chiare e convincenti risposte avanti di venire al terribile anatema: che la Chiesa ha l' obbligo di dimostrarsi tale, e deve darne argomento al pubblico, acciò non si sospetti di passione, di pregiudizj e di mala fede nella condanna; che pertanto facendo essa canoni in tale materia deve significare, di definire *per modum definientis rem controversam*. E quanto ai Canoni Trentini, di cui si fà da noi la questione, è certo dalla storia del Concilio, che non vi fu disputa nello stabilire tali canoni. Se allora i Padri non hanno vedute le ragioni in contrario; dunque non potevano formare un domma. Ora che sono comparse, e sono tali che giungono all'evidenza, resta dimostrato, non avere avuta que' Padri l' intenzione di fare dommi, che rimarrebbono distrutti dalla retta ragione, amica della Fede e della Religione. Ho fatte le parti d' avversario, seguendo i di lui principj, ed esprimendo le ragioni, che ho creduto ne' di lui argomenti implicitamente contenute.

Ora

§. XI.

Ora profeguo a difendere l'ottima caufa della Chiefa. E primieramente conviene diftinguere ciò che è neceffario per definire un domma, e ciò che è conveniente alla Chiefa, ma arbitrario però, e libero. Ho già dimoftrato di fopra §. VII., che la Chiefa per definire un punto di Fede non ha bifogno fe non che di cercarne, e ritrovarne l'efiftenza nella Scrittura, e nella Tradizione infieme, o almeno nella Tradizione dommatica. Effendo la Chiefa infallibile in quefto ritrovamento, ne fegue, come di fopra diffi, che per iftabilire il domma non v'ha bifogno di rifpondere alle difficoltà dell'eretico contradittore. Ciò adunque è arbitrario alla Chiefa, febbene effa fempre s'incarichi come benigna Madre di quefto pefo, per ufare da prima tutte le vie umane, acciò ritorni l'errante al feno della verità. Quindi poi effa ha proceduto alla condanna degli errori e degli eretici, quantunque effi non fieno rimafti nè perfuafi nè forfe convinti de' loro errori. La ftoria de' Concilj, e delle erefie ne forma la prova la più dimoftrativa. Pertanto fe alla natura d'una definizione dommatica non è neceffario, che la Chiefa prefti l'orecchio alle difficoltà degli erranti, molto meno farà neceffario, che la medefima fignifichi al ceto de' Fedeli d'avere afcoltati gli oppofitori. Il Fedele offequiofo alla Madre fua benigna ed infieme infallibile, è contento e quieto d'animo nel fentire le di lei dommatiche definizioni; e nella di lei infallibilità fepellifce, per così dire, tutti i vani fofpetti di paffione, di pregiudizio, di mala fede. Che fe l'eretico rimane ne' fuoi fofpetti, che anzi tien per certo un ingiufto giudizio del Concilio fopra le fue opinioni, quefta è la pena de' pertinaci inobedienti alle voci di quella, che doveva egli venerare per Madre immune da errore. E' noto dalla ftoria, quanti pochi erefiarchi fieno fta-

ti

ti docili alle definizioni della Chiesa fatte contro de' loro errori . Quegli adunque sempre hanno erroneamente creduta la Chiesa preoccupata da passioni nel giudicare la loro causa ; nè perciò la Chiesa ha mai perduto il suo onore, la sua infallibilità. Ciò sia detto riguardo ai Concilj in generale.

§. XII.

Vengo in particolare al Concilio Trentino ; e considero prima la predetta regola dell'A. in genere , e poi in specie, relativamente ai canoni da lui contrastati . Il Concilio adunque ha fatto tutto ciò, che vole l'A. . Nella sess. I. §. III. leggiamo : *Ipsa Synodus hortatur omnes Catholicos hic congregatos & congregandos , atque eos præsertim , qui sacrarum litterarum peritiam habent , ut sedula meditatione diligenter secum ipsi cogitent , quibus potissimum viis & modis ipsius Synodi intentio dirigi & optatum effectum sortiri possit ; quo maturius & consultius damnari damnanda , & probanda probari queant ; ut per totum orbem omnes uno ore & eadem Fidei confessione glorificent Deum , & Patrem D. N. J. C.* Poteva il Concilio avere maggior sollecitudine , acciò fossero adoperati i mezzi necessarj ed opportuni per istabilire la Fede ? Tanti uomini eccellenti per dottrina convenuti a quel Concilio (cioè da cccxx. fra Vescovi e Teologi) non avranno forse pensato a cercare ed esaminare le difficoltà degli eretici, che dovevano condannarsi ? Lo Spirito Santo non avrà forse suggerito ciò che era necessario, che era conveniente ed utile ad un tal fine ? Il saggio Cattolico non ne dubita punto . Di fatti leggasi nella sess. III. la convocazione della futura ; in fine di quella dicono i ven. Padri : *interim tamen non differri discussionem & examinationem eorum , quæ ipsi Synodo discutienda & examinanda videbuntur* . Chi fa la *discussionem & examinationem* , non definisce egli *per modum definientis rem controversam*

ſam? E chi da principio del Sinodo ha creduto di fare così, non avrà fatto ſempre lo ſteſſo nel proſeguimento ancora? Se ſi trattaſſe quì d'un Parlamento, d'una qualunque aſſemblea d'uomini di merito, non ſi avrebbe queſta conſeguenza per legitima? E ſi dovrà temerne d'un aſſemblea *in Spiritu Sancto congregata*? Fù dato e ridato il ſalvacondotto agli eretici acciò veniſſero al Concilio, acciò eſponeſſero le loro ragioni; come di fatti vi vennero.

§. XIII.

Avevano queſti *& verbo & ſcripto* (ſeſſ. xxiv. *de Matrimonio*) aſſerite molte coſe contrarie ai dommi cattolici, riguardo a queſto Sagramento, e riguardo alla poteſtà della Chieſa nel coſtituire impedimenti dirimenti. Dunque ſapevano i ven. Padri le difficoltà de' Luterani ſul punto, ora meſſo da' noſtri in queſtione. Diranno eſſi, che nelle opere di Lutero non vi ſono le ragioni, che ora eſſi portano validiſſime contro quel genere di poteſtà, che noi attribuiamo alla Chieſa. Quali ſono queſte ragioni? A due mi ſembra, che tutte ſi riducano; cioè all'autorità da' Sovrani eſercitata nello ſtabilire impedimenti matrimoniali, ed alla ragione di contratto civile, che interviene nel matrimonio. A queſte riſponderò nelle ſeguenti propoſizioni. Ora dico che o ſia vero, o ſia falſo quel ſilenzio delle opere di Lutero, e della ſtoria del Concilio, non ſolo nulla giova alle loro pretenſioni; ma che anzi è una buona conferma dell'ottima noſtra cauſa. Se è vero ſilenzio; queſto dimoſtra appunto, che i ven. Padri, ed i Prencipi convenivano, come ſopra un punto evidentiſſimo, che il Matrimonio criſtiano perchè Sacramento, non poteva riguardarſi, nè mai era ſtato riguardato qual materia del foro ſecolare, quantunque v'interveniſſe, o piuttoſto ne ſeguiſſe il contratto civile. La dignità del Sacramento, che è divina,

lo

lo aveva necessariamente fatto superiore del tutto a qualunque sovrana potestà. Contuttociò v'è fondamento da poter asserire, che note fossero quelle due difficoltà a' ven. Padri del Concilio. Quanto alla prima è certo, che essi riandavano tutti i monumenti ecclesiastici, avanti di definire qualche punto in queste materie. Dunque avranno essi pure veduti que' monumenti, da' quali sembra a taluni, che la Chiesa abbia nella nostra causa avuta dipendenza da' Sovrani; e perciò ancora consultato avranno tutte le loro leggi. Non v'è da dubitarne a ragione di buon criterio. Da qualche contrasto poi nato fra 'l Sacerdozio e l'Impero riguardo al medesimo punto, avranno ben saputo tanti Padri dottissimi, tanti Teologi e Giuristi acutissimi rilevare anco la ragione del contratto civile. E' forse questa una scoperta de' giorni nostri? Essa è stata sempre la ragione universale, per cui nati sono tanti disturbi fra le due potestà. Vi voleva molto a particolarizzare questa ragione generale, e ridurla anco all' affare de' Matrimonj? Qualunque misero logico vi sarebbe arrivato. Ma grazie al Cielo io ritrovo quella metafisica ragione esposta bene nel Concilio dal Foscario (*Pallavicin. Stor. del Concil.* lib. XXII. cap. IV. n. XI.) quando vi fu in esso la lunghissima discussione sui matrimonj clandestini. E che? Erano tanto storditi que' Padri e Teologi, che presente non avessero la medesima ancora, quando si trattò nel Concilio di stabilire la potestà della Chiesa sugli impedimenti dirimenti? Questa anzi di sua natura facilissimamente fa nascere subito l'idea della potestà civile; giacchè qualunque idea positiva fa nascere la negativa, e contradittoria. Adunque s'abbiano per fole le riflessioni di coloro, che asseriscono ignote al Concilio le difficoltà, che gli ignoranti nemici della Chiesa al presente credono nuove. La novità è nel loro cervello.

§. XIV.

Vengo all' ultimo carattere, che vole l'A. per i canoni dommatici. *Finalmente*, ei ſcrive, *che la coſa definita foſſe definibilis de Fide*. Queſta veramente, ſecondo 'l buon ordine delle idee, doveva collocarſi per prima non per ultima condizione de' canoni dommatici. Imperciocchè ſebbene la materia ſia *definibilis de Fide*; pure ſe non è, ſecondo l'A., propoſta dalla Chieſa, *tanquam decretum de Fide catholica tenendum*, ſe non è *re diligenter examinata*, e definita *per modum definientis rem controverſam*, a nulla giova, che la materia ſia *definibilis de Fide*. Ma ſi perdoni queſt' errore all'A., che non ſeppe emendarlo nel Veronio; ſebbene la mancanza di buon ordine dimoſtri poca conneſſione di idee, in chi ſcrive, e in chi ſi erigge per ariſtarco de'maeſtri e della Chieſa.

§. XV.

Dirò qualche coſa ſulla regola propoſta. Preſa in aſtratto ha eſſa tutto 'l carattere di verità. Ma biſogna ridurla alla pratica per averne il neceſſario vantaggio. Dunque chi ſarà il giudice della materia, per definire, ſe eſſa ſia *definibilis de Fide*? La poteſtà civile, o l'eccleſiaſtica? O l'una, o l'altra di queſte deve giudicare, o tutte due inſieme. Se ſi ſuppongano queſte due poteſtà nel giudizio di quel punto eguali, andremo dunque al maſſimo pericolo di non farne nulla per la contradizione de' voti. Ma pure è materia, che non può ſtare indeciſa in equilibrio. Il mondo regge, i matrimonj devono contrarſi. Iddio ſapientiſſimo autore della Chieſa e della Repub. avrebbe aſſai male provveduto al biſogno primario dell' una e dell' altra, ſe doveſſe ſtare indefinita queſta queſtione. Dunque ad una ſola di quelle due poteſtà toccherà il giudicarne con definitivo giudizio, cui debba ſottometterſi l' altra poteſtà. Il poſſeſſo di tanti ſecoli, in cui per confeſſione del N.A.

e la

è la Chiesa, l'opinione di tanti Cattolici Romani, di tant'altri Teologi di tutte le nazioni le più spregiudicate, e finalmente d'alcuni eretici ancora, che tale autorità attribuiscono come originaria e propria alla Chiesa, saranno per lo meno un argomento da farne dubitare la potestà civile, e farle sospendere un privativo giudizio della massima fra le cause umane. Non v'è bisogno di risalire quì ai primi principj di criterio per assicurare questa conseguenza. Dunque toccherà il giudizio all'altra; altrimenti saremo nel primo assurdo di dovere sospendere ciò, che non può assolutamente stare sospeso. Le due potestà ecclesiastica e civile sono omogenee nel punto più interessante la salute e la felicità delle anime; perchè la potestà civile è soggetta a quella della Chiesa per gli affari di Religione e di morali dottrine. In questi affari la Chiesa ha avuto da G. C. il sopranaturale dono dell'infallibilità; dunque il primo effetto di questo dono deve essere quello di conoscere le materie, che spettano al suo governo; altrimenti Iddio avrebbe costituita un'altra potestà, che dovesse infallibilmente indicarle le materie della sua giurisdizione; quale potestà non si sà, che abbia mai avuto esistenza al mondo, e molto meno si sà dal Vangelo o dalla Tradizione. Dunque la Chiesa istessa, giudice infallibile delle materie di Religione, è ancora egualmente, e contemporaneamente giudice infallibile della qualità e natura delle materie di sua competenza. Di questa sono gli impedimenti matrimoniali stabiliti dalla Chiesa, e da lei creduti necessarj per l'onestà del gran Sagramento, per impedire quanto essa può i peccati, e per ovviare alle prossime occasioni di peccato. Considerata la somma degli impedimenti suddetti, si potrà conoscere esservi in alcuni una o l'altra di queste ragioni, in alcuni tutte ancora. Neghi adunque chi può alla Chiesa la facoltà di definire

questa materia per sua ; nessuno fra saggi cattolici avrà mai questo coraggio d'andare incontro ad una autorità infallibile.

§. XVI.

Quindi ne segue in parte la risposta alla ragione, con cui l' A. pretende di provare, non essere quella materia di domma. *In verità*, ei dice, *io non veggo, in qual modo si potesse dal Concilio definire come domma un diritto puramente umano, e da tanti secoli con privata ordinaria giurisdizione esercitata da' Prencipi, senza alcun riclamo della Chiesa*. Va benissimo: *Pauca verba, multa peccata*. Se non che merita scusa l'A., il quale non asserisce tutto per vero, ma dice da principio, *io non veggo in qual modo &c.* Se ei non lo vede, l' hanno veduto tant' altri a mente quieta, e coll' animo pacato, quando si sapevano benissimo tutte le ragioni, che ora vengono riprodotte, ma quando non era acceso questo fuoco contro la S. Sede Ap Rom. Che il diritto usato dal Concilio non sia puramente umano, fù pocanzi accennato, e si dimostrerà nelle Proposiz.VIII. e IX. Che poi per tanti secoli abbiano i Sovrani con ordinaria giurisdizione esercitata una tale potestà, se egli intende di parlare di Sovrani cattolici è falso falsissimo; come pure è egualmente falsissimo, che la Chiesa non abbia riclamato contro coloro, che si sono arrogata una tale potestà o con far leggi, o con permettere de' fatti contrarj alle leggi di questo genere ecclesiastico. La dimostrazione si darà nella Prop.VII. come a luogo opportuno.

§. XVII.

Dopo tuttociò gioverà osservare, che il Veronio ha estratte le surriferite regole parte dal trattato *de Conciliis*, parte da quello *de Romano Pontifice* del Bellarmino. Ma nè Bellarmino, nè Veronio hanno mai portato alcun esempio di Concilio ecumenico,
in

in cui non fieno ftate offervate. Citano folo la feffione IV. del Concilio di Coftanza, in cui non fu offervata la feconda regola, cioè il diligente efame della materia definita. Ma non v'è chi ignori, effervi almeno queftione frai Cattolici, fe quella feffione foffe ecumenica e legitima; per confeguenza ftando folo a quefta diverfità d'opinioni frai Cattolici, è inutile quell'efempio; giacchè da un principio incerto non fi caverà mai un'illazione certa. Ma quella diverfità d'opinioni non è nata fe non da' nemici interni della S. Chiefa, ed è dimoftrato ad evidenza dallo Scheleftrat, e da tant'altri fcrittori, non effere ftati legitimi tutti i decreti delle Seffioni IV. e V. di quel Concilio. Tutti gli altri efempj fono eftratti da' decretali di Romani Pontefici. Qualunque effi fieno, non è quì il luogo da farne l'efame. Dunque rifletta il Cattolico di fana fede, che tali regole fono ftate dal Veronio ftabilite per infegnare ciò, che i Generali Concilj hanno fatto e dovevano fare nel definire dommi, e non già per trovare ne' Concilj ecumenici qualche canone propofto come dommatico, e che realmente non lo fia. Che anzi, come dirò dipoi, tali regole fono ftate da Veronio diftefe per convincere più facilmente gli fcifmatici e gli eretici; dunque per dimoftrare loro, che legitimamente fono ftate definite come verità cattoliche, quelle che fono contenute ne' canoni de' generali Concilj. Il folo vedere una dottrina in un Concilio ecumenico definita con un canone, è un evidente argomento, che quella è cattolica. Inutile e dannofiffimo farebbe qualunque Concilio generale, fe poteffe con un canone promulgare una dottrina, che ripugnaffe alle cattoliche verità. Tale è il fentimento di Veronio. Egli nella fua *Regula Fidei* cap. I. §. 4. n. XI. così efprime, colle parole fteffe di Bellarmino, il fuo fentimento. *Non poteft fieri, ut Concilium generale er-*

ret præcipiendo aliquod vitium, vel prohibendo virtutem, quia hæc sunt per se bona vel mala; nec potest fieri, ut erret præcipiendo aliquid contra salutem, vel prohibendo aliquid necessarium ad salutem, licet hæc non sint per se bona aut mala. E finalmente riguardo ad una ipotesi puramente metafisica ed astratta di definizioni di cose inutili e non pregiudizievoli, scrive: *quamquam non est subditorum hac de re dubitare, sed simpliciter obedire*. Ora se il Concilo di Trento avesse definita tutta per sua un' autorità, che fosse tutta de' Prencipi, riguardo allo stabilire impedimenti matrimoniali, e darne dispense, avrebbe tolto un diritto, per ipotesi degli avversarj, dato da Dio a' Sovrani, avrebbe vietata l' obbedienza, che loro deve il suddito; avrebbe adunque proibita una virtù, commandato un vizio, con tutte le altre dannevoli conseguenze, che ne nascerebbero da un affare del massimo rilievo, come lo è il vincolo matrimoniale per l' umana società. Ma ciò è impossibile non solo in se stesso, ma anco per espressa confessione di Veronio; dunque le regole da questo autore addottate nulla pregiudicano alla verità da me evidentemente dimostrata de' Canoni Trentini sulla potestà propria della Chiesa, riguardo ai matrimoniali impedimenti; anzi maggiormente la confermano.

§. XVIII.

Quindi si conosce, non essere vano il pensiero di chi ha sospettata per poco fedele l' epitome di Veronio fatta, ossia stampata in Pavia. Io non entro a giudicare dell' intenzione di chi l' ha pubblicata; la considero soltanto quale ella è. Un epitome genuina, per essere epitome deve omettere ciò, che si può omettere senza pregiudizio del senso dell' autore, che si vole compendiare: Se ciò non è possibile, l' epitome è fatta già dall' autore istesso. Il compendiarla in tale ipotesi, è uno stravolgerla, un corrom-

per-

perla . Diventa allora un'altr' opera diversa da quella dell'autore ; il criterio e l'onoratezza non permettono di iscrivervi il nome del medesimo . La celebrità del di lui nome, come lo è quello del Veronio, allora non serve, che a canonizare presso le persone incaute l'errore, la falsità, o almeno il pericolo di falsità e d'errore : A buon conto nell'epitome si è trasandata la genuina confessione testè da me trascritta dall'autore sulla natura de' Concilj ecumenici, e sulla loro impossibilità di errare in que' punti, in cui alla fine i nostri censori, lasciando l'involucro di parole cattoliche, pretendono che abbia errato il Concilio di Trento . Ed ecco l'uso opportuno, a cui ha servito l'epitome ; e altri direbbe, ecco il fine, per cui è stata in quelle parti pubblicata . Che se si voglia fare un' osservazione generale sulla medesima epitome, essa si riconoscerà ancor più difettosa . I fratelli Walemburch, che l'hanno edita al fine del tomo II. delle loro opere, premettono nell'avviso al lettore, essere quello *tractatum excellentem, ut merito plurimum fiat apud illos, qui operam salutarem impendunt*, come fece il Veronio, *reducendis errantibus ab hæresi & schismate ad unitatem, veritatemque Ecclesiæ catholicæ* . Lo stesso dice Veronio nel citato §.4. n. II. *quia devios ad Fidem catholicam, semota omni alia doctrina, reducere contendimus* . Di ciò non veggo parola nell'epitome ; eppure interessa qualche poco . Ma si conti, se si vole, per nulla . Interessa però moltissimo, ciò che segue a dire Veronio : *non itaque dicimus sic definita non esse de Fide, quod putant adversi, sed solum dicimus, & repetimus non esse de Fide catholica, seu non esse doctrinam, quam omnes, quò sunt Catholici tenere debeant, tamquam de Fide, cujusque contrarium sit hæreticum, & removens a gremio Ecclesiæ* . Io non voglio esaminare la natura di questa distinzione, di cose di Fede, e di

di cose di Fede cattolica. Mi basta osservare, che egli protesta essere rispettabilissime dal Cattolico anco quelle dottrine, che non sono state espressamente dichiarate per cattoliche dalla Chiesa, ma che nascono per legitime conseguenze da quelle. Adunque la dichiarazione dell' autore toglie il pericolo, in cui facilmente cadrebbe chi vedesse tante proposizioni analoghe alla Fede, e da lui dichiarate per proposizioni, che non sono di fede, cioè di fede cattolica. Il dire semplicemente, che una proposizione non è di Fede, e che di Fede non è tenuta da' Cattolici di eccellente dottrina, genera nella mente di persone (che a' giorni nostri sono moltissime) massimamente giovani nello studio teologico, un certo disprezzo di tali proposizioni, quasi che sia lecito almeno, e presso molti ancora sia dovere il disprezzarle. Ma la distinzione prudentissimamente usata dal Veronio produce un' idea totalmente contraria. Egli in seguito del suo trattato, scorrendo per tutti i capi di dottrine definite dal Concilio Trentino, dopo avere dimostrate le espresse definizioni di Fede, dice poi delle sentenze anco gravissime, ed anco vere, *non est de fide* questa è quella. Chi ha presente la distinzione fatta dal Veronio delle cose di Fede, e di quelle di Fede cattolica, venera ciascuna di quelle secondo il grado, che meritano. Al contrario una certa gioventù educata ne' studj coll' avversione alla santa Sede Apostolica, non avendo sotto gli occhi una tale osservazione, agevolmente s' induce a disprezzare ciò che l' autore dottissimo dice non essere di Fede cattolica, ma essere però di Fede. Questa distinzione è posta di volo nell' epitome Veroniana di Pavia; ma in vero a nulla giova, per essere stata ommessa la suddetta dottrina di Veron affatto necessaria. Finalmente è d' avvertire, che il medesimo scrittore rispetta moltissimo le decisioni della santa Sede Apostolica Ro-

Romana. E nemeno ciò è ſtato accennato nell'epitome Paveſe. Ma ritorniamo a noi.

§. XIX.

Ed ecco finalmente la concluſione dell'Autore: *Nè la ſcomunica*, egli ſcrive pag. 34., *che ſi trova minacciata ne' medeſimi decreti, ſi deve a mio credere, riſguardare come un ſegno infallibile di domma; poichè anco in molti altri Concilj ſi trovano fulminati ſimili anatemi in materie di pura diſciplina; e lo ſteſſo Concilio di Trento* nel can. XII. della Seſſ. XIII. (cioè XXIV. non ha quì l'A. una citazione eſatta) *ha intimata la ſcomunica a colui, che ardiſſe di aſſerire, che le cauſe matrimoniali non appartengono alla Chieſa, e così nel canone* VI. (cioè nel capo VI. *de Reform. della Seſſ.*XXIV.) *ha ſcommunicati i rapitori; e nel canone* XIX. *della Seſſione* XXV. (cioè nel cap. XIX. *de Reform.*) *coloro che ſi battono in duello.*

§. XX.

Un poco di vero, e un poco di falſo formano al ſolito una falſa conſeguenza. La ſcomunica tanto s'infligge dalla Chieſa di G. C. contro coloro, che ripugnano colle parole alle verità definite dalla medeſima, che contro quegli, i quali pertinaci non vogliono adempire i di lei precetti di opera o di ommiſſione. E' giuſta egualmente la pena, perche gli uni e gli altri ricuſano di ubbidire alla loro auguſta Madre. Se la ſcomunica è fulminata contro colui, che non vole confeſſare per vera una dottrina definita dalla Chieſa per dottrina della Chieſa iſteſſa; allora la ſcomunica non è il ſolo, ma è uno degli argomenti, che provano eſſere dommatica, cioè cattolica la medeſima dottrina; poichè ſe la pena è, che il contradittore ſia conſiderato *ſicut ethnicus & publicanus*, ne ſegue adunque, che la dottrina, cui egli pertinacemente ripugna, ſia dottrina della Chieſa, ſia dottrina cattolica; dunque ſia un domma. Se poi

poi la ſcomunica è inflitta contro uno traſgreſſore d'altri precetti di opera o di omiſſione; è una pena data al delinquente, acciò riconoſca più vivamente il ſuo delitto, che non volle riconoſcere cogli altri mezzi più blandi uſati dalla Chieſa iſteſſa; ed allora (ben ſi rifletta a queſta verità poco conſiderata da' noſtri nemici) allora diſſi la pena ſuppone un delitto commeſſo in pratica contro una verità cattolica. Leggaſi la Propoſiz. I. §. vI. Pertanto la ſcomunica ſempre ſuppone una cattolica dottrina, cui uno pertinacemente contradice o colle parole o coi fatti.

§. XXI.

Che poi la diſciplina della Chieſa ſia della competenza della poteſtà eccleſiaſtica, queſta è una propoſizione di Fede, dimoſtrata (per citare un moderno non papiſta, ma cattolico) dall' autore dell' opera: *de l'autorité des deux puiſſances* t. 2. pag. 407. e ſe è ſtato da me già dimoſtrato, che gl' impedimenti matrimoniali hanno relazione alla morale cattolica, e che la poteſtà della Chieſa per coſtituirgli è una verità dommatica; ne ſegue ancora, eſſere dello ſteſſo genere quell' altra verità definita da' ven. Padri nel can. xII. della ſeſſ. xxiv., che le cauſe matrimoniali ſono di competenza dell' autorità eccleſiaſtica. Quì pure ſi tratta d' un punto di dottrina, che deve ſervire di regola alla condotta de' Criſtiani; e un punto di dottrina non ſi è mai appellato da' Teologi punto di diſciplina; dalla dottrina ne naſce come da ſua cauſa l' effetto della diſciplina; ma l' effetto non ſi deve confondere colla cauſa da chi ha un pò di lume ontologico. Che ſi tratti una cauſa matrimoniale, queſto è punto di diſciplina; che ſi definiſca il vero e proprio giudice di una tale cauſa, queſto è punto di dottrina. La Chieſa, come diſſi di ſopra, è infallibile nel giudicare, quali ſieno le materie di ſua competenza: queſta l' ha giudicata ſua; dunque un tale

tale giudizio è dommatico. Questo adunque non si confonda dal Teologo cogli altri canoni puramente disciplinari. In quei però vedrà egli la natura da noi accennata al principio di questo §. XXI., essendo certamente punti di fede, che sieno peccati gravissimi tanto il ratto delle femine, quanto il duello.

§. XXII.

Dopo avere soddisfatto all' A., mi conviene rispondere al di lui amico. Ei dà un'altra teoria de' canoni, per provare, che quegli del Concilio Trentino sono solamente disciplinari. Sembra egli essere stato ingannato della diversa significazione della parola canoni. *Si dividono*, ei scrive pag. 73. sull'autorità de' Canonisti, *si dividono i canoni d'ogni Concilio generale in tre classi. La prima abbraccia que' precetti, senza de' quali non si può intendere quella pura uniformità di massime e di sistema, che deve regnare e conservarsi sempre in ogni Republica Cristiana* (cioè in tutta la cristiana società). *La seconda appartiene al più commodo governo e decoro della Chiesa; e la terza risguarda . . . solo alcune Chiese ed alcune persone. Ne' canoni del primo genere il giudizio del Concilio non è men certo ed incorrotto di quel che lo sia nelle cose spettanti alla Fede. Ma nello stabilimento degli altri canoni relativi all' utilità della Repubblica Cristiana, o al togliere le controversie delle Chiese, i Concilj possono essere qualche volta soggetti ad inganno, mancare talora nel modo e nelle espressioni e declinare dalle leggi della prudenza. Quante volte non è accaduto, che molti decreti promulgati da' Padri de' Concilj, come opportuni per tutte le Chiese del mondo cattolico, si sono poi da alcune Chiese particolari trovati contrarj alla loro antica polizia, ed opposti alle più savie leggi ricevute e praticate?* E portatane in prova l'autorità di qualche scrittore, così prosegue pag. 75.: *Il canone pertanto del Concilio di Trento, di cui*

cui si parla, per ciò che spetta agli impedimenti dirimenti il Matrimonio, dovendosi riporre, benchè abbia unito l' anatema, nella seconda o terza classe de' canoni poc' anzi indicata, o riceve la sua forza dalla condiscendenza de' Prencipi, e questi sono in diritto di rivendicare i loro diritti; o si vuole, che la riceva da una indipendente autorità, che i Padri dello stesso Concilio hanno allora creduto in ciò di attribuirsi; ed in tal caso i Prencipi stessi non trovando al presente il decreto ecclesiastico conforme al buon ordine dello stato, ed alla pubblica economia, vi possono con ogni ragione derogare, far uso del loro supremo potere &c. Nulla però il Matrimonio verrebbe a soffrire. Al più potrebbe la Chiesa negar la benedizione nuziale; ed in tal caso il Matrimonio sarà vero, ma non sarà Sacramento.

§. XXIII.

Molto avrei da dire sulla teoria generale stabilita dall' amico dell'A., ma per amore della brevità, che mi sono prefisso, quì toccherò appena quel che è necessario per togliere la forza all' obbiezione. Adunque il nome di canone, che in genere significa regola, è usato dagli ecclesiastici scrittori in molti sensi. Talvolta significa tanto i canoni dommatici, quanto i disciplinari unitamente; talvolta solo indica i primi, e più di sovente i secondi. In questo senso sogliono pigliare un tal nome i Canonisti. Sarebbe è vero una parte del Diritto canonico quella ancora, che tratta de' dommi; ma siccome di questi *ex instituto* ne trattano i Teologi, perciò qualunque professore di Canonica lascia questa parte al Teologo, e non si pone a svolgere se non se le materie positive de' canoni, ciò le materie disciplinari. Ed ecco sciolto l'argomento, ecco spiegata in verità la distinzione, che fanno i Canonisti de' canoni universali per tutta la Chiesa, e d' altri &c. Viene confermata questa rispo-
sta

ſta dalle prove, che della ſua opinione reca l'autore. *I Concilj*, dice, *poſſono talvolta eſſere ſoggetti ad inganno*. Nelle coſe di Fede non lo poſſono eſſere giammai; come per infallibile il crede qualunque Cattolico. Nemeno i Concilj generali hanno mai fatto, nè poſſono mai fare canoni di diſciplina inutili a tutta la Chieſa; mai non hanno errato, nè poſſono errare relativamente a tutta la Chieſa, e a tutti i tempi ne' canoni diſciplinari. Baſta conſiderare le perſone, da cui ſono compoſti i generali Concilj, baſta avere un pò di fiducia nella divina providenza, che regge tutta la Chieſa, cui è neceſſaria una diſciplina, per reſtarne appieno convinto. La dottrina adunque di que' Canoniſti riguarda ſolo i canoni diſciplinari, e per queſti ancora può ſolo verificarſi l'errore per qualche Chieſa particolare, e per qualche tempo; ma non mai univerſalmente per tutta la Chieſa, nè per qualche Chieſa particolare, a titolo d' imprudenza d'un Concilio ecumenico. Pertanto que' Canoniſti non poſſono, nè ſi debbono interpretare poi de' canoni dommatici, i quali ſono a tutte le Chieſe, e ſempre tanto vantaggioſi, quanto infallibilmente veri, e infallibilmente neceſſarj; come il confeſſa lo ſteſſo autore Cremoneſe. Dunque è evidente ancora, che i canoni del Concilio di Trento, che ſpettano agli impedimenti dirimenti il matrimonio, non appartengono al ſuddetto genere di canoni direttamente diſciplinari. Eſſi ſono del genere dommatico; perchè ſono canoni di dottrina, cioè ſono canoni, che definiſcono falſa una dottrina, e perciò vera la contradittoria. Laonde non deve dirſi, come ſemplicemente dice l'A., canoni che ſpettano agli impedimenti dirimenti il matrimonio, ma deve dirſi canoni, che formano la dottrina della Chieſa riguardo alla di lei poteſtà di coſtituire i ſopradetti impedimenti.

Per-

§. XXIV.

Pertanto que' canoni non ricevendo altrimenti la loro forza dalla condiſcendenza de' Prencipi cattolici, queſti non hanno alcun diritto di rivendicare ciò che non è di loro competenza, nè di derogarvi col preteſto, che al preſente non ſieno conformi al buon ordine dello ſtato, e della pubblica economia. Chi ha l'autorità propria di far leggi in qualche materia, quel ſolo ne può diſpenſare, o può dare la facoltà di diſpenſarne nelle circoſtanze opportune. La Chieſa, come ſi è già dimoſtrato, è la ſola che ha potuto definire come propria la poteſtà di coſtituire impedimenti dirimenti; dunque eſſa ſola può immediatamente o mediatamente diſpenſare da que' impedimenti, che ha la ſteſſa ſtabiliti per dirimenti il matrimonio; quantunque foſſero que' canoni ſolamente fatti, come afferma l'A., al più commodo governo, e decoro della Chieſa. Ma queſto è un parlare aſſai improprio di canoni, che definiſcono una dottrina dommatica; e che per le loro conſeguenze pratiche ſono ſtati coſtituiti per il decoro di un Sacramento, per impedire i peccati, e per allontanarne dal Fedele le proſſime occaſioni. L'ultima rifleſſione dell'autore non intereſſa la preſente queſtione. Contuttociò ne parleremò ad altro tempo.

PRO-

PROPOSIZIONE V.

E' falso, che i Canoni Trentini, considerato anche lo scopo di condannare Lutero, non dimostrino definita dal medesimo Concilio l'autorità della Chiesa nello stabilire impedimenti matrimoniali.

§. I.

CHe il Concilio non parli in que' canoni dell' autorità propria, ma solo del possesso della medesima, questa è una di quelle cantilene, che ci cantano l'autore, il di lui amico e tant' altri moderni; ed è cantilena, che non solo per il suo meccanismo, ma anco per la sua falsità viene a noja a chi ha fior di senno in capo. L' A. Milanese dalla pag. 30. sino alla 33. scrive da eloquente oratore; ma alla fine la sostanza di tutta la parlata si riduce a questi pochi sentimenti; cioè che i Canoni Trentini altro non dimostrano, *se non il possesso, in cui era ed è anche a' dì nostri la Chiesa di stabilire impedimenti, e di dispensarne. Voi già sapete, che da' novatori facendosi in quel tempo ogni sforzo per sostenere ... non essere il sacramento del matrimonio istituito da Gesù Cristo, ne deducevano poi, che la Chiesa non solo non potesse stabilire gli impedimenti dirimenti, ma che anzi avesse errato nel prescriverli. Il Concilio pertanto opponendosi ad una tale eresia ... anatematizò questi eretici: e ciò tanto più quanto che la Chiesa si trovava già in possesso di quella autorità. Ma se condannò per eretici quei che negavano il Sacramento del Matrimonio, dovrà forse dirsi*, prosegue pag. 33., *che egualmente rimanessero condannati ancor quelli, che asserivano, non essere un diritto della Chiesa lo stabilire impedimenti?* L'amico dell'A. a lui risponde pag. 68. e 69. con disprez-

prezzo della Chiesa, scrivendo: *Non è maraviglia, che la potestà ecclesiastica, dopo di essere col tempo entrata a far leggi generali intorno al celibato de' Preti, abbia anche cercato e voluto essere Legislatrice ne' matrimonj de' Laici. Ma il mettersi nell' atto e nel possesso di far leggi, dimostra forse che la Chiesa ne avesse il diritto? E se i Prencipi, distratti in que' tempi di turbolenze in mille altre cure, tacevano alla promulgazione de' canoni, poteva forse il loro silenzio pregiudicare ai loro diritti?* Che felicità di raziocinj?

§. II.

Altri dicono, che il Concilio non ha definito, se alla Chiesa o ai Prencipi spettasse lo stabilire impedimenti dirimenti il matrimonio, o se l' autorità di stabilirli fosse originaria alla Chiesa, e non derivante da concessione de' Prencipi; ma che volle soltanto in quei canoni condannare l' errore di Lutero, che negava a qualunque umana potestà il diritto di apporre impedimenti, oltre quei descritti nel Levitico, e volle solo provvedere alla decenza del Sacramento, con proibire in certi casi al Sacerdote l' accordare la benedizione al contratto: quanto poi al dichiarare questo come nullo, ove non intervenga il Sacramento, ciò essere per pura volontà de'Prencipi della terra. Dicono ancora, che il Concilio di Trento non ha fatto, che rammentare e stabilire le leggi Imperatorie, le quali confermano l' autorità de' Sovrani sul Matrimonio, e ciò pure a richiesta de' Prencipi, che supponevano il possesso, in cui è la Chiesa di mettere impedimenti dirimenti.

§. III.

Considerando io la varietà delle umane menti, che nell' unità dell' impegno d' abbattere i Canoni Trentini hanno ritrovate tante diverse sottigliezze, condite spesso dall' aspro sapore della contradizione,

non

non posso a meno di compiangere la fragilità e la debolezza dell' umano ingegno, il quale più dipartendosi dal vero, più ancora manifesta la sua infermità. Ho nella Prop. III. confutate tutte queste obbiezioncelle; pure dirò quì qualche cosa di più ad abbondanza, per non essere creduto troppo avaro coi nostri contradittori. Il primo autore recato §. I. dice che il *posse*, il *potuisse* de' Canoni Trentini si può intendere del solo possesso: e ciò egli asserisce, forse perchè queste parole di natura sua gli sembrano atte a poterlo significare. Ma deve sembrargli ancora, che non lo possono, volendo seguire la retta maniera d'interpretare. Quì non si fà una questione in astratto di regole grammaticali; cerchiamo il senso d' un libro, e d'un libro scritto con singolare, e dicasi pure per verità, con sopranaturale provvidenza dello Spirito Santo, quale è il libro del Concilio Trentino. I verbi *posse*, *potuisse*, quando si adoprano a significare una potestà di qualche persona, non si usano nel commune parlare assolutamente, se quella persona non ha una autorità propria; nell' ordinario discorso si accenna il fonte dell' autorità, quando si parla di persona, che non agisce per potestà propria, ma per altrui autorità a lei communicata; altrimenti per cagione dell' uso commune di parlare s' intenderebbe autorità propria. Si consulti senza passione il commune vocabolario, e vi si troverà chiaro un tale significato. Nè può rimanere dubbia la significazione di quei vocaboli in un canone d' un Concilio, cui siccome assiste con infallibile provvidenza lo Spirito Santo, acciò sia in quello insegnata la vera dottrina della Chiesa, così ancora egualmente v' assiste, perchè sia chiaramente, secondo la commune intelligenza espressa. Leggasi nel discorso preliminare il §. X.

§. IV.

Ma v'è di più. Il ſenſo delle parole ſi deve raccogliere dallo ſcopo dello ſcrivente. Lo ſcopo del Concilio Trentino fu di condannare gli errori di Lutero in queſta materia: il concedono per forza tutti i noſtri contraddittori. Lutero, come ho dimoſtrato nella Prop. II. §. IV. e ſegg. non a conghietture, ma coll' ultima evidenza, colla ſteſſa confeſſione di Lutero, non negava ſe non ſe la poteſtà propria della Gerarchia eccleſiaſtica; dunque i verbi *poſſe*, *potuiſſe Eccleſiam* ne' canoni contro Lutero ſignificano la poteſtà propria ed originaria della Chieſa. Di poteſtà communicata da' Prencipi alla Chieſa non ſe ne parlò mai in Concilio, e ſe ne doveva per certezza morale parlare, ſe veramente le foſſe ſtata partecipata (vedi Propoſiz. III. §. §. III. IV.). Inoltre colle medeſime formole, indicanti canone dommatico (Propoſiz. I. §. §. II. III.) il Concilio condannò chi negava il Sacramento del Matrimonio, e chi negava alla Chieſa la poteſtà ſuddetta; dunque è evidentiſſimo dallo ſcopo del Concilio, che in que' canoni fu definita la propria originaria autorità della Chieſa riguardo agli impedimenti dirimenti il Matrimonio; e che tanto fu dichiarato eretico chi negaſſe la dottrina del primo, che chi ripugnaſſe a quella del terzo, e del quarto, che ſono i canoni contraſtati.

§. V.

All' amico poi dell' A. Milaneſe, riſpondo, che abbia la dovuta venerazione alla Chieſa univerſale, che eſſendo infallibile nel conoſcere la ſua dottrina, e la ſua poteſtà, e la quale conoſcendo per ſua pure la dottrina, da cui naſce l' autorità civile, non ha mai potuto, nè mai potrà arrogarſi nè per diritto, nè per eſercizio un' àutorità, che non conoſca infallantemente per ſua. Vegga la Prop. IV. §. IV.

Al-

§. VI.

Altri de' nostri nemici, come dissi di sopra §.II. pretendono anch'essi, che il Concilio non abbia definita per sua la sopradetta autorità, perchè a loro sentimento il Concilio medesimo condanna solo Lutero, che negava a qualunque umana potestà il diritto di apporre impedimenti, non determinati nel Levitico. Dunque il verbo *posse*, il verbo *potuisse* di que' Canoni Trentini dovrà intendersi di potestà nata non dal diritto, ma dal possesso; e ciò primieramente contro il senso commune di sopra dimostrato. Perchè dunque interpretando essi Lutero, vogliono che si debba necessariamente intendere in senso commune, quando ei nega a qualunque umana potestà il diritto degli impedimenti matrimoniali? Potevano almeno cercare nell' autore il vero senso di quelle parole, avanti di dare una sentenza, da cui dipende tutta affatto la definizione della causa. Si perdoni prima ad una svista di quegli scrittori, i quali fanno dire a Lutero *qualunque* umana potestà, quando questi mai ha generalizzata tanto la sua proposizione, da lui più e più volte ripetuta semplicemente colle parole *leges hominum*. *leges humanas*, e non mai esposta così *quascumque leges hominum*, o *quascumque leges humanas*. Indi si ricordino d'essere stato già da me dimostrato coll' ultima evidenza, che Lutero con quella frase volle solo parlare della potestà ecclesiastica, ad espressa esclusione da lui fatta della potestà civile. Si legga la Proposiz. II. §. IV. e segg. Dunque la causa è finita. Si raggirino ove vogliono, ogni ricerca, ogni scanso è affatto inutile. Spero che ne saranno convinti. Si sono da me dimostrati dommatici i Canoni Trentini; e non v'è risposta: si è parimente ad evidenza dimostrata l'intenzione del Concilio di definire l'autorità propria della Chiesa; dunque il Cattolico, che confessa per infallibile ne' canoni dommatici il Concilio

lio di Trento, spero che rimarrà convinto, anzi persuaso della verità sinora dimostrata.

§. VII.

Le riflessioni aggiunte dipoi da que' ingegnosi letterati, sono tanto sottili, che io forse non le potrò abbastanza penetrare. Scrivono essi, che la Chiesa in quei canoni volle solo provvedere alla decenza del Sacramento, con proibire in certi casi al Sacerdote l'accordare la benedizione al contratto. Le proibizioni del fatto sono conseguenze di que' canoni, che sono di lor natura teoretici. Dunque la prima intenzione del Concilio fu di definire una verità contro i schiamazzi Luterani, e stabilire per domma la potestà propria della Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Se essi confessano, che la Chiesa ha provveduto colle sue leggi alla decenza del Sacramento; dunque quelle leggi sono di competenza della Chiesa, di cui è certamente propria l'autorità di provvedere alla decenza de' Sacramenti. Ma a tale decenza la Chiesa universale *in Spiritu Sancto congregata* v'ha prima provveduto collo stabilire i fondamenti della sua autorità, e fare canoni dommatici, che la dichiarano, e poi con istabilire impedimenti dirimenti, o con confermare quei, che per l'innanzi aveva la Chiesa istessa determinati; dunque è chiara la conseguenza. Perciò quel vocabolo *decenza* è troppo universale, e troppo debole al caso nostro. La Chiesa ha propria autorità per provvedere a quella decenza; dunque di propria autorità ha potuto fare que' canoni; e realmente in quegli ha essa definita la sua potestà propria; come ho già più volte dimostrato con tutta la luce dell'evidenza.

§. VIII.

L'ultima riflessione di que' eruditi è ancora più studiata. Quanto poi essi dicono al dichiarare questo contratto del matrimonio come nullo, ove non interven-

venga il Sacramento, cioè è per pura volontà dei Prencipi della terra. Gran materia in poche parole! E' certo che non interviene il Sacramento nel contratto matrimoniale di coloro, che sono fuori della Chiesa cristiana. Se quei letterati fossero di parere, che anco frai Cristiani vi possa essere vero contratto, e lecito contratto del matrimonio col mutuo diritto ne' corpi, questa al più è un' opinione, che ora non mi pongo a caratterizare. Ma essendo essa opinione contrastata non solo da innumerabili scrittori, ma molto più dalla costante usanza di tutti i Fedeli, sarà per lo meno incertissima. Ed io ho imparato in Logica, che da un principio incerto non si può ritrarre una conseguenza certa; e mi pare evidentissimo; perciò dico, che nulla giova alla causa altrui, nulla danneggia la nostra quella qualunque sia opinione. Io poi posso ben provarla almeno erronea, qualunque sieno gli autori, che l' abbiano da scolastici sostenuta in tempi felici, di cui poi oggi altri s'abusano come d'un principio certo, che per tale non fù mai riconosciuto dalla Chiesa.

§. IX.

Di qualunque Principe poi si parli nel seguito di quella erudita riflessione, rispondo non essere espresso il sentimento, come lo deve essere in buona Teologia. Sò che altri autori hanno usato il medesimo linguaggio; ma non sò, se mai sia stato canonizzato da suprema autorità. Sò, che sebbene, giusta il Grisostomo, ***non omnis Princeps a Deo sit***, pure, ***omnis potestas a Deo est: quæ autem sunt a Deo, ordinata sunt***; dunque la potestà deve avere in mira il diritto divino naturale, e divino positivo, pigliando questo nel più largo senso, che si può mai, cioè comprendendovi tuttociò, che è ordinato con divina autorità, come certamente è quella della cattolica Chiesa. Ora le leggi de' Prencipi saggi e retti sono,

 o de-

o devono essere conformi al diritto divino naturale e positivo, o devono essere conseguenze moralmente certe dell' uno o dell' altro. Qualunque legge è una ragione. Ma se *stet pro ratione voluntas*, la legge non sarà più ragionevole; dunque un Giurista non deve mai dire, che a dichiarare nullo un contratto di Matrimonio (prescindendo dal Sacramento) ciò sia *per volontà*, ma molto meno deve dire *per pura volontà* de' Prencipi della terra. Questo, oltre gli altri errori, contiene anche quello di rendere odiosi ai sudditi i nostri saggi e umanissimi Sovrani. Se il suddito sà, che per legargli le mani coi decreti gravosissimi, basti la sola e pura volontà del Prencipe, cioè d'un uomo rispettabilissimo, ma non infallibile ne' suoi voleri, oh quanto amara gli sembra, quanto pesante e grave la soggezzione, che ei gli deve; laddove se tiene per certo, come egli veramente è, che il suo amato Prencipe non ha altro, o non altro può avere in mira nelle sue, anco aspre, anco penose leggi, se non che il vero ben pubblico, ridotto alla norma del diritto divino naturale e positivo, come sopra da me fù spiegato; allora assai più agevolmente china il suo capo alla suprema autorità, da cui viene limitata la sua libertà insieme colle sue sostanze, venera in essa il divino volere, e si fà ubbidiente esecutore di qualunque legge del suo Prencipe. Chi attacca l' autorità di questo, qualche volta ancora attacca la Religione; ma chi insulta colle sue opinioni la Religione, per lo più insulta l' autorità del Prencipe cattolico, che pone per prima legge del suo Impero la Religione. Questi pensieri non sono sottigliezze; sono verità le più limpide della luce meridiana. Io salverò l' intenzione di chi sparge tali proposizioni; poichè questa non la sò, e la devo supporre aliena dall' errore. Chi confuta una proposizione, massime isolata, pensa al senso ovvio delle parole

role, con cui essa fu concepita. Non abbiamo altra regola in tale ipotesi; e secondo questa è troppo giusto il raziocinio da me proposto. Non dall'autore che confuto, ma da qualche animo mal nato mi si potranno opporre calunnie, ma non mai un' ombra di verità.

§. X.

Essendo quì giunto, mi credevo d'avere terminata la meditazione sù di quella riflessione erudita; ma veggo d' improviso, che mi rimane ancora un' osservazione da non omettersi. Dicono, che appartiene al Prencipe il dichiarare nullo un contratto matrimoniale, in cui non intervenga il Sacramento. Pare dunque essere dessi di parere, che ove intervenga il Sacramento, non abbia il Prencipe quest' autorità, perciò toccherà alla Chiesa il far leggi, che impongono dirimenti impedimenti del matrimonio, quando questo sia per divenire Sacramento. Ma appunto questo è quel che io sostengo, nel difendere come dommatici i Canoni Trentini, da cui è definita propria della Chiesa l' autorità di stabilire tali impedimenti. Adunque, senza avvederci, saremo d' accordo; non vi sarà fra noi più questione. Ma è anco da riflettere, che la ragione prescrive l'osservanza degli impedimenti suddetti a quei Cristiani, come sudditi della Chiesa, che non contraessero matrimonio col Sacramento.

§. XI.

Non v'è da far molto conteggio sull' ultima riflessione de' nostri Censori. Il Concilio, essi gridano, altro non ha fatto, che rammentare le leggi Imperatorie. Basta l' asserzione per prova. Gran docilità d' intelletto! Ma chi non rimane convinto, se non a forza di prove, dove le troverà egli? Nel Concilio, nò: nella storia del Concilio, nemeno; dunque ne' spazj imaginarj. E ciò, proseguono essi, a richiesta dei Prencipi, che supponevano il possesso, in cui è

 la

la Chiesa di mettere impedimenti dirimenti. Di ciò neppure v'è ombra nè nel Concilio, nè nella di lui istoria. Dunque si creda ciecamente. Ma se nella storia vi fosse il contrario, dovrò almeno temere, che la suddetta riflessione sia affatto aerea. Ora trovo, che gli oratori del Re di Francia, frai molti capi di riforma, che a nome del loro Sovrano chiesero al Concilio, il ventesimo ottavo fù sui gradi di consanguinità, per cui così parlarono a' ven. Padri, dicendo che il Sovrano ne faceva richiesta a loro, perchè *omnium istorum rationem, cognitionem & judicium apud Vos omnino sciat pertinere*. Non s' opposero gl' altri reali oratori; dunque secondo le buone regole del Diritto, fondato sulla retta metafisica, il loro silenzio in questa materia, ed in queste circostanze fu una validissima approvazione. Supponevano, dice l'autore, il possesso della Chiesa in tale materia. Rispondo, che il modo di parlare degli oratori Francesi, ed il silenzio degli altri vi supponeva ancora il diritto originario. Non era mai stata fatta da' Sovrani una formale dichiarazione della potestà, che dicono da loro accordata in questo punto alla Chiesa; era questa, secondo i nostri Censori, un tacito consenso. Dunque a buona ragione, per non pregiudicare alla pretesa originaria autorità de' Prencipi, era questa l'occasione troppo pressante per doversi esprimere quest' autorità, che stimano concessa da' Prencipi alla Chiesa. Almeno almeno l' avrebbono accennata, e la dovevano in tale ipotesi accennare. Mille sono i monumenti nella storia del Concilio, da cui si rileva la premura, la sottigliezza, e quasi dissi l' importunità de' reali oratori, per non pregiudicare in un minimo punto alla originaria autorità de' loro Sovrani. Dunque non potevano assolutamente tacere in questa circostanza. Tacquero tutti, quando i Francesi dissero a nome del Cristianissimo

mo loro Re , che ei riconofceva in quella richiefta l' autorità propria de' ven. Padri ; dunque fono fogni , e fantafie rifcaldate le rifleffioni dell' autore . Se ei in quelle circoftanze vi fi foffe trovato , ed aveffe creduto , ciò che ora crede , affè che non avrebbe taciuto . Allora dunque neffuno de' Sovrani fapeva i fuoi diritti . Vada l' A. a narrare quefte fole *mulierculis fila ducentibus* ; ed ufi un poco più di rifpetto al fuo Prencipe , venerandone i gloriofiffimi fuoi antecesfori . L' argomento dedotto dalla natura del Matrimonio , qual contratto civile , non appartiene a quefto luogo ; onde di propofito lo fcioglieremo nelle Propofiz. VIII. e IX.

§. XII.

Si faccia una ricapitolazione . Ho già dimoftrato colla maggior forza , e colla maggior chiarezza , effere dommatici i due canoni del Concilio di Trento (Propofiz. I.) ed effere ne' medefimi definita la propria ed originaria poteftà della Chiefa di ftabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio . (Prop.iI. e iII.) Dunque ho dimoftrata egualmente l' efiftenza di quefto domma ; laonde ho foddisfatto a tutto l' obbligo d' un Teologo . Ma fi è ancora da me fciolta affatto ogni difficoltà , che contro l' efiftenza del domma fù oppofta da' noftri contradittori ; dunque fi è ufata ancora la convenienza , che ficcome ho detto nel difcorfo preliminare , può effere utile a qualche Cattolico di mente inferma , ma generalmente parlando non è al medefimo Cattolico neceffaria ; poichè quando effo vede efiftere un domma , inchina il capo , e rinunzia a qualunque idea gli venga in mente contraria all' ifteffo domma . Tutte le altre difficoltà , che vengono oppofte , non fono contro l' efiftenza del domma medefimo , ma contro la natura e l' equità dell' ifteffo : cioè non fono contro il fignificato delle parole , con cui fono i medefimi canoni concepiti , figni-

ſignificato da me già dimoſtrato inalterabile; ma ſono contro l'equità del ſignificato, che inalterabilmente preſentano i canoni iſteſſi. Pertanto ſiccome non ſono tenuto a confutare contro di un Cattolico, le ragioni per cui egli pretendeſſe ingiuſto e falſo il chiaro domma della trasfuſione del peccato originale; così non lo ſono punto in dovere di dare riſpoſta alle obiezioni degli ſteſſi cattolici, che pretendono eſſere ingiuſti i Canoni Trentini preſi nel ſenſo, in cui ho coll' ultima evidenza dimoſtrato doverſi quegli intendere. Per lo che ſolo a titolo di certa urbanità mi prenderò l'incarico di ſoddisfare agli altri argomenti, che veggo obbiettati contro la dimoſtrata verità, come in ſeguito mi ſtudierò di ſoddisfare.

PRO-

PROPOSIZIONE VI.

La falsa interpretazione de' Canoni Trentini, prodotta da'nostri contraddittori, non è sostenuta dall'autorità di alcuni Teologi stati al Concilio, e d'altri vissuti dipoi.

§. I.

L'Autore Milanese, che confuto, s'accinge per un'altra via a provare, che i canoni del Concilio Trentino non sono dommatici, nè hanno definita la propria autorità della Chiesa sugli impedimenti del Matrimonio. *Se veramente i Padri del Concilio*, scrive pag. 34. e seg., *cogli indicati canoni risguardanti il diritto di stabilire gli impedimenti, avessero inteso di dichiarare un domma, io non sò come uomini gravissimi e dottissimi, ne abbiano poi in seguito fatto così poco conto, e si siano anzi espressi in modo di conchiudere il contrario*. E pag. 32. dice: *Se il diritto di stabilire impedimenti fosse esclusivamente della Chiesa, e fosse un punto di domma, come mai insigni Teologi avrebbono potuto con tanta franchezza asserire, che propriamente a' Prencipi appartiene il diritto sopradetto .... E se la dottrina e le ragioni loro fossero state opposte a' canoni del Concilio, la Chiesa non le avrebbe forse altamente condannate? Ora il Catterini nell'opuscolo* de matrimoniis clandestinis, *che pubblicò in Roma nel 1552. colle debite approvazioni, e con privilegio di Giulio III. scrisse*: quidquid non est contra legem Dei, ac legem naturæ, credo Principes posse circa matrimonium, tamquam circa rem suam, & non alienam materiam suis legibus providere. *Di tale sentimento*, scrive pag. 39, *è anche Pietro Soto, che intervenne pure al Concilio di Trento. Nella IV. lezione* de Matrimonio *insegna, che i Pren-*

Prencipi possono illegitimos aliquos reddere si velint, *e che ciò*, si opus foret, confirmandum esset ab Ecclesia, *perchè essi* de matrimonio, ut officium est Reipub. necessarium, statuunt. Alla pag. 36. reca l'autorità di Sanchez (*de Matrim. lib.VII. disput. III. n.2.*) il quale scrisse: *Absque dubio posse Principem ex natura suæ potestatis matrimonii impedimenta dirimentia ex justa causa suis legibus indicere ... ad bonum Reipub.* perchè *ejus* (matrimonii) *materia est contractus civilis*. E poco avanti pag.35. coll' autorità di Durande de Maillane, autore del dizionario di Jus canonico (*V. empéchèments* pag. 304. T. II.) ci assicura, che il de Marca, Launoio, e Gerbais sono stati dello stesso sentimento. Altri poi, dicono, essere innumerabili le eccellenti opere, che portano fino all' evidenza un tal punto.

§. II.

L' A. in una causa così delicata, come egli la conosce, doveva essere un pò più diligente nel raccorre l'autorità de' scrittori. Il Cattarini e Pietro Soto, da lui recati come Teologi del Concilio, nulla influirono nel Concilio istesso riguardo a questa questione, o almeno non si sà che v' abbiano potuto influire, essendo ambedue passati all'altra vita, avanti che nel Concilio si trattasse questa materia. Se essi avessero pensato, come gli fà pensare il N. A., la loro opinione già si può dire disapprovata dai Canoni Trentini; come ne viene di conseguenza dalle mie dimostrazioni. Nè sarebbe meraviglia, che Cattarini avesse così pensato. Fù egli così azzardoso, che arrivò persino a negare, che Gesù Cristo avesse fatto il Sacramento del suo corpo e del suo sangue colle parole evangeliche, che a tal fine adopera tutta la Chiesa. Adunque un pò di equità desidero dal N. A. Se io contro le di lui opinioni recassi autorità di tali scrittori, che direbbe mai? Ella poi è una inezia poco

co tollerabile in un Teologo il dire, che l' opera Catteriniana ebbe il privilegio di Giulio III. Un tale privilegio non è a favore dell'opera, ma dello ſtampatore. Ma il Cattarino dopo avere donato qualche coſa al ſuo fervido ingegno, ebbe poi un ragionevole timore, che gli fece dire: *fateor tamen, ſi in dubitationem veniat, an hæc quæſtio pertineat ad cauſam Sacramenti, remittendam eſſe cognitionem ejus ad Pontificum tribunal*. Che ſe Cattarini foſſe aſſolutamente ſtato del ſentimento, che gli viene appoſto; ei ſarebbe ſtato contrario a quello di Pietro Soto, altro Teologo del Concilio, che ſi ha il coraggio di citare come favorevole alla nuova opinione.

§. III.

Soto tratta una queſtione diverſa dalla preſente. Nella ſteſſa lezione IV. a noi obiettata, ſcriſſe: *fatemur igitur, leges civiles non poſſe licitum matrimonium facere, quod Eccleſiaſticæ illicitum reddunt.... hoc enim eſſet inferiorem ſuperiori contradicere. Verum, quod Eccleſiaſticæ leges non prohibent, cur ſæculares prohibere non poterunt?* Ed in un libro iſcritto, *Aſſertio Catholica*, ſcrive lo ſteſſo Soto: *Docet igitur CATHOLICA FIDES, quod in conjugio, cujus ordinatio maximè ad Eccleſiæ ordinationem pertinet, multa mutari, addi, vel tolli poſſunt per Eccleſiam, prout moribus & temporibus magis videbitur expedire*. Dunque tanto ſi poſſono gloriare di Pietro Soto i noſtri contradittori, quanto Ario del Concilio Niceno. Così s' impugnano a' giorni noſtri le ſentenze cattoliche? Non tacerò mai queſta verità; cioè che i nemici della ſanta Sede Apoſtolica Romana non vogliono per lo meno affaticarſi per ledere i di lei diritti: pigliano a volo quattro argomentucci; credono tutti ſciocchi al mondo, e ſi fanno largo dove poſſono in mezzo ad un ceto di ignoranti, e di gente mal' animata contro la verità: ma alla fine trovano quegli,

gli, cui Iddio concede lume per manifestare l'ignoranza di molti, e di molti ancora la temerità anticristiana. Assai più a lungo ho parlato di Catterino, e di Pietro Soto nella mia *Defensio Tridentinorum Canonum &c.* cap. x.

§. IV.

Il Sanchez parimente è stato a noi opposto, o colla stessa mala fede, o almeno colla stessa dappocaggine, con cui ci fu obiettato Pietro Soto. Vi vole gran flemma, per non escire de' gangheri, confutando questo genere di avversarj. Sanchez adunque (*lib.* VII. *disp.* I. *n.* 2.) scrive: *FIDE CATHOLICA tenendum est, posse Ecclesiam impedimenta matrimonium dirimentia statuere, ac matrimonium adversus eam prohibitionem contractum esse irritum. Quod quidem constat ex multis Pontificum & Conciliorum decretis... & ex usu universali Ecclesiæ... Exsolvi argumenta opposita lib.* III. *disp.* IV. Nè Sanchez si è mai sognato, che anzi ha egli sbandita l'interpretazione de' nostri avversarj, cioè che la Chiesa abbia questa autorità in imprestito da' Sovrani. Inoltre dichiarando egli la sua sentenza *disput.* III. *n.* 3., dopo le parole obiettateci scrive: *potest nihilominus Ecclesia Principibus Fidelibus hujus potestatis usum interdicere, sibique reservare, quia id efficiente irritæ erunt leges Principis sæcularis contra eam reservationem, matrimonium impedientes dirimentesve. Quoniam potestas temporalis est subiecta spirituali, ipsique subordinata in ordine ad finem spiritualem & supernaturalem; ac proinde poterit potestas spiritualis temporalem moderari, ac coercere in iis, quæ rebus temporalibus subiecta sunt, quale est matrimonium, quod est Sacramentum; poteritque illi limites præscribere, quos transgredi valide nequeat... & passim inveniuntur leges civiles matrimonium in aliquibus eventibus interdicentibus, per Ius Canonicum correctæ.* Ed ecco sbandita

dita quella graziosa interpretazione de' moderni. Poichè se fosse da' Prencipi concessa alla Chiesa l'autorità di stabilire impedimenti matrimoniali, questa chiaramente le verrebbe tolta dalle particolari leggi de' Prencipi sulla stessa materia; ne avrebbe mai creduto la Chiesa di poter fare uno scandaloso contrasto alle leggi Imperatorie, con correggerle, o rivocarle. Finalmente al n. 4. scrive il Sanchez: *hinc deducitur primo, non esse integrum hodie Principi sæculari Fideli disponere aliquid circa matrimonia Fidelium impedienda aut dissolvenda, quoniam Pontifex hanc sibi potestatem reservavit & merito quidem; quippe cum contractus matrimonii hodie limites naturæ excedat, & ad esse supernaturale Sacramenti elevatus sit, dedecet, ut tanti Sacramenti dispositio ad Principes sæculares pertineat*. Sarebbe ormai il momento, che i nostri contradittorj si coprissero di rossore, nè più ardissero con tante falsità insultare la Chiesa santissima loro e nostra Madre.

§. V.

Siegue l'autorità del Dizionario del Maillane. Gran buona fede del N. A. Gli basta vedere un libro Francese per prestarvi tutto il suo consenso. Ma siccome incominciò; così doveva egli finire. Del Launojo nessuno ne dubita, che sia stato di quel sentimento. Anzi egli è il solo, che abbia in questa materia tanto affaticato, quanto ha potuto servire a dare un velenoso pane a tutti i moderni, che dopo avere fatto i di lui amanuensi, appena qualcuno di loro gli fà l'onore di citarlo. Piuttosto si cita, come fece alcun di essi, il disgraziato F. Paolo qual suo primario maestro, che ha sù quest'affare poche linee; si copia tutto da Launojo, e si tace il di lui nome, perchè è un'opera tanto rara, che non si trova chi la comprì. Del Launojo però abbiamo, riguardo alla di lui opera *de regia in matrimonium*

po-

poteſtate, un bell'elogio d'un autore Franceſe, cioè il Leuillier, che dice (*obſervat.* 11I. §. v. *in eumd.*) i teſti degli autori eſſere ſtati da lui *corruptos*, *truncatos*, *adulteratos*, *interpolatos*, *futiles & nihil probantes*, *contra Launojum ipſum militantes*, *inſulſis interpretamentis depravatos*; *atque ex iis tamen textibus ita corruptis*, *& perperam relatis jactari a Launojo horum Theologorum auctoritates*, *has ſincere relatas audacter affirmari*; e poco dopo: *ne unum quidem eſſe in tanta & eorum immenſa Theologorum turba*, *atque in tanta opinandi & opinantium licentia*, *qui negaverit*, *etiam ante Concilii Tridentini definitionem*, *eſſe penes Eccleſiam ſeu ſpiritualem ordinem*, *poteſtatem* (cioè *propriam*, come s'arguiſce da tutto il conteſto di Leuillier) *ſtatuendi impedimenta dirimentia*. Vi ſia pur della caricatura in queſto critico elogio; toltane anche una parte, vi rimane un gran capitale di gloria per quell'uomo incorrotto, che da' ſuoi ſi predica quanto un Padre Anteniceno, il grande Launojo. M. Leuillier di molti almeno dimoſtra quanto ha detto contro Launojo; onde v'è argomento di credere alla di lui autorità. Con tali elogj adunque ſi citi pure Launojo a favor de' noſtri avverſarj; che va a maraviglia bene. Altri autori Franceſi hanno pure confutato Launojo; ed or ora vedremo il ſentimento del celebre Gerbais, nemico dell'opera Launojana.

§. VI.

Almeno però è vero, che Launojo è dalla loro; anzi eſſi ſono per il loro S. P. Launojo. Ma gli altri citati dal Dizionariſta? Sono eſſi nel grado di Pietro Soto, e di Sanchez riportati dal N. A. come trofei, quando altro non ſono, che armi d'offeſa. Così incominciò la ſcena; così doveva terminare glorioſamente. de Marca (*Concord. Sacerd. &c.* lib. 1I. cap. xI. §. 11I.) parlando egli di Giuſtiniano ha queſte due paroline: *plurima etiam Princeps ille conſtituit*, *quæ di-*

dirimant Christianorum matrimonia . Sed pars illa juris tunc erat penes Principes sine ulla controversia . Dunque *pars illa juris* ora è in controversia, non *possessio,* ma *pars juris*; laonde è imbrogliata , e non chiara l' autorità di De Marca sù quel punto; perciò non può citarsi francamente a favore de' regalisti. Molto meno poi il Gerbais . Presteranno i nostri contradittori la loro fede al gran Van-Espen ? Non vi dovrebbe essere dubbio . Ei leggeva e capiva gli scrittori , che leggeva; e almeno bisogna credere , che capiva quelli , i quali favorivano cause , che non erano di suo gusto ultrajettino. Eppure egli commendò e addottò il sentimento di Gerbais , di cui scrisse (P. I. sect.I. tit. XIII. cap. II. n. 18.) *Plura alia antiquitatis testimonia & exempla , quæ Ecclesiæ potestatem ponendi impedimenta Matrimonii evincunt , deducit Gerbesius , ostenditque hanc auctoritatem non accepisse Ecclesiam a Principibus sæcularibus , sed a Christo .* Ora va bene ; citino sempre i nostri avversarj a lor favore un tal genere di scrittori , che ci faranno tutta la grazia . Se deve dirsi , che essi pure gli abbiano letti e capiti ; che ne verrà di conseguenza ? Che essi abbiano voluto fare una comedia Teologica, con fissare da prima una massima contraria alla nostra , e poi in fine dell' ultim' atto vogliono fare còn noi tutta l'amicizia . Ma in Teologia non si scherza . Non v' è a nostra notizia ne' luoghi Teologici quello , che permetta comedie in questa scienza così venerabile . Se dicono di sì , e di nò ; dunque nulla essi dicono.

§. VII.

Ma non ischerzano certamente quei , che affermano essere quasi innumerabili ed eccellenti le opere , che portano all' evidenza la potestà civile sugli impedimenti matrimoniali . Contuttociò azarderò la mia risposta . Io confesso, che non ne conosco , che pochissime . Prendendo io l' epoca da Launojo , non

non sò se giungano ad una dozzina, computandole per opere diverse. Ma in cuor mio sono ben persuaso, che sieno due al più; perchè per la massima loro parte son tutte ritratte in piccolo dalla grand' opere del medesimo Launojo. V'è qualche cosa di singolare sottigliezza e imbroglio in quella del Canonico Litta; quantunque questa appena si possa mettere per lo suo scopo assai diverso nel censo delle altre. Adunque l'eccellenza di quelle, è l'eccellenza di Launojo, di cui abbiamo pocanzi dato un tenue saggio Francese. Che se mai sembrasse essere io invidioso altrui, con voler negare quel numero omai innumerabile di opere, lo sieno pure quasi infinite. Allora però sarò in obbligo di prendere a prestito la risposta dall' A. Milanese, che confuto; il quale dopo avere ingenuamente confessato, che altri Teologi sono di contraria opinione alla sua, qualunque fosse mai il numero di loro, risponde con Melchior Cano (*de loc. theol. lib.* VIII. *cap.* IV.) *Theologorum Scholasticorum etiam multorum testimonium... non plus valet ad faciendam fidem, quam ratio ipsorum... non enim numero hæc judicantur, sed pondere*. E'un collegha della confraternita che risponde; mi pare che debba essere rispettato. Se adunque le ragioni fossero mai le medesime in quelle innumerabili eccellenti opere, l'opera sarebbe in sostanza una sola, come realmente la è; tolte alcune curialistiche soffisticherie singolari d'alcun di loro. Ma sieno pure anco diverse le ragioni, cui s'appoggia quella pretesa innumerabile quantità di scrittori; che ne verrà? La verità è una sola; e non sarebbe meraviglia, che si dimostrasse con un solo argomento; laddove l'errore partendo dalla verità, e perciò dall' unità ne trova tant' altri nel suo cammino, che possono a poco a poco formare un grand'esercito. Ne mi risponda, che io con questa osservazione *peto principium*; perchè ho già di so-

pra

pra dimostrata evidentissimamente la suddetta verità; e mi sono protestato di più, che rispondo agli altri argomenti per un'utile erudizione, e per una specie d'urbanità cogli avversarj. Chi ha poi canonizzati per eccellenti tanti innumerabili autori? Repugna *in primis* l'eccellenza col numero innumerabile: l'eccellenza non è mai stata, nè mai sarà di moltissimi; fuorchè se si parli di SS. Padri della Chiesa di G. C. In secondo luogo non si sa, quale università Teologica accreditata nella Repub. letteraria ed imparziale, abbia dato un tale giudizio di quelle opere; per lo che si rimane per ora almeno all'oscuro di quell'eccellenza, che quì a larga mano si spande ad onore di sì fatte opere. E se l'autore dell'elogio fosse un partitante zelantissimo; che conto ne potranno fare in buona logica i sostenitori dell'altro partito? Questi non solo lodano altre opere a loro favore; ma hanno ancora di più il possesso legitimo dalla loro.

§. VIII.

Ma se quei del buon partito, ossia i sostenitori d'una causa già dimostrata dommatica, potessero citare un solo de' scrittori, che sono in gran riputazione presso 'l contrario partito, perchè di massime fondamentali analoghe a quello; non avrebbono essi assai maggior ragione, (contendendo solo con argomento d'autorità) di stare forti nel proprio sistema? Se il buon senso, la buona logica, ormai esule da molte fiorite contrade, il commandano assolutamente. Ma il gran Van-Espen, che i nostri censori hanno in bocca come il miele, ed esaltano sopra le stelle, come il primo illuminato professore di Diritto canonico, non ha egli encomiata ed approvata la sentenza di Gerbais, a noi favorevole; come ho pocanzi §. VI. dimostrato? Dunque anch'egli era del medesimo nostro sentimento. Sì; tuttochè egli fosse tanto amico di Roma, che nel suo Diritto canonico non

ha nemeno posto fra le persone Ecclesiastiche il Rom. Pontefice; pure fra molte verità, che in mezzo a tanti errori, convinto dalla ragione ha egli conosciute, ha ancora sostenuta la cattolica sentenza della potestà originaria della Chiesa nello stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio. Nel luogo sopracitato, per conseguenza delle sue dimostrazioni, dice §. xx. *Igitur filum Traditionis, insequuta Synodus Tridentina recte dixit anathema in eum qui dixerit, Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta dirimentia*. Vi fù chi, poco innanzi imbrogliò l' edizione di Van-Espen con alcuni pezzi contradittorj alle di lui sentenze; come ne avvanzai io il sospetto nel capo x. della mia *Defensio Tridentinorum Canonum*; ma non avendo avuto avanti gli occhi un' altra edizione più esatta, come l' ebbe il Sig. Ab. Iturriaga, non potei darne la dimostrazione da lui data nel suo *Avvocato Pistojese* capo vI. §.3. dell' interpolazione dell' opera Van-Espenia, fatta da qualche ignorantissimo ciambellajo dopo a di lui morte.

§. IX.

Oltre Van-Espen potrei quì fare un cattalogo amplissimo di scrittori, che non sono per nulla sospetti di troppa adesione alla corte di Roma, i quali parimente hanno difesa fino a' nostri giorni la verità cattolica, che noi sosteniamo. Tali sono tanti Teologi Francesi, che hanno riscossa universalmente grande stima per il loro talento e dottrina, d' alcuni de' quali sono riferite le parole nella Dissertazione sull' autorità Pontificia in questa materia, aggiunta alla *Defensio Tridentinorum Canonum*, Part. II. §. xiiI. cioè Tomasini, Nat. Alessandro, de Vertrieu, Habert, Juvenin, Tournely, Billuart, Gennet, Herminier, Opstraet, e Drouven; i quali non solo riconoscono da' saggi Cattolici l' autorità della Chiesa in genere, ma attestano ancora legitima la riserva di tale autorità

rità al Romano Pontefice. Non credo, che l'autore suddetto sarà per derogare alla fama universale, in cui sono questi, e tant'altri scrittori rinomatissimi e di Francia e d'altre nazioni, che hanno veduta essere conforme alla ragione ecclesiastica la causa da me difesa.

§. X.

Per darvi un qualche peso di più gioverà qui riportare la sentenza del classico autore delle *Loix Ecclesiastiques de France*, il celeberrimo Louis d'Hericourt, che come Avvocato del Parlamento avrà tutta l'autorità. Ei adunque (*part. III. Chapitr. V. art. second*) scrive: *Si le mariage en qualité de contrat civil doit être soûmis aux Souverains; comme Sacrament il doit dépendre de l'Eglise, qui y peut mettre des empêchemens dirimans; puisque il a pour fin l'avantage de l'Eglise, & le bien spirituel, comme l'interêt de la société civile. Jesus-Christ n'a point entrepris sur les Princes du siecle, quand il a défendu le divorce, qui étoit autorisé par les loix civiles, & même per la Loi Moisaïque; il a donc pû laisser aux Pasteurs, qu'il a envoyès, comme son Pere l'avoit envoyé, un autorité de même nature, sans donner atteinte aux droits des Souverains. Les Apôtres se sont servis de ce droit; ils ont défendu aux nouvéax Fideles le divorce & la la polygamie. Saint Paul a regle dans la primiere Epître aux Corinthiens, la conduite, que doivent tenir les gens maries dans l'infidelité, lorsque l'une des parties embrasse la Foi de Jesus-Christ. Saint Ignace le Martyr, Athenagore, saint Irenée, Tertullien, Origene parlant des mariages des Chrétiens, disent qu'ils sont reglés par les Loix de l'Eglise. Depuis que les Princes se sont soûmis au joug de l'Evangile, l'Eglise n'a point cessé de se servir de cette autorité*. Ecco il ritratto dell'autorità ecclesiastica in questa materia delineato da un Francese, che conta per mille, come dirò fra poco.

 Ma

§. XI.

Ma ficcome i pittori delle diverfe nazioni poffono fare un' ottima copia d' un quadro di Rafaello, in cui vi fi vegga la mano originale; ma nello fteffo tempo ancora la mano d' un Veneto, d' un Lombardo, d' un Fiammingo, d' un Francefe; così nel fuddetto ritratto della poteftà ecclefiaftica vi fcorgiamo l' autor Francefe. E noi che, per l' onoratezza teologica, non diffimuliamo nulla, non abbiamo difficoltà di foggiugnere, che il Signor d' Hericourt dice in feguito, che quando i Papi ed i Concilj formano de' decreti, in cui vengano ftabiliti nuovi impedimenti dirimenti il matrimonio, *ils n' ont force de Loix dans le différens Etats des Princes Catholiques, que quand les Princes les ont acceptèes expreffément ou tacitement*. Donde per argomentare colla tefta d' alcuni de' noftri contradittori, dirò, che ne fegue, effere tutta de' Prencipi l' autorità sù quefta materia; ovvero per argomentare più ragionevolmente, dirò che ne fegue ciò che io non ammetto, cioè un' autorità fimultanea della Chiefa, e de' Sovrani fopra la fteffa definizione. Ma è primieramente da offervare a buona equità, che fcrivendo un fecolare, un Avvocato del Parlamento in tale materia, era a lui troppo facile il propendere dalla parte dell' autorità civile, che profeffa un Parlamentario. Dipoi, che falfa fia la prima confeguenza, che ne trarrebbono i noftri nemici, comparirà dall' efame, che ora fò della feconda. Qualche fimultaneità (*fit venia verbo*) delle due potenze apparifce dalla propofizione I. dell'autor Francefe; ma non è totale, quale farebbe quella, che poneffe eguale autorità nel promulgare fimili leggi. Il Sig. d' Hericourt ha tutto il diritto di effere interpretato qual'uomo, che non fia contradittore, ma conforme a fe fteffo ne' fuoi raziocinj. Egli ha da principio ftabilita quell' autoriià della Chiefa, come pro-

proveniente dal di lei augusto Legislatore Gesù Cristo, il quale, come afferma il medesimo autore, avendo avuta dal suo eterno Genitore tutta l'autorità in cielo ed in terra; non ha fatto un attentato a quella de' Sovrani, riducendo il potere de' Prencipi Cristiani ai suoi veri limiti, in cui non si sapevano contenere i Prencipi Gentili; G.C. e gli Apostoli hanno esercitata autorità senza alcun consenso, anzi colla contradizione de' Sovrani. Dunque per l'A. è originaria nella Chiesa quell'autorità indipendente, e superiore a quella de' Prencipi. Essa è che fà le leggi sugli impedimenti senza necessità di consultarne i Sovrani, come si deduce dalle testè riferite parole del Francese. E' anco quì da riflettere, che la nostra presente questione è dell' autorità dommatica della Chiesa nel definire teoreticamente la sua potestà sugli impedimenti dirimenti, e non già sulla determinazione di qualche particolare impedimento; e di questa, non di quella parla il Sig. d'Hericourt. Per questa appunto la Chiesa istessa accetta ne' Concilj gli oratori e ministri regj, acciò dovendosi fare qualche decreto di disciplina, questo, attesa la varietà de' costumi e bisogni delle diverse nazioni possa essere più facilmente osservato. La Chiesa ha sempre avuta la mira di mantenere tutta la concordia colla potestà civile, ha sempre avuta tutta la venerazione per i Sovrani, e la riflessione all' utilità, e fermezza delle sue leggi disciplinari; perciò ha sempre di buon grado accettate le relazioni, ed anco le rimostranze de' Prencipi, avanti di stabilire leggi di questo genere, ed anco dopo averle promulgate. Questo non repugna, anzi s' accorda coi principj fondamentali riconosciuti dall' autore Francese; altrimente converrebbe tacciare di contradizione un sì celebre autore; cosa troppo aliena dall' equità.

§. XII.

In conferma di quanto si è detto finora per interpretare il Signor d'Hericourt, s'aggiunga ancora ciò che ei scrisse nello stesso articolo secondo al n.11. dal quale ne risulterà, che egli ha veramente riconosciuta la proprla autorità della Chiesa in questa materia. *Jesus-Christ*, scive, *ayant élevé le mariage, a la dignité de Sacrament, a laissé à l'Eglise le pouvoir de déclarer inhabiles à le contracter les personnes, dans lesquelles elle verroit des obstacles, qui s'opposeroient trop fortement aux biens spirituels, qui y sont attachés... Ainsi l'on ne peut disputer à l'Eglise le droit de mettre des empechemens dirimans au mariage*. Adunque quando parla poi dell'autorità civile sù questa materia, o egli vole un'autorità simultanea colla Chiesa, ovvero (che è assai più verisimile) estende l'autorità civile soltanto sugli effetti civili. Per lui la Chiesa ha quell'autorità da Dio, e non le si può negare il diritto di stabilire impedimenti dirimenti. Dio non l'ha legata di necessità, quanto al valore intrinseco, a quella de' Prencipi civili; dunque al più, come di sopra dissi, la Chiesa avrà tutti i riguardi alla loro Repubblica, ma potrà esercitare la sua autorità senza che da potenza estranea ne possa essere validamente impedita e disturbata. Per compimento di questo punto conviene osservare, che l'autorità del Signor D'Hericourt in questa materia equivale all'autorità di moltissimi, ed all'autorità regia ancora. Poichè trattandosi d'un punto fondamentale di giurisdizione, come lo è questo, ed essendo divenuta classica la di lui opera, quindi ne segue che egli in tale materia non si è dipartito dal sentimento de' più saggi del suo vastissimo Regno. Ed avendo egli, secondo l'edizione del MDCCXLIII. da me usata, ridotte le materie *conformes aux novelles ordonnances*, ne viene anche

di

di conseguenza, che il di lui sentimento in quella materia, sia il sentimento del trono. Ne punto io dubito che il Re per antonomasia Cristianissimo, non abbia stabilite per leggi fondamentali del suo Regno, le leggi della Chiesa.

§. XIII.

Non è mio pensiero di formare quì un cattalogo di scrittori celebri, che difendono il domma da me difeso, e nel senso che da me si è difeso. Non posso però a meno di non ricordare quì di bel nuovo il sentimento d'un celebre Giurista Luterano, come opportuno al presente affare, in cui si tratta dell' autorità de' scrittori. Egli adunque, sebbene per sistema d'errore Luterano non voglia riconoscere per Sacramento il Matrimonio, pure secondo la sua Setta il confessa per un rito sacro, simbolico della unione di Gesù Cristo colla Chiesa sua dilettissima Sposa; e perciò ne attribuisce all'ecclesiastico ceto Luterano la potestà di giudicare delle cause matrimoniali ampla amplissima. Fra le molte di lui dottrine riferiremo quì questa sola (*Jus Eccl. Protestant.* Tom. II. Tit. II. §. 25. 26. 27.) *Adeo caussæ matrimoniales ad Consistoria nostra spectant, ut doctrina Juris Pontificii universa de hac materia fere recepta sit... ut ne quidem magistratus sæcularis per modum præventionis de iis cognoscere queat... proinde quæstio principalis tamdiu suspendenda, donec de caussa natalium in foro ecclesiastico fuerit cognitum*. Mi spiace moltissimo di dovere a' nostri Cattolici oppore un autor Luterano, e con lui quasi tutto il Luteranismo. Si esamini il testo come altrove (*Discorso preliminare* §. IX.) fù da me esaminato; e si vedrà se convenga più ad un Cattolico il dire, che la potestà civile sugli impedimenti, che dirimono il vincolo matrimoniale, è tanto dimostrata da quasi innumerabili eccellenti scrittori, che si ridotta fino all'evidenza. Si faccia una

una generosa rinunzia a' falsi principj di metafisica, si venerino i dommatici decreti della S. Chiesa infallibile nella definizione delle sue dottrine. Posto ciò, speriamo, che ricomparirà nelle menti loro più splendida la verità, che darà loro la desiderata pace, e sarà di contento alla stessa Chiesa di Gesù Cristo.

PROPOSIZIONE VII.

E' falso che i Sovrani Cattolici abbiano stabiliti impedimenti dirimenti il vincolo nuziale di propria legitima autorità; ed è falso che la Chiesa non gli abbia coll' originaria sua potestà anticamente costituiti.

§. I.

L'A. Milanese con grande apparato di elocuzione s'accinge a provare pag. 20. e segg., che *se gli Imperadori per un diritto della loro suprema autorità hanno promulgate le più giuste e savie leggi risguardanti gli impedimenti dirimenti il matrimonio, per parità di ragione essi avranno pure avuto il diritto di poter derogare in qualche caso particolare alle leggi, con darne cioè la dispensa*. Và egli provando la prima osservazione pag. 25. con riandare (come fanno tutti i nostri censori) le leggi del Codice Teodosiano, del Giustinianeo, de' Digesti e delle Novelle, in cui si trovano determinati tutti gli impedimenti dirimenti, e tutti addottati, come ei pensa, dal Jus canonico. Passa alle dispense pag. 27. e dice: *Le stesse formole di dispense matrimoniali, stabilite da' Prencipi, abbastanza ci dimostrano, che un tale diritto privativamente apparteneva alla loro suprema autorità. Celebre è quella formola, che ci ci ha conservata Cassiodoro* (lib. VII. *var. lect.* cap. XLVI.) *e di cui si servì anche Ludovico IV. Imperatore, il quale diede la sua dispensa a Margherita Duchessa di Carintia e Contessa del Tirolo, perchè potesse sposare Ludovico Marchese di Brandeburgo*. Quì vi fà una impertinente notarella, di cui parlerò a suo luogo. E ciò riguardo alla potestà civile.

Ri-

§. II.

Riguardo poi alla potestà ecclesiastica, il medesimo autore dopo avere rammentati pag. 12. e seg. alcuni provedimenti di Giustiniano Imp. sul matrimonio, altri conformi, altri difformi da quei della Chiesa, conchiude poi pag. 14. *Ora la Chiesa non avendo in que' tempi, a mia notizia reclamato contro queste leggi, conviene credere, che anch' essa fosse persuasa dei diritti che privativamente competevano al medesimo Prencipe*; di cui recita in seguito un glorioso elogio di Agatone R. P. in una lettera scritta a Costantino Pogonato, approvata ei dice dal sesto Concilio. Quindi pag. 28. aggiugne: *la Chiesa non solo non ha mai contrastato alla civile potestà il diritto delle dispense* (matrimoniali) *ma per quanto a me costa, non ha nemeno negato mai di amministrare il Sacramento del Matrimonio a coloro, che dalla stessa potestà civile le avevano implorate ed ottenute. Oberhauser lo comprova, il quale* (Apolog. hist. critic. in leg. matrimon. §. 13. p. 42.) *scrive*: *sublato per dispensationem vel abolitionem impedimento dirimente vix sufficiens ratio denegandi, aut differendi benedictionem sacerdotalem apparere potest. Etenim quum vel Arcadius Imp., vel Gothici Reges dispensassent impedimenta dirimentia, non lego, Ecclesiam recusasse Sacramenti administrationem, quoniam sublata lege impedimenti non apparet vel caussa peccati, vel pœnitentiæ.* Confessa il medesimo A. Milanese, che sul principio del IV. secolo, furono prescritti simili impedimenti ne' Concilj provinciali d' Ancira, Neocesarea, Laodicea, e ne' Concilj posteriori; ma alla fine poi dopo un lungo giro di parole, pag. 30. scrive: *Dovrà forse dirsi, che il contratto del Matrimonio abbia cambiata la sua natura, perchè i Concilj ne hanno presa cognizione? E se un tal contratto rimane sempre civile, e perchè non sarà sempre soggetto alla privata*

ta

ta suprema giurisdizione del Prencipe? Finalmente per ciò che spetta alla contradizione, che la Chiesa ha dimostrata contro le leggi fatte, e contro le dispense date dalla civile potestà, è da riferirsi qui l' annotazione che fa l' A. pag. 27. alla dispensa accordata da Ludovico IV. *Non si deve*, ei dice, *quì dissimulare, che Ludovico IV. fù dal Pontefice Clemente VI. scommunicato. Ma ognuno sà, che in que' tempi le scommuniche erano famigliari, e che bene e spesso avevano queste per oggetto più gli interessi politici, che i pretesi delitti dei Prencipi scommunicati.* Egregiamente, secondo il religioso vocabolario de' nostri contradittori.

§. III.

L' amico dell' autore Milanese s' accorda con lui nelle opinioni, o sia negli errori teologici; e dice talvolta qualche cosa di più. Al fine della pag. 67. scrive: *a buon conto si sà, che ne' primi tre secoli del Cristianesimo gli Ecclesiastici non ingerivansi in alcun modo a far leggi universali intorno al matrimonio; si sà che eglino stessi si maritavano, e che ne' loro matrimonj si conformavano sempre alle leggi degli Imperadori Pagani, sotto de' quali vivevano.* Lo stesso ripete con un poco di diversità alla pag. 71. *Io penso, che sul principio della Chiesa seguitassero i Fedeli a maritarsi secondo l' uso della nazione, a cui appartenevano.* Sul fine poi della sua risposta all' amico pag. 79. ne dice un' altra non meno piccola della prima: *abbiamo in molti Regni d' Europa anche al presente delle savie leggi, tolte dal Codice de' Greci e de' Romani, colle quali da' rispettivi Sovrani si dichiarano d' autorità propria nulli ed invalidi affatto i matrimonj de' figli di famiglia sino ad una data età, senza il consenso paterno. La Chiesa attese le dichiarazioni del Concilio di Trento li reputa validi* (sess. XXIV. *de Reform. Matrim.* cap. I.), *ma il Papa non ha*

ha disapprovati mai simili imperiali decreti, nè considerati come attentatorj della giurisdizione ecclesiastica.

§. IV.

Altri dicono, che si sà dai monumenti della storia e della legislazione, che tutti gli impedimenti dirimenti sono stati stabiliti in origine dalla potestà secolare; e non mai dai generali Concilj, o dai Romani Pontefici furono apposti di lor proprio diritto gl' impedimenti, che dirimono il Matrimonio. Aggiungono, essere ormai innumerabili le eccellenti opere, che portano fino all' evidenza un tal punto. Dicono ancora, che i Vescovi ed i Papi facevano canoni, che risguardavano il Sacramento, e risguardavano talvolta la benedizione delle nozze; ma non credettero mai di poter annullare il contratto. Quello chiamavasi proibire; questo annullare. E' celebre il detto (l. 44. cod. de Ep.) *quod canones prohibent, id etiam per nostras leges abolemus*; perciò varj Concilj, come quei di Agde dell' anno 506., d' Orleans dell' anno 538., di Tours del 567., e di Macon rammentano, e fanno osservare (sugli impedimenti) le leggi Imperatorie. Finalmente, dicono, essere cosa certa, che dalla fine del IV. secolo fino alla fine del X. nè la Chiesa Romana, nè la Chiesa Gallicana, hanno mai pensato di stabilire questi impedimenti dirimenti, nè a rendere persone inabili a contrarre il matrimonio, nè ad accordare delle dispense particolari dalla generale proibizione. Che se Nicolò I. ne dispensò i Bulgari, non fece uso di altra autorità, che delle leggi Romane.

§. V.

Vi sarebbe qui materia abbondante per un volume in foglio, se volessi minutamente rispondere a tutto. Ma chi lo leggerebbe mai a' nostri giorni? Mi lusingo ciò non ostante di soddisfare brevemente a tut-

tutto. E prima, per procedere con chiarezza porrò in prospetto tutte le diverse proposizioni, che nei riferiti discorsi sono contenute. I. I Sovrani laici hanno di propria autorità fatte leggi sugli impedimenti matrimoniali; II. e ne hanno similmente dispensato i suoi sudditi. III. Perciò gli antichi Cristiani facevano i loro matrimonj, secondo le diverse leggi delle nazioni, a cui essi appartenevano. IV. Nè a questi tre punti ha mai ripugnato la Chiesa, V. e neppure oggi ripugna alle disposizioni civili irritanti i matrimonj. VI. Che se i Papi v' hanno fatta per lo passato qualche opposizione, ciò è stato per interessi politici. VII. Di fatti la Chiesa non ha mai stabiliti impedimenti matrimoniali se non impedienti, e non mai dirimenti.. VIII. Che se talvolta gli ha stabiliti, ciò è stato per autorità de' Prencipi; come se ne sono espressi i Concilj; e così pure ne hanno date i Papi le dispense, e non altrimenti; poichè non può la Chiesa mutare la natura del contratto civile, nè arrogarsi sopra di questo alcuna autorità.

§. VI.

Si pong all' esame ciascun punto separatamente. I. Come si prova dai nostri contradittori, che i Prencipi abbiano di loro autorità posti impedimenti matrimonialj? O colle parole delle loro leggi, o insieme colla ragione del civile contratto del matrimonio. Il primo argomento sarebbe valido, se si trattasse di Chiesa; avendo essa per le definizioni dottrinali il dono dell' infallibilità. A' Prencipi non è mai stata da'Teologi data questa prerogativa; dunque quelle leggi non sono una dimostrazione della loro originaria autorità sul vincolo matrimoniale. La ragione di contratto civile si dimostrerà da me falsa nella Proposizione VIII.. A quest' argomento posso anco rispondere con un'altra riflessione. I Sovrani Cattolici essendo vicini assai ai tempi, in cui i loro antecessori

ri usavano tutta la possibile autorità sopra de' suoi sudditi Gentili, anzi avendo essi fra suoi sudditi, ed il Gentile ed il Cristiano, non sarebbe meraviglia, che avessero distese le loro leggi con quell'aria d'autorità, che solevano i suddetti loro antecessori, e che non avessero fatta nelle leggi matrimoniali la distinzione de' sudditi Gentili e Cristiani, perchè questa vi si sottintendeva. I nostri contradittori non devono avere a dispetto questa risposta. Credono essi, che quando il Concilio Trentino definisce, *Ecclesiam potuisse*, *Ecclesiam posse*, si debba sottintendere *ex auctoritate Principum*; dunque potranno anco ammettere l'interpretazione da me data alle leggi Imperatorie. Già si sapeva, che l'affare degli impedimenti dirimenti, riguardo ai Cristiani, spettava alla Chiesa; perciò supposta questa intelligenza s'interpretavano le loro leggi, secondo la diversità dei loro sudditi. Quindi al più ne seguirebbe, che tali leggi avessero avuto per i Cristiani l'effetto delle provvidenze civili di doti, eredità &c., e non del vincolo naturale del matrimonio soggetto alle disposizioni della Chiesa in ciò autorizata da G. C. e dagli Apostoli.

§. VII.

Quanto al punto II. delle dispense, rispondo, che anche in questo si tratta di un fatto. Siccome si è già dimostrato, che l'autorità di porre impedimenti dirimenti il matrimonio de' Cattolici, è autorità propria della Chiesa, così lo è anche quella delle dispense, non solo per la natura dell'autorità legislativa, che può dispensare in ciò che essa commanda; ma ancora per l'espressa definizione del Concilio Trentino can. III. Sess. XXIV. e ciò (per iscansare quì un'altra questione) almeno riguardo a quegli impedimenti, che addottò o formò la Chiesa istessa per i suoi fedeli seguaci. Dunque il fatto delle dispense non dimostra il diritto; ma bensì almeno

no fà vedere ne' ministri della civile potestà un' ignoranza de' proprj e degli ecclesiastici diritti. E' forse questo il primo esempio de' passati secoli? Gli amministratori dell' autorità civile non sono infallibili nè quanto alla dottrina, nè quanto ai fatti. Molto meno è vero, che la Chiesa di Gesù Cristo abbia mai col silenzio approvata ne' medesimi Sovrani l' autorità di dare simili dispense; come si dimostrerà fra poco §. §. x. e xI.

§. VIII.

E poi sorprendente la franchezza, con cui l' autore afferma in III. luogo, che i Cristiani de' primi secoli abbiano contratti i loro matrimonj, secondo le leggi secolari delle nazioni, cui essi appartenevano. Se a lui basta l' asserire per avere una dimostrazione a favore, credo che a buona logica a me pure basterà il negare per averne una dalla mia parte. Forse ei s' appoggia al preteso silenzio della storia. Ma la storia è tutta a nostro vantaggio. Se si parli de' monumenti dei primi tre secoli della Chiesa, questi acquistano tutta la forza, combinandoli, come commanda la critica, con quelli de' secoli posteriori; e questi sono poi dell' ultima evidenza. Tale è il testo di S. Ignazio (*Epist. ad Polycarp.* n. 5.) *decet ut sponsi & sponsæ de sententia Episcopi conjugium faciant, quo nuptiæ sint secundum Dominum, & non secundum cupiditatem*. Che bisogno v' era, che i Cristiani contraessero il matrimonio *de sententia*, o *de arbitrio Episcopi* (che in quest' affare è lo stesso) se dessi lo contraevano secondo le leggi della nazione? Se tutti i matrimonj loro erano leciti e validi, quando erano contratti a tenore delle leggi nazionali, dunque tutti erano *secundum Dominum*. Che nel testo di S. Ignazio le parole *de sententia Episcopi* debbano intendersi di leggi ecclesiastice, l' abbiamo chiaro da Atenagora, il quale parlando a M. Aurelio Imp. (*Apolog. pro*

 Chri-

Christiau.) gli disse; *Nos spe vitæ æternæ freti præsentem hanc, ejusque delicias, animæque voluptates contemnimus. Itaque uxorem suam unusquisque nostrum reputat, quam secundum approbatas nobis leges duxerit*. Non avrebbe alcuna forza questo sentimento, se le leggi permissive de' Gentili non fossero per i matrimonj incentive di voluttà, e se i Cristiani non avessero avute leggi sue particolari cioè ecclesiastiche, che regolavano i matrimonj secondo la santità dell'evangelica legge. Tertulliano, che appartiene al secondo e terzo secolo, fà menzione dell'impedimento del matrimonio a titolo di Religione, il quale impedimento non era ancora comparso nelle leggi civili: *Coronant* (dice *de Coron. Milit.* cap. XIII.) *& nuptiæ sponsos, & ideo non nubimus ethnicis, ne nos ad idololatriam usque deducant, a qua nuptiæ apud illos incipiunt*. Impedimento, che nasce chiarissimamente dalla natura stessa della Cristiana Religione; e perciò stabilito dall'Apostolo, nell'ipotesi, che il conjuge infedele non voglia abitare col Fedele, senza disturbarlo dall'osservanza della vera Religione di Cristo. S. Basilio, Padre del IV. secolo fà menzione di leggi non recenti, ma antiche frai Cristiani, riguardo all'impedimento di affinità, che ancora non era promulgato dagli Imperatori: e tali leggi sono da lui caraterizzate *maximi momenti*, perchè *sanctiones illæ* (dice *Ep. ad Diodor.*) *a sanctis viris nobis sunt traditæ*; *Est autem hujusmodi* (lex) *si quis affectu immunditiæ correptus ad illicitam duarum sororum communicationem exorbitaverit, id neque conjugium esse censendum, neque talem ad ecclesiasticum cœtum esse admittendum prius, quam a se invicem dirimantur*. Quì s'osservi, che si parla d'impedimento dirimente, benchè sia solamente chiamato illecita, e non invalida quella communicazione; d'onde ne viene, che non vale per interpretare i testi de' più antichi Padri la

di-

distinzione introdotta di poi di illecito, e di invalido. Era quella communicazione illecita, perchè era vietata al Cristiano come invalida quanto al contratto nuziale. Parimente nel Concilio Neocesariense dell'anno 314. si commanda la dissoluzione di un tale invalido matrimonio fra gli affini.

§. IX.

Il Sig. Ab. Iturriaga nel capo IX. della sua opera riporta e questi monumenti, e tutta la Tradizione de' secoli posteriori, la quale dimostra avere avuto i Cristiani leggi proprie per il matrimonio, ed anco leggi antichissime, con cui erano avanti l' età degli Imperatori Cristiani costituiti impedimenti dirimenti il matrimonio. Non tutti que' monumenti sono della chiarezza, che ora si desidera frai Teologi, che disputano sopra un punto di questione; ma que' testimonj posti al confronto cogli altri ne ricevono egual forza, che i posteriori chiarissimi. In questi parlandosi di tali leggi ecclesiastiche, non si citano come di nuova istituzione, ma come già da molto tempo esistenti nella Chiesa. Questa ha conservato sempre il medesimo spirito di dottrina dommatica e disciplinare; e certi punti gravissimi di disciplina sono sempre stati i medesimi nella Chiesa; e tali sono stati i primarj impedimenti del matrimonio. Dunque stando io solamente ai riferiti monumenti, egli è evidente, che gli Cristiani della primitiva Chiesa non contraevano i matrimonj giusta le diverse leggi secolari delle nazioni, in cui essi vivevano; ma che erano soggetti alle particolari leggi della Chiesa in questa materia. Il N. A. si è dimenticato del Vangelo nella sua azardata asserzione. G. C. e l' Apostolo avevano già esercitata quest' autorità contro l' abuso delle leggi civili di que' tempi. Quindi il Sig. d' Hericourt (nel suo trattato delle leggi ecclesiastiche di Francia) autore d' assai maggior merito del nostro Milanese, e

 scrit-

ſcrittore non ſoſpetto d'adulazione agli Eccleſiaſtici, dice, che l'autorità di G. C. e dell'Apoſtolo in queſta materia è ſtata ereditaria ne' loro ſucceſſori. Recherò più opportunamente le di lui parole nella Propoſizione vI. §. x. e ſegg. Adunque è ben temeraria e falſa la propoſizione dell'A. Milaneſe, con cui egli afferma, avere i primi Criſtiani contratti i loro matrimonj, ſecondo le civili leggi delle nazioni.

§. X.

Di qui primieramente ſi ſcorge, eſſere falſa l'aſſerzione IV., cioè che la Chieſa non abbia ripugnato ne' primi ſecoli ai matrimonj contratti, ſecondo le leggi civili, nel ſenſo dell'autore. La coſa è evidente, e non richiede ulteriore dimoſtrazione. E' falſo ancora, che ne' tempi poſteriori la Chieſa iſteſſa non abbia mai fatta oppoſizione all' abuſo delle leggi civili, riſguardanti il matrimonio, ed alle diſpenſe date dalla poteſtà civile, riguardo agli impedimenti matrimoniali o ſtabiliti o addottati dalla medeſima Gerarchia eccleſiaſtica. Quanto alle leggi, per dimoſtrare falſo quel *mai* del N. A. baſterà ricordare, che il Diritto civile permetteva le nozze frai conſobrini; ma l'Eccleſiaſtico le irritò: il Jus civile al contrario teneva per nulli i matrimonj de' ſervi; e l' Eccleſiaſtico lo ha confermato per valido. Leggaſi sù di ciò il tit. II. *de Sacramentis* nelle egregie iſtituzioni Canoniche del Sig. Avvocato Devoti. E' notiſſima ancora l'oppoſizione, che la Chieſa ha fatto al Diritto civile, nel numerare i gradi di parentela, diverſamente e più legitimamente di quel che abbia fatto la poteſtà civile, la quale in queſta legislazione ebbe prima in veduta la ſucceſſione delle eredità; d'onde ne ſegue vietati dalla Chieſa i matrimonj in un grado di più di quello, che lo vietaſſero, e lo vietano le leggi del ſecolo. Per togliere quel *mai* ſono in abbondanza queſti ſoli eſempj.

Fal-

§. XI.

Falsissimo è ancora, che la Chiesa non siasi mai opposta alle dispense matrimoniali date dalla civile potestà. Fra molti esempj, che potrei quì recare, se volessi fare sfoggio d'erudizione, mi contenterò d'alcuni pochi, per ismentire la proposizione dell'autore Milanese. In questo genere però d'esempj, io computo tutti quelli, cui ripugnò la Chiesa per non essere stati contratti i matrimonj, secondo le sue leggi. Io disputo contro un autore, che non ammette la simultanea potestà ecclesiastica colla civile in questa materia; perciò annullando la Chiesa matrimonj contratti in qualunque nazione contro le leggi ecclesiastiche, ne segue che essa abbia esercitata la sua autorità contro l'abuso della civile, o tacita o espressa. Adunque è noto dagli ecclesiastici monumenti, che il R. P. Vigilio interrogato dal Re Teodoberto per un matrimonio da lui, o da un tal Franco contratto colla moglie del fratello defonto, lo dichiarò nullo; e Teodoberto riconobbe la legitima autorità del R. Pontefice. Gregorio V. nel Concilio Romano l'anno 998. sciolse le nozze di Roberto Re di Francia contratto già con Berta figlia di Conrado Re di Burgondia per cagione d'un canonico impedimento. Voleva Baldovino Conte di Fiandra dare Matilde sua figlia per moglie a Gulielmo Normanno, di cui essa era parente in terzo grado; ma S. Leone IX. non v'acconsentì; che anzi avendo Gulielmo disprezzato il divieto del S. Pontefice, questi mise tutta la Neustria nell'Interdetto. Arrigo Re di Castiglia aveva sposata Malfrada, sorella d'Alfonso Re di Portogallo, ma essendovi il canonico impedimento di consanguinità, Innocenzo III. ne sciolse quel matrimonio. Molt'altri simili esempj si possono vedere raccolti dall'Iturriaga cap. XI. del suo *Avvocato Pistojese*, illustrati da lui con opportune osservazioni, e difesi, ov'era biso-

ſogno, dalle ſtiracchiature dell' Abbatino Neſti. E' pertanto una ſolenne falſità o formale o materiale dell'A. Milanſe, che la Chieſa non ſiaſi mai oppoſta ai matrimonj contratti con impedimenti canonici, e approvati dalla civile poteſtà.

§. XII.

Che neppure oggi la Chieſa ſi opponga, (che è l' aſſerzione v.) alle diſpoſizioni civili irritanti alcuni matrimonj, queſta è un'altra impoſtura, ſorella germana delle antecedenti. L' aſſerzione và a cadere ſui matrimonj de' figli di famiglia fatti ſenza il conſenſo de'genitori; impedimento ſtabilito nel Regno Cattolico di Francia. Ma una tal legge, ſecondo i principj già altre volte dichiarati in quella nazione, non ha per oggetto ſe non gli effetti civili, ſe ſi prenda la legge in tutta la ſua generale proibizione; e per quegli effetti la Chieſa non può contraſtare, nè mai contraſterà colla poteſtà de' Sovrani. Che ſe ſi oſſervino le limitazioni di tal legge, (ſebbene anco ſi voleſſe irritante il vincolo nuziale) ſi vedrà che le ſuddette limitazioni vanno poi a concorrere con impedimenti poſti già dalla legge naturale e canonica. Leggaſi *il* Sig. d' Hericourt (*Loix Eccleſiaſtique du Mariage, part. troiſiem Chapitr. V. art.*2. n. 74.) Adunque non ha motivo la Chieſa di farvi oppoſizione, anzi di lodare la ſaggia condotta di chi pone al contratto civile, ed al Sacramento del matrimonio le neceſſarie cautele, onde rieſca conforme alle leggi della Chieſa iſteſſa. E' da conſultarſi sù queſto punto la diſſertazione di Muſcettola, *de Sponſalibus, & Matrimoniis, quæ a filiis-familias contrahuntur, parentibus inſciis, vel juſte invitis*, illuſtrata di dottiſſime annotazioni del gran Mazochi. Si può leggere ancora l' Iturriaga cap. XI.

Che

§. XIII.

Che poi la Chiesa siasi opposta alle disposizioni della autorità civile per fini politici, come porta l'asserzione vI. ella è una galenterìa del secolo illuminato; è una conseguenza, che come figlia ha la natura stessa dell'errore, da cui è stata generata. Non v'era altra risposta più acconcia per tenere conformità nell' erroneo sistema, che ha il primario scopo di abbattere, se fosse possibile, l'autorità della Chiesa. Ma ciò sarà possibile, quando il latrare de' cani potrà far discendere dal Cielo a terra la Luna. Se fù politica ne' Romani Pontefici, o soli o uniti con un Concilio a scommunicare Sovrani, perchè ne' loro matrimonj non osservarono le leggi della Chiesa, e non vollero ascoltare le di lei minaccie; sarà stata adunque politica de' medesimi Sovrani, il sottomettere poi finalmente il collo al giogo di quell' obbedienza, che per legge di Religione professano i medesimi alla Chiesa istessa. Politica di quà, politica di là. Egregiamente. Ma questa da' nostri moderni non è chiamata nè Religione, nè politica, ma codardaggine, ignoranza, e viltà de' Sovrani; cioè fanno onore ai gloriosissimi antecessori de' Prencipi, di cui sono legitimi sudditi, e nemici infensissimi. La Chiesa tollera con infinita pazienza questi ribelli figlj; ed i Sovrani procurano d'imitare la loro veneratissima Madre, la Chiesa. Ma è ben da riflettere, che Iddio ha promessa l'infallibilità e la perpetuità alla Chiesa, che se non goderà una pace e tranquillità stabile, avrà ciònonostante indeffettibile il suo Regno, cui alla fine saranno trofei di gloria i suoi stessi nemici.

§. XIV.

Dalle cose dette di sopra §. vI. si scorge la falsità dell'asserzione vII., cioè che la Ciesa non abbia mai stabiliti impedimenti dirimenti, ma solo im-

pedienti il matrimonio. Perdoni l'autore, queste sono espressioni analoge all'impegno del sistema, ma che sarebbero assai più onorevoli a persone dispensate per l'età, o per la debolezza dal digiuno quadragesimale. G. C. è stato il primo, come fondatore della sua Chiesa a stabilirne, l'Apostolo colla di lui autorità il secondo, ed i loro successori dipoi, i quali ne hanno costituiti degli impedimenti avanti, che si fossero inventati da' Sovrani Cattolici, e impedimenti tali, che rendevano adultere e fornicarie le congiunzioni fatte contro tali impedimenti. E ciò non solo; ma la Chiesa ha annullati impedimenti posti dall'autorità civile, e ne ha formati altri contro le concessioni della medesima autorità; e finalmente ha esercitato il suo divino potere, con punire acremente e proporzionatamente i trasgressori, dopo d'avere sciolti i loro matrimonj contro le leggi canoniche contratti. Altro non vi vole, che il mio naturale flemmatico per non rispondere in altra maniera, a chi tanto s'abusa della pazienza altrui, del titolo di Teologo, e di quello ancora di Cristiano.

§. XV.

Ma tali impedimenti dirimenti furono dalla Chiesa stabiliti coll'autorità regia, che implorò nel formargli (questa è l'asserzione VIII.) e così da Lei ne furono date le dispense. Si lodi il nostro Milanese; almeno questa difficoltà è da persona, che è passata al grado di pubere. La Chiesa adunque ha implorato l'ajuto della civile potestà, perchè vietasse alcuni matrimonj, e formando essa impedimenti dirimenti, v'ha aggiunta la formola, *quia hoc prohibent divinæ & sæculi leges*. Egregiamente; ma ciò non ha sempre costumato la Chiesa; qualche esempio soltanto se ne può produrre, e non mai provare l'uso costante. Ciò proverebbe in buona logica, che qualche volta la Chiesa ha avuti de' giusti motivi di fare così; e

che

che nel resto ha assolutamente usato della sua propria originaria autorità, senza bisogno d' ajuto della civile. Anche la potestà civile deve essere prottetrice dell' ecclesiastica; e la Chiesa ha usato d' un suo diritto nell' implorarne l' assistenza. Se vogliasi stare soltanto alla corteccia de' fatti e delle parole, saremo in pari causa cogli avversarj; ma se un pò più attentamente si esamineranno i fatti e le parole, vedremo la causa tutta a favore della Chiesa. Dimostro la prima di queste due proposizioni. Anche il Re di Francia, per mezzo de' suoi oratori, pregò il Concilio di Trento, acciò volesse colla sua autorità invalidare i matrimonj clandestini, e quei de' minori, fatti senza il consenso de' loro parenti. Nel primo punto della richiesta di una potestà fatta all' altra, siamo in equazione perfetta. Per l' altro sentiamo prima Giustiniano, il quale (*Novel.*83.) disse: *ipsas leges post canones, & ad illos sovendos edi*: pochissime, ma concludentissime parole. Carlo M. che era non meno di Giustiniano, uomo di gran talento, di coraggio, e d' amore della sua autorità, per ragione di varie leggi da lui formate, scriveva: *quia sic Gregorius sensit*; e nel Capitolare VII. del lib. V., trattando del matrimonio de' consanguinei non citava o Teodosio o Giustiniano, ma scriveva *juxta constituta SS. PP.*, *& juxta decreta canonum*: così sulla soluzione del matrimonio da lui vietata ad alcune persone (cap. 8.) aggiugneva: *quia sic Gregorius sensit*. Altri Re hanno fatto uso di simili formole. Dunque anco per il secondo punto stiamo in perfetta eguaglianza. Laonde se l'argomento prova a favore de' nostri contradittori, prova egualmente affatto per noi ancora: e perciò se tanto è sottratto, quanto fù posto, l' argomento loro rimane un bel zero. Ma questo tale rimane in realtà per loro; e poi resta tutta la somma a favore de' nostri conti, quando dalla cortec-

teccia de' fatti e delle parole si faccia passaggio alla loro sostanza; che è la seconda proposizione da dimostrare. Primo il Concilio di Trento non solo non volle accordare l'impedimento dirimente per i matrimonj de' minori, contratti senza il consenso de' parenti; ma (cap. 1. *de Reform.* sess. XXIV.) anatematizzò coloro, *qui falso affirmant, matrimonia a filiis-familias sine consensu parentum contracta irrita esse, & parentes ea rata vel irrita facere posse*; quantunque, come pocanzi accennai, fossero dallo stesso Concilio stimati illeciti. E a questa definizione hanno inchinato il loro capo i Cristianissimi Sovrani, esempj di vera pietà e religione. La Chiesa al contrario non implorò l'autorità legislativa de' Prencipi, ma la forza loro, come de' protettori de' canoni; e tali si protestarono Giustiniano, Carlo M. &c. che riconobbero la loro dovuta soggezione alla Chiesa istessa; implorò la loro forza, quando la credette necessaria ed opportuna. Del resto conoscendo essa la sua originaria autorità, commandò coi più forti mezzi somministratile dal suo fondatore G. C. l'osservanza delle sue leggi, non eccettuandone i Sovrani, e adoperò i medesimi mezzi validissimi per un Cattolico, cioè le pene e censure canoniche contro i trasgressori di qualunque condizione, e contro i Prencipi istessi in questa materia matrimoniale; come di sopra §.xI. osservammo. E ciò quanto ai fatti. Quanto alle parole, la finiamo presto. Non si troverà mai, che la Chiesa universale abbia per unica ragione delle sue leggi recata solo l'autorità civile; come Giustiniano e Carlo M. per unica ragione delle loro hanno soltanto onorevolmente portata l'autorità ecclesiastica. Adunque a noi è rimasta la somma intiera, agli avversarj il nulla.

§. XVI.

Finalmente dell'autorità de' Prencipi sul civile contratto del matrimonio, ne parlerò di proposito nella

nella Proposizione, che segue. Questo è l'unico argomento, sù di cui alla fine i nostri contraddittori piantano tutto il loro sistema, e quello per cui rovesciano tutto il mondo, danno interpretazioni tali alle leggi latine, che se ne arrossirebbono i poveri grammatici; ma quel che è peggio, è desso l'argomento, con cui tentano di rovesciare tutta l'autorità della Gerarchia ecclesiastica, formata non da Allessandro, o da Giulio Cesare, ma da G. C. Dio e Uomo. Non s'accorgono essi, che la ragione del contratto civile, non è in buona metafisica una ragione, che contrasti l'esistenza de' Canoni Trentini, ma che di fronte se la piglia contro l'equità de' medesimi canoni già da me dimostrati dommatici; e perciò dovrebbero da' nostri contradittori essere venerati come prodottti dell' infallibile sapienza di quel Dio, che finalmente *loquetur ad eos in ira sua, irridebit eos, & subsannabit eos.*

PRO-

PROPOSIZIONE VIII.

E' falso, che nel Sacramento del Matrimonio il contratto del vincolo nuziale sia un contratto di sua natura soggetto alla civile potestà.

§. I.

SI renda a' nostri avversarj tutta quella parte di giustizia, che loro è dovuta. Hanno essi fatta tutta la violenza, che è stata loro possibile al Concilio di Trento, ai canoni degli altri Concilj, alle decretali de' Papi, alle leggi Imperatorie, perchè si sono trovati oppressi dal peso dell' argomento di ragione, che son per esporre con i più vivi colori, che essi hanno mai saputo trovare nella metafisica e e nella eloquenza. L' amico dell' autore Milanese, che ho preso primariamente a confutare, scrive pag. 84. *E chi può negar mai, che il matrimonio non sia il solo, ed il più gran fondamento della società civile, e la popolazione il più grande ed interessante oggetto de' Prencipi? Se è così*, prosegue egli, *ed a chi, se non ai Prencipi stessi appartener deve il diritto di stabilir tutto ciò che attesi i luoghi, i tempi, e le circostanze possa risguardare la validità ed invalidità di questo contratto nuziale?*

§. II.

Altri moderni dicono, che il matrimonio è un contratto; che la di lui essenza non è un Sacramento; ma che vi passa una essenziale differenza fra il Sacramento ed il contratto, non essendo stato istituito il Sacramento se non a fine di santificare il contratto, in maniera che prima è necessario il contratto, acciò poi vi possa essere il Sacramento: che il divino Redentore non ha spogliato i Sovrani del loro naturale diritto sopra i contratti; poichè egli ci assicura

cura, che il regno suo non è di questo mondo, e che non è venuto a fare verun cambiamento nell'ordin civile. Così la discorre parimente l'amico dell'A. Milanese pag. 54. *Nella dottrina di G. C. ... si trova forse una sola massima, dalla quale si rilevi, che un tale diritto di giudicare de' contratti civili sia stato alla Chiesa concesso; si trova forse un solo principio, che anche indirettamente tenda a ledere la giurisdizione, e le prerogative della sovrana potestà? Anzi io trovo, che il Prencipe istesso è un ministro di Dio in tutto ciò, che risguarda il maggior bene della Repub.*

§. III.

Non sò se si possa con maggior vigore proporre la difficoltà. Ma si sforzino pure i nostri contradittori a darvi il maggior peso, che sia loro possibile. Più sprofonderanno questa obiezione, più ancora profonda faranno la fossa, ove restare insieme col loro argomento sepolti. Un pò di quella logica, che alle volte sfugge anco i grandi ingegni, lo dimostra chiaramente, sì per parte della potestà civile, che per parte dell'ecclesiastica. Il contratto del matrimonio, in una parola è il solo, ed il più gran fondamento della società civile, la popolazione è il più grande ed interessante oggetto de' Prencipi. Dunque è moralmente impossibile, che i Prencipi sieno convenuti, anche solo per la maggior parte, a prestare alla Chiesa un espresso, o un tacito consenso, con cui spogliando se stessi dell'esercizio di stabilire impedimenti, e dispensarne, ne lasciassero tutto il pensiero alla Chiesa istessa, sottomettendovisi per fino se medesimi, come a legge di Religione. L'autore Milanese pag. 47. confessa, che la Chiesa è in possesso d'una tale facoltà per la pietà e liberalità de' Prencipi. Il confessano altri pure. Ma quì non si tratta di permettere in qualche caso straordinario alla Chiesa quella facoltà; si tratta di tutti i Prencipi Cattolici

ci, si tratta del tutto, e del sempre, o assolutamente, o almeno finchè perseverano le stesse circostanze. Non voglio quì porre in questione la liberalità e la pietà di molti Prencipi de' passati secoli. La natura dell' affare, quale è descritta da' nostri contraddittori, non permette di supporre una tale rinunzia. Se il matrimonio è il solo ed il più gran fondamento della società civile, e se la popolazione è il più grande ed interessante oggetto de' Prencipi; dunque permettendo essi alla Chiesa quella facoltà sui matrimonj, avrebbono rinunziato tutto il più interessante pensiero dell' impiego, in cui sono ministri di Dio. Questi ha distinte le due potestà civile ed ecclesiastica, assegnando a ciascuna gli oggetti, cui debbano i ministri dell' una e dell' altra occupare tutta la loro sollecitudine; come si dimostrerà nella seguente Proposizione. Secondo i principj de' nostri avversarj capirono da prima i Sovrani, che a loro toccava il disporre totalmente de' matrimonj. Dunque i loro successori non erano all' oscuro della sua autorità, del suo primario dovere. E si dovrà dire, che poi tutti i cattolici Sovrani abbiano rinunziato alla primaria loro obbligazione di pensare al matrimonj de' sudditi? cioè alla fondamentale costituzione della Repubblica? Dico di bel nuovo, quì si tratta di tutti i Prencipi cattolici, del tutto di questa fondamentale autorità, e del continuo esercizio della medesima. In buona metafisica non è possibile una tale rinunzia, ov' è la cognizione (e certo v' era) d' un obbligo fondamentale d' un ministero sovrano. Se passiamo poi alla considerazione di tanti Prencipi, che hanno contrastato alla loro benigna, e venerabile Madre la S. Chiesa de' punti d' autorità minori di quello; sempre più moralmente comparisce impossibile una siffatta rinunzia. Se di più si consideri l' esempio di qualche Prencipe, che anco in questa materia ha ri-

ripugnato alla Chiesa, che era (per parlare col vocabolario de' nostri avversarj) in possesso di tale autorità; e se si rifletta, che un tale esempio è di sua natura validissimo a fare de' proseliti, che possono quel che vogliono, pure non ha fatto seguaci, è rimasto o solo o quasi solo; maggiormente ancora resta convalidata la nostra osservazione dell' impossibilità morale di una tanta rinunzia. Di simili rinunzie fatte dalla civile potestà non v' è esempio, nè vi può essere; poichè qui si parla d' una materia la più interessante l' umana società. Adunque per la parte de' Prencipi è incredibile la supposta rinunzia.

§. IV.

Molto ancor meno è credibile, secondo i nostri principj, e quegli de' nostri contradittori, se si consideri la natura della Chiesa universale. Ella conosce infallibilmente i limiti della sua potestà; quella rinunzia de' Prencipi non potè nascere se non da un consenso tacito de' medesimi; il consenso espresso è un sogno: l' ammettere passata nella Chiesa una tale autorità per consenso tacito de' Prencipi, è lo stesso che dire la Chiesa usurpatrice dell' autorità sovrana, è un ammettere l' impossibile; come nella Proposizione III. §. VII. ho di già dimostrato. Dunque considerata la natura della Chiesa non è possibile una tale usurpazione della medesima; poichè in questo gravissimo affare non è possibile nella Chiesa universale unicamente il possesso senza il diritto di quella autorità. Inoltre se la Chiesa con infallibilità conosce le materie di sua giurisdizione, conosce egualmente le materie della civile potestà. Avrebbe dunque la Chiesa infallibilmente conosciuto, che Iddio autore d' ogni potestà, aveva data a' Prencipi del secolo l'autorità di stabilire i matrimonj, ed avrebbe insieme non solo colla pratica, ma colla teorica ancora de' Canoni Trentini contradetto alla sua divina cognizio-

zione. Non ho tanto ſtomaco da digerire ſiffatte contradizioni. Tralaſcio molt'altre di ſimili conſeguenze, cui potrà riflettere l'attento leggitore, purchè egli ſi ponga avnti gli occhi la ptttura dell'obiezione, e la confronti colla natura ed eſſenza della Chieſa di Gesù Criſto, cioè della Chieſa univerſale retta coll'infallibilità dello Spirito Santo. Laonde nè per parte della Chieſa, nè per quella della Repubblica è aſſolutamente poſſibile, che i Prencipi, ſe foſſe loro originaria l'autorità, di cui diſputiamo, aveſſero mai rinunziato a qualunque altra poteſtà queſto ſacro depoſito della loro dignità, loro confidato da Dio.

§. V.

Riſpondano pure (non ho io difficoltà a ſuggerire loro la riſpoſta) riſpondano pure i noſtri grazioſi metafiſici, che i Prencipi hanno creduto meglio laſciare queſt'incarico alla Chieſa, acciò i Cattolici loro ſudditi collo ſpirito della Religione, e della venerazione verſo i ſagri miniſtri, aſſai più facilmente adempiſſero le leggi Imperatorie; che ciò non oſtante invigilavano gli ſteſſi Prencipi acciò i Veſcovi foſſero fedeli amminiſtratori dell'autorità loro conceſſa; e che anco la Chieſa ha ſempre uſato d'implorare il forte ajuto della civile poteſtà, perchè foſſero eſattamente oſſervate le ſue proprie leggi, di cui aveva eſſa ricevuto da Dio il ſacro depoſito, onde per mantenere quella amabile e neceſſaria armonia fra le due poteſtà, che finalmente per divina iſtituzione collimano allo ſteſſo fine dell'eterna felicità, hanno anche i Sovrani voluto legare col vincolo ſacro della Religione le loro leggi matrimoniali, che ſono il primario fondamento dell'umana ſocietà. Poſſo dire di più, per fare l'avvocato a'miei contradittori? Sfido loro ſteſſi a recare prove più luminoſe in favore della cauſa, che con tanto fervore s'impegnano a difendere.

Ma

§. VI.

Ma la verità, che io ho preso a patrocinare, nulla teme di queste, e di qualunque altra mai più luminosa riflessione. Se per lo nobilissimo ed utilissimo titolo di Religione hanno lasciato i Prencipi alla Chiesa la costituzione del matrimonio, che è il fondamento della società; perchè non hanno per lo medesimo motivo commessi alla Chiesa istessa altri affari, che dopo questo sono della massima importanza alla Repubblica? Per esempio, perchè non hanno ai sacri ministri data la cura delle gabelle, e simili altri pesi, al suddito gravissimi, che dovrebbono col pensiero di Religione divenire assai leggieri, ed assai più utili al Prencipe? Dopo il matrimonio questo è il punto più interessante la sussistenza della società e del Prencipe istesso, e sarebbe stato di minor perdita de' Prencipi in comparazione del primo, Eppure non pensarono mai i Prencipi piissimi a questa rinunzia. Potevano pure invigilarvi, come in ipotesi de' nostri metafisici, invigilavano alla condotta de' matrimonj? Chi ha tanta docilità, che non vedendo la rinunzia di questo, si possa persuadere della cessione dell' altro, sen viva pur quieto; che per lui nulla serve il disputare. La pietà, la liberalità de' Sovrani verso la Chiesa universale non è mai giunta alla rinunzia di quel punto di loro giurisdizione; dunque non è mai stata loro propria quell'autorità sui matrimonj, che dicono rinunziata da essi alla Chiesa. La pietà e liberalità loro verso la Religione, doveva prima rispettare il sacro deposito di quell'autorità loro da Dio affidata, come fondamentale, per lo governo della Repubblica, se mai l' avessero dal medesimo Dio ricevuta. Nè mai sarà credibile, che tutti, e per tanti secoli, e coll' intenzione del sempre nelle stesse circostanze, non abbiano mai conosciuto il peso primario, annesso alla loro autorità, che divina si può appellare. Molto

 me-

meno poi è credibile; che la Chiesa, la quale infallibilmente conosce i diritti e i pesi primarj de' Prencipi, abbia così universalmente accettato da loro ciò che essa conosce essere di primario dovere de' medesimi. La Chiesa quantunque piena di equità e giustizia, pure come benigna Madre deve mostrarsi sempre tale anco quando punisce i pertinaci ed i ribelli suoi figlj. Perciò ha diritto d' implorare il braccio del Prencipe, per tenere in dovere il suddito cristiano; ond' ella in ciò fare non rinunzia ad una sua originaria autorità, che anzi esercita un diritto nell'atto, che implora le forze del braccio secolare con quella moderazione, che a lei prescrivono le proprie leggi. V' è più da obbiettare? Mi farò sempre un pregio di rispondere a chi vorrà.

§. VII.

Finora ho risposto *ex absurdo* alla metafisica ragione, recata da' nostri avversarj. Conviene ora accostarmi più davvicino, per soddisfar loro direttamente. Ma quì prima richiamo, quanto dissi più volte sull' obbligo del Cattolico, di rinunziare alle apparenti difficoltà, dimostrata che sia l' esistenza d' un domma; come io ho dimostrato già essere domma, la potestà propria della Chiesa sugli impedimenti dirimenti il matrimonio. La difficoltà, che imprendo a sciogliere, non è contro l'esistenza del domma, ma bensì contro la natura e l' equità, perciò contro l'essenza del medesimo. La difficoltà non è nuova; fù già proposta, come altrove osservai, nello stesso Concilio di Trento. In esso eravi il fiore de' talenti acutissimi di quel secolo, eranvi tutti i regj oratori, sollecitissimi nel difendere i diritti de' loro Sovrani; eppure fù computata per nulla: non si sà dalla storia, che tale difficoltà facesse alcuna breccia in que' Padri, e Teologi dottissimi, e ne' regj ministri, che non ignoravano nè la Filosofia, nè i diritti civili de'

Pren-

Prencipi. Onde solo per urbanità verso de'nostri censori, dirò il mio qualunque parere. Del matrimonio abbiamo nel N. T. il testo di S. Paolo *ad Ephes.* cap. v. *Sacramentum hoc magnum est; ego autem dico in Christo & in Ecclesia*. Abbiamo tutta la Tradizione, che conferma la verità di questo Sacramento e della sua mistica significazione. Si deve dedurre da questi monunenti la risposta. Nel suddetto capo v. *ad Ephes.* in cui il matrimonio è chiamato Sacramento, si citano quelle parole dette da Cristo presso S. Matteo cap. XIX. v. 5. & seq., cui precedono queste altre: *Non legisti, quia qui fecit hominem ab initio, masculum, & fœminam fecit eos, & dixit* (v. 5. ciò che presso l'Apostolo *ad Ephes.* è v. 31.) *Propter hoc relinquet homo patrem & matrem, & adhærebit uxori suæ; & erunt duo in carne una... quod ergo Deus conjunxit, homo non separet*. Quì si parla del contratto naturale del matrimonio; ma l'Apostolo parlando di questo dice poi immediatamente: *Sacramentum hoc magnum est &c.* perciò posta ancora qualunque opinione de' scolastici, possiamo e dobbiamo dire elevato alla dignità di Sacramento non il contratto civile, ma il naturale; e siccome questo dà la materia al contratto civile nella Repubblica, così il medesimo dà la materia al Sacramento nella Chiesa. E' di diritto naturale la società religiosa, e lo è anco la civile. Ma alcuni diritti, come quello del matrimonio, sono stati da Dio riservati alla società religiosa, ed altri alla civile; come sarà manifesto dalla Proposizione IX. Fra poco §. XI. e segg. dimostrerò ancora, essere affatto assurda l'opinione, di chi pensa essere elevato da G. C. a natura di Sacramento il civile contratto del matrimonio.

§. VIII.

Risponderanno forse, che l'uomo prima nasce alla società civile, che alla cristiana; che Gesù Cristo

 ha

ha fatta materia del Sacramento il matrimonio civile, qualunque sia la legge dello stato, purchè non contradica a quella di Gesù Cristo medesimo, onde non osta alla natura di Sacramento la diversità delle leggi civili, che non ripugnino in nulla alle evangeliche; e che finalmente in ogni Repubblica i contratti, sebbene abbiano l'origine dalle leggi di natura, pure sono tutti soggetti alle civili ancora, e massime questo nuziale contratto, che è il fondamento dell'umana società, e da cui dipende l'utile e necessaria amministrazione della Repubblica. Pertanto chi è nato suddito, dovrà portare al Sacramento il contratto legitimo, secondo le leggi civili. Quì pure ho fatto l'avvocato a' miei competitori.

§. IX.

Ora il farò a me stesso; e dico primieramente che G. C. come Uomo Dio era ben padrone di fare materia d'un Sacramento non il contratto civile, ma il naturale. E di questa questione ne parlerò più a lungo nella Proposizione, che segue. Ma da tutta la Tradizione della Chiesa cattolica è provato, che Gesù Cristo abbia data la dignità di Sacramento al naturale contratto del matrimonio; dunque io devo stimare, che questo, e non il civile sia materia Sacramentale. La ragione da me recata, di qualunque grado essa sia, ha forza di contrastare con quella degli avversarj; perciò essi non vi possono fare tutto il loro fondamento. Adunque l'uomo nasca o prima o poi alla società civile, ei non porta al Sacramento ciò, che da questa dipende, ma bensì per divina istituzione vi porta quel che nasce da un diritto di natura, che è assai anteriore a quello della società. Così questo Sacramento conviene con tutti gli altri nella materià; giacchè non v'è Sacramento, che non abbia materia se non dall'ordine naturale, e per nulla modificata dall'ordine civile. Quale è mai la modificazio-

zione, che dalla poteſtà civile ha il Batteſimo, ha la ſacra Ordinazione, hanno gli altri Sacramenti?

§. X.

Ripiglio l'argomento de' noſtri avverſarj. Che l'uomo naſca prima alla ſocietà civile che alla criſtiana, qual ragione è queſta mai a loro favore? Io anzi la veggo contraria; maſſimamente poi, ſe ſi congiunga coll' altra condizione poſta nell' argomento, cioè, che anche il Prencipe cattolico debba conformare le ſue leggi matrimoniali a norma del Vangelo. Un pò di quella logica, che ormai diventa un'anticaglia, ne dà la dimoſtrazione tanto chiara, che nulla più. Naſca l'uomo da parenti criſtiani o non criſtiani ſotto d'un Prencipe cattolico, in qual coſa mai è a lui veramente ſoggetto, finchè non ha l'uſo di retta ragione? Siccome vero Prencipe è quegli, che può attualmente commandare, e sforzare altrui ad eſeguire i ſuoi commandi; così vero ſuddito è quegli, che può attualmente ubbidire, ed eſſere sforzato ad ubbidire a' medeſimi. Ora ſi conſideri l'uomo nato, finchè non ha l'eſercizio della ragione; e ſi giudichi quale ſoggezzione può mai avere al Prencipe. Quando adunque naſce l'uomo ſotto d'un cattolico Prencipe, non può queſti impedirgli, anzi per obbligo di ſua Religione deve procurare, che ei ſia battezzato, cioè che entri nella ſocietà criſtiana che diventi membro di quella ſocietà, la quale ha le ſue leggi particolari, indipendenti affatto dalle civili, di quella Repubblica, dal di cui ſiſtema formato da Criſto S. N., viene tolto l'abuſo della poteſtà civile; perciò non può impedire, che anzi deve procurare il cattolico Sovrano, che quell' uomo, il quale prima naſce, in ſuppoſizione de' noſtri contraddittori, ſotto la ſua autorità civile, entri in quella ſocietà criſtiana, che ha leggi indipendenti dalla civile poteſtà. Adunque l'uomo, che naſce da parenti

cattolici, nasce più suddito della Repubblica cristiana, che della civile; poichè ha diritto la Chiesa, che sia egli battezzato; perciò ha diritto la Repubblica cristiana di toglierlo in parte assai considerabile dalla Repubblica civile. Ed essendo infinitamente più nobile quella, che questa, sì per lo suo fine, che per la sua autorità, ne segue, che nel medesimo affare dovrà la più nobile anteporsi alla meno nobile autorità, quanto alle leggi risguardanti un affare medesimo.

§. XI.

Ciò il confessano i nostri avversarj, quando dicono, che le leggi matrimoniali del Prencipe non debbono ripugnare a quelle di Gesù Cristo. Ma il divino legislatore del nuovo Testamento ha tolti gli abusi dell'autorità civile nelle materie matrimoniali, come in molte altre ancora. Non solo egli stesso ha fatta qualche legge sul matrimonio, ma ne ha data alla sua Chiesa l'autorità di farne delle altre. Perciò S. Paolo, come ministro di questa Chiesa subito ne fece qualch'altra; ed i SS. PP. de' primi secoli, dissero, che i Cristiani devono contrarre i matrimonj, secondo le leggi de' Vescovi, e che altre erano le leggi di Cesare, altre quelle di Cristo e della S. Chiesa sulla medesima materia. E' vero che Gesù Cristo fece solo una legge proibitiva del ripudio; ma è vero ancora, che non proibì alla sua Chiesa di farne delle altre. Perciò S. Paolo usò dell' autorità di ministro della Chiesa, con farne altra non fatta da Cristo; e nemeno S. Paolo disse, che non fosse alla Chiesa lecito il promulgarne altre. Ma la Chiesa universale con averne fatte delle altre nel Concilio Trentino, siccome essa è infallibile nel conoscere gli oggetti della sua potestà ricevuta da Gesù Cristo, così ha dimostrato, esserle stata dal medesimo tramandata questa autorità. Che se dal silenzio delle scritture

del

del N. T. si voglia inferire, non essere nella Chiesa autorità sù questa materia; ne seguirà ancora dal medesimo silenzio, che non l' abbiano nemeno i Prencipi cattolici, per cui parimente è stato promulgato l' Evangelo. Ci si obietterà subito il *Reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, e l' *omnis anima sublimioribus potestatibus subdita sit*: *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit*. Ma subito pure loro si risponderà, il *reddite quæ sunt Dei, Deo*; e prima fu detto *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*, perchè l' antecedente discorso del dover pagare il tributo a Cesare, portava per proprietà di sintassi, che si dovesse seguitare la materia, di cui si trattava, e poi vi fù aggiunto *& que sunt Dei, Deo*. Risponderò loro l' *obedite præpositis vestris* a' ministri del Vangelo, *& subiacete eis*: il *Quæcumque ligaveris &c.* di S. Pietro, il *quæcumque ligaveritis &c.* degli Apostoli e loro successori &c. il *Qui vos audit, me audit*; *& qui vos spernit, me spernit*. Fin quì saremo eguali. Ma v' è assai di più per la potestà ecclesiastica, che per la civile. Alla Chiesa universale è stata donata da G. C. l' infallibilità nelle sue dottrine. che non è stata concessa alla potesta civile. G. C. e l' Apostolo, colle loro leggi hanno dimostrato, che la materia degli impedimenti matrimoniali, è materia soggetta alla potestà de' Ministri Evangelici; di fatti la Chiesa sempre ha fatto uso di questa autorità nelle maniere le più significanti; (vedi la Proposizione VI.) dunque avendo la Chiesa dichiarato nel Concilio di Trento, essere potestà della Chiesa l' affare degli impedimenti matrimoniali, ha finita la questione contro l' idea, che si formano di contratto civile i nostri avversarj, parlando del vincolo conjugale. Laonde se G. C., se l'Apostolo non esercitò, se la Chiesa non esercita autorità sul contratto civile; rimane dimostrato, che il vincolo conjugale, è un affare di jus di natura, so-

pra di cui la Chiesa esercita i suoi diritti, perchè relativo ad un ben primario della cristiana società; come sopra altri punti di jus naturale adopera il Prencipe la sua autorità nelle cose necessarie alla Repub. civile, la di cui amministrazione gli è stata da Dio confidata.

§. XII.

Pertanto il contratto matrimoniale, che nasce dal diritto di natura, diventò materia civile per abuso della potestà d'alcuni Prencipi Gentili, quando presso la maggior parte di loro fù stimato essere cosa religiosa; ma per espressa divina istituzione il vincolo nuziale è materia ecclesiastica a favore di quegli, che hanno la sorte d'essere membri della cristiana Repubblica. Siccome adunque v'esercita sui matrimonj come sopra contratti civili la sua autorità il Prencipe; così sul vincolo matrimoniale de' Cristiani ve l'esercita la Chiesa, che da Gesù Cristo l'ha ricevuta. Da questa ne nase, che la materia del Sacramento del matrimonio, a nostro parere, sia costituita dalle stesse persone, che s'uniscono in matrimonio, siccome la forma del medesimo è il consenso, che esse prestano con segni sensibili esprimenti il consenso istesso. Tanti sono i liquori, che possono lavare e mondare le macchie; ve ne sono mille, e tutti potrebbono esprimere, e significare la mondezza, che produce nell' anima il Sacramento del Battesimo; eppure se questo non sia amministrato con acqua naturale, la Chiesa non lo riconosce per vero Sacramento, perchè quella fù già determinata da Gesù Cristo, e perchè giudicata immutabile dalla Chiesa. Così l'unione di qualunque maschio e femina pare a prima vista, che possa essere un vincolo coniugale, che avrebbe l'effetto, che suole avere il matrimonio; ma se la Chiesa non conosce per persone abili ad accostarsi al Sacramento del matrimonio quelle, che hanno gl' impedimen-

menti ſtabiliti dalla Chieſa iſteſſa, non ſarà mai fra di eſſe valido quel vincolo, non ſarà mai Sacramento il matrimonio, sù di cui eſſa ebbe da G.C. il potere.

§. XIII.

Quindi ſiccome frai Criſtiani non ha autorità di validamente eſercitare le funzioni ſacerdotali colui, che non ha ricevuto il Sacramento dell' Ordine; perchè così è ſtabilito da Gesù Criſto, e dichiarato dalla Chieſa, interprete infallibile delle divine Scritture; così non ſarà mai, per noſtro ſentimento, frai medeſimi Criſtiani un legitimo conjuge quegli, che non ſi è unito in matrimonio col Sacramento da Criſto iſtituito per la nuova alleanza. Qualunque Criſtiano è tenuto dagli impedimenti matrimoniali, ed è obbligato alle leggi parimente mátrimoniali ſtabilite da Gesù Criſto e dall'Apoſtolo. Ma nè Criſto S. N., nè l'Apoſtolo hanno fatte leggi riſguardanti il matrimonio, come puro contratto civile; dunque ſe frai Criſtiani vi poteſſe eſſere vero e legitimo o valido matrimonio in genere di contratto civile, ſenza eſſere Sacramento, non ſarebbe in tale caſo tenuto il Criſtiano ad oſſervare le leggi Evangeliche matrimoniali, cioè l'unità della moglie, e l'indiſſolubilità &c. che da molte leggi civili, ſotto diverſi Prencipi, a' quali furono e ſono civilmente ſoggetti i Criſtiani, riconoſciute non ſono, nè furono per leggi della Repubblica. Vivono i Cattolici in diverſe nazioni, non cattoliche, le di cui leggi civili permettono ciò, che è vietato dal Vangelo. Secondo il N. A. Milaneſe i Criſtiani de' primi tempi contraevano i matrimonj a norma delle leggi di quelle nazioni Gentileſche, in cui eſſi vivevano. Laonde, giuſta i di lui principj, ſiccome allora, così adeſſo pure andrebbe civilmente l'affare di que' matrimonj Criſtiani, conſiderati ſolo in linea civile. In queſti aſſurdi anticattolici biſogna che cadano coloro, che preteſero per un prurito da

da scolastico di provare, che nel N. T. vi possa essere legitimo matrimonio senza che sia Sacramento. Ma come altrove dissi, questa è questione, che per nulla interessa quella, che io tratto di presente. Contuttociò, giacchè se n'è data l'opportunità ho voluto accennare una confutazione di quel sistema.

§. XIV.

Ora compio la risposta a tutto l'argomento. Se il matrimonio è il fondamento della popolazione, che forma il maggior interesse del Prencipe, lo stesso matrimonio è parimente l'unica origine del popolo, che forma il primo interesse della Chiesa. Iddio Signore de' Signori volendo fare un nuovo Regno al suo divino Figliuolo ha istituito un nuovo governo, per cui siccome in molti altri punti (vedi Prop. IX.) così in quello del matrimonio ha dichiarato appartenente all'autorità della Chiesa ciò, che ad alcuni sembra spettante alla civile potestà. Gesù Cristo nella sua nuova legge frai molti consigli ha dato anco quello della virginità; l'ha inculcato moltissimo ancora l'Apostolo ai fedeli seguaci del Vangelo, senza però farne precetto. Ma dandone Gesù Cristo e l'Apostolo il consiglio, l'hanno dato assolutamente, senza vincolare questo consiglio coll'autorità de' Sovrani, e lasciandone come di cosa sacra l'ispezione alla Chiesa. E' adunque perciò tolto l'abuso dell'autorità de'Prencipi; ma non pertanto non è rovinato l'affare loro più interessante, cioè la popolazione. E' cosa già coll'ultima evidenza dimostrata dal celeberrimo Sig. Ab. Zaccaria (benemerentissimo della Religione per tante e tante opere, che ha in di lei favore pubblicate, e che va pubblicando tuttora,) nella sua *storia Polemica del Celibato*, che ove non è la legge del celibato, ivi è assai minore popolazione; come lo disse già un S. Ambrogio. Laonde le disposizioni del Vangelo anzi che pregiudicare ai vantaggi del-

della società civile, gli hanno piuttosto moltiplicati ed assicurati assai più di quello, che lo potessero essere sotto la piena autorità civile. Si dia un' occhiata ai varj oggetti della cristiana, e della civile Repubblica, e si vedrà la verità luminosa della mia proposizione, che può dare materia ad un' opera troppo utile in queste calamitose circostanze della Chiesa. Ma ritorniamo a noi. La popolazione, che è il maggior interesse de' Prencipi, è stata assicurata dal sapientissimo nostro Legislatore Gesù Cristo, sebbene egli abbia data alla sua Chiesa l' autorità sul vincolo conjugale, da cui quella dipende. Adunque alle corte. O è stato innalzato a Sacramento il contratto civile del matrimonio assolutamente, o lo è stato col legame delle leggi di Cristo. Nel primo caso sarebbe lecito al Cristiano ciò, che gli è stato vietato da Gesù Cristo; nel secondo poi avendo Gesù Cristo data sù di ciò la sua autorità alla Chiesa, infallibilmente esercitata dal Concilio Trentino, ne verrà, che il Cristiano debba ne' suoi matrimonj rispettare ed eseguire le leggi della Chiesa istessa.

§. XV.

Ma alcuni obiettano, che la natura del matrimonio è un contratto, e questo non è Sacramento: che il Sacramento non fà il contratto, ma lo suppone, e lo santifica. Così il nostro autor Milanese dice, che il matrimonio, ed il Sacramento del matrimonio sono due cose interamente separate e diverse, come la penitenza è differente dal Sacramento della penitenza. Quindi se il contratto è di sua natura civile, dovrà questo essere esattamente osservato, perchè possa divenire colla benedizione un Sacramento; e se non è secondo le leggi civili considerato për contratto, o sia se è annullato, quando formato non venga a norma di quelle leggi, non potrà essere benedetto, nè potrà divenire Sacramento.

Io

§. XVI.

Io prego questi Signori a metafisicare un pò più anco in cose di Religione. Se così faranno, spero che loro apparirà qualch' altro Sacramento, che nella natura stessa di Sacramento contiene un contratto, non lo suppone fatto, ma attualmente lo fà in maniera, che non solo non sia Sacramento senza essere contratto, ma nemeno sia contratto senza essere Sacramento. Cos' è il contratto in genere? E' una mutua obbligazione di due persone almeno, le quali vicendevolmente si obbligano a prestare ciascuno una cosa, di maniera che se uno dà l' una, l' altro sia tenuto a dare, e dia l' altra, e così vicendevolmente. Credo che un Teologo avvezzo al linguaggio della S. Scrittura non avrà scrupolo, se io dirò che anche Dio fà con noi de' contratti. E' vero ciò che dice il Salmista: *Deus meus es tu, quoniam bonorum meorum non eges*; ma è vero altresì, che Iddio ci darà la gloria eterna come mercede di giustizia, come scrive S. Paolo; e la mercede di giustizia suppone contratto. Se il fine nostro beatissimo è appoggiato ad un patto, che è lo stesso che un contratto; non v' è meraviglia, che sieno anche da Dio medesimo stabiliti de' patti, quai mezzi per ottenere il fine; anzi in questi più che in quello riluce la natura di contratto. Ora il primo Sacramento, il S. Battesimo non è egli un contratto, in cui l' uomo promette di passare la sua vita sotto alla S. legge di Cristo, e questi gli promette la sua grazia, per cui può egli arrivare all' eterna felicità? Se l' uomo si obbliga a questo giogo soave, a questo peso leggero, Iddio si obbliga a concedergli la grazia, per cui liberato dall'infernale schiavitù del Demonio, diventa figlio carissimo dello stesso Iddio. Questo patto (collo stesso nome prefigurato nella Circoncisione) questo contratto validamente si compie, non si suppone, ma si forma nel Bat-

Battesimo. Dunque nel Sacramento del Battesimo è indivisibile il contratto dal Sacramento.

§. XVII.

Così nel Sacramento del Matrimonio. Non è un parlare da Teologo esatto, quando si fà una questione adoperare parole e maniere di dire, che in essa diventano assai equivoche. Tale è in questa questione il dire, che il contratto del matrimonio è santificato dalla benedizione del Sacerdote, perciò se ne deduce con franchezza, che il Sacramento del matrimonio suppone, non forma il contratto del matrimonio. Queste in alcuni innocentissime, in altri scaltre maniere di parlare sono troppo note a' giorni nostri: vi vole poca acutezza in discoprirle. Se io sostengo, che nel Sacramento istesso non si suppone, ma si forma il contratto del matrimonio, difendo una proposizione tutta analoga alla natura del Battesimo, una proposizione, che salva tiene l'essenza del Sacramento del matrimonio. In qualunque Sacramento v'è la materia, la forma, e un sacro significato relativo a G. C. divino istitutore de' Sacramenti, e v'è il significato insieme e la collazione della grazia; e tale significato lo danno gli esteriori segni, con cui si forma il Sacramento. Ho già detto, che la materia del Sacramento del mattrimonio, sono le persone contraenti il medesimo. Dunque qualunque anteriore contratto non è del Sacramento la materia, che deve essere a quello presente. E posto ciò essa è soggetta come materia sacramentale alla potestà della Chiesa. Del matrimonio poi dice l'Apostolo: *Sacramentum hoc magnum est, in Christo & in Ecclesia*; cioè come spiegano i SS. PP. segno dell' unione fisica e morale di Cristo Dio colla Chiesa sua sposa dilettissima, colla quale è congiunto intimamente per mezzo della sua divina grazia. Ed ecco nel tempo istesso la significazione e la collazione della grazia nel Sacramento del ma-

matrimonio. La grazia, che Dio dà alla sua Chiesa, non suppone, ma fà realmente la di lui unione colla Chiesa stessa, fà l'atto dell'unione, e l'atto di conferirle la grazia. Il Sacramento del matrimonio è significativo di questa graziosa unione di Gesù Cristo colla Chiesa; dunque l'azione del contratto istesso è come parte essenziale del Sacramento del matrimonio. Si promettono vicendevolmente gli sposi di amarsi, come Gesù Cristo amò la Chiesa, secondo l'insegnamento Apostolico *viri diligite uxores vestras, sicut Christus Ecclesiam*; e questa promessa nel Cristiano non può avere la forza sua proporzionata, se non nella grazia, che si concede a' ben disposti nel Sacramento; poichè a questo fine è stato da Gesù Cristo istituito Sacramento il matrimonio. Ma questa promessa si fà, quando si forma il contratto del matrimonio, ed è necessario farsi, quando questo si forma; dunque il Sacramento istesso del matrimonio è formato dal contratto nuziale. Quì parlo con Teologi; onde non ho da principio distinto il contratto matrimoniale, che risguarda il vincolo nuziale dal contratto, che ha per fine i commodi e le condizioni civili di dote &c. Quello è intrinseco ed inerente allo stesso Sacramento, questo è affatto estrinseco, e separabile dal medesimo.

§. XVIII.

Qui viene toccata dall'avversario l'opinione d'alcuni Teologi, di cui ne ho di sopra §. XIII. accenata una confutazione. Ma noi quì trattiamo di quel matrimonio, di cui può giudicare la Chiesa. Se la potestà civile può far leggi per i contratti della società civile; la Chiesa può farle per il matrimonio, che è un contratto della società cristiana. Dai Luterani, che non lo vogliono conoscere per Sacramento, le cause matrimoniali sono trattate nel loro ceto ecclesiastico, e stanno sospese le civili matrimoniali,

li, finchè dal conciſtoro ſia definita la cauſa de' natali, che pure i noſtri avverſarj credono civile; ed i Luterani tengono queſto ſtile, ſolo perchè conſiderano il matrimonio ſimbolico di coſa ſacra. Chi ardirà negare alla Chieſa la poteſtà di coſtituire impedimenti matrimoniali, e di giudicarne privativamente? Adunque l' accennata queſtione non intereſſa la noſtra diſputa. Ripeterò ciò non oſtante, che eſſendo ſtato da G. C. innalzato il matrimonio alla dignità di Sacramento, perchè conferiſca la grazia, e ſignifichi e imiti l'unione di Criſto colla Chieſa; pare che debba ogni matrimonio Criſtiano, procurarſi queſta dignità, e queſta grazia per divina iſtituzione; o ſiccome non vi può eſſere nella nuova legge un Sacerdote, ſenza che eſſo non abbia ricevuto il Sacramento dell' Ordine, ſebbene e nel popolo Giudaico, e in altre nazioni vi foſſe Sacerdozio ſenza vero Sacramento; così frai ſeguaci della legge di G. C. non vi poſſa eſſere perſona veramente maritata, ſenza avere ricevuto il Sacramento del matrimonio. E' vero, come obietta il Milaneſe, che la penitenza è diverſa dal Sacramento della penitenza; ma queſto medeſimo eſempio confuta validiſſimamente il ſuo autore. Imperciocchè ſiccome non v' è Sacramento di penitenza ſenza la penitenza preſente, come materia del Sacramento, così dico, non v'è in qualunque ſiſtema, Sacramento del matrimonio ſenza il preſente attuale contratto del matrimonio. Aggiungaſi ancora, che qualunque Criſtiano è ſoggetto alle leggi della Chieſa; queſta ha ſtabiliti gl' impedimenti per lo matrimonio de' Criſtiani, non ſolo perchè ſia Sacramento, ma perchè tali impedimenti ſono richieſti dall'oneſtà criſtiana come dimoſtrerò nella terza difeſa de' Canoni Trentini; della quale oneſtà è giudice infallibile la Chieſa. Dunque non hanno, che gloriarſi in veruna ipoteſi i noſtri eruditi contradittori.

PRO-

PROPOSIZIONE IX.

Gesù Cristo, Legislatore del nuovo Testamento, siccome ha in molte cose distinti gli officj della potestà civile da quegli dell' ecclesiastica, così gli ha distinti ancora riguardo al matrimonio; sicchè all' ecclesiastica autorità appartenga il costituire impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, ed alla civile appartenga il disporre degli effetti civili del matrimonio.

§. I.

E' Antico assai il reo costume de' nemici della Chiesa l' obiettare la suprema autorità de' Prencipi ai zelanti di lei difensori. Se ne dovette lagnare per fino S. Ambrogio (*de Basilic. in Auxent.*) che scrisse: *Semper ne de Cæsare servulis Dei invidia commovetur, & hoc ad calumniam sibi arcessit impietas, ut imperiale nomen obtendat?* Con un pò di lume naturale si penetra lo spirito di tale calunnia. Non sarà, voglio credere, di questo carattere l' intenzione de' nostri oppositori; ma alla fine l' obiezione produce lo stesso effetto. L'amico dell' autor Milanese scrive, che non trovasi nel Vangelo concesso alla Chiesa il diritto di giudicare di contratti civili, e che in esso non trovasi limitata la sovrana giurisdizione de' Prencipi. Altri dicono, che non essendo di questo mondo il Regno di Gesù Cristo nulla ha egli cambiato nell' ordine civile, e non ha riguardo al matrimonio spogliati i Sovrani della loro giurisdizione sul medesimo. Ambedue dicono lo stesso con diverse parole; ed in sostanza affermano una verità male intesa, cioè che Gesù Cristo non ha limitata la civile autorità in nulla, e non ha tolto a lei il diritto di disporre del contratto matrimoniale, da loro

ro considerato come un affare totalmente civile, soggetto alla potestà secolare . .

§. II.

Ma nemeno io dico limitata da Gesù Cristo l'autorità civile, se si prenda nel vero suo significato la parola limitare. Nel titolo di questa mia proposizione ho io usato dei termini di S. Gelasio (*de anathem. Vinc.*) di Nicolò I. (ep. VIII. *ad Michael. Imp.*) e del Concilio Remense dell'anno DCCCLXXXI. Gelasio scrisse: *Christus actionibus propriis, dignitatibusque distinctis, officia potestatis utriusque discrevit*, cioè dell'ecclesiastica, e della civile. Lo stesso affatdicono e Nicolò I. ed i Padri di quel Concilio. Sopra di questi monumenti ho un sicuro appoggio; e me lo appresta il Sig. Ab. Nesti, che nella sua operetta cap. II. reca bene trascritti tutti e tre que' testimonj a suo favore. Il limitare, il restringere un'autorità, parlando con esattezza, è un toglierle ciò, che d'ordinaria potestà le conviene. Il togliere gli abusi d'una potestà, o il rivocare una straordinaria, o espressamente, o permissivamente aggiunta all'ordinaria, questo non è propriamente un restringere o limitare l'ordinaria potestà, ma un ridurla alla sua primiera condizione. Ora quando Gesù Cristo *discrevit utriusque potestatis officia*, posso dire, che nulla tolse alla ordinaria potestà civile. Si faccia l'analisi di quel *discrevit*. Gesù Cristo qual Dio infinitamente saggio non faceva al certo cose inutili, massime in una sì interessante materia. *Discrevit*; dunque v'era il bisogno di fare una giusta separazione delle azioni ed officj, che spettano alla potestà ecclesiastica ed alla civile; altrimenti se fosse già stata o in teorica, o in uso perfetta quella separazione, era, non v'ha dubbio, inutile il pensiero, e la determinazione del nostro divino Legislatore. Se vi fù bisogno di fare una tale separazione; dunque avanti di questa o non

era certissima la teorica, o era viziosa la prattica, o l'una e l'altra insieme. Ma si dica pure senza tema di contradizione de' nostri censori; nell'una e nell'altra si peccava assai avanti, che promulgata fosse la celeste dottrina di Gesù Cristo. Ma perchè si peccava ed in teorica, ed in prattica? Perchè si attribuiva alla civile potestà ciò, che non le apparteneva di vero naturale diritto. Ora tutto ciò, che credesi spettante alla civile potestà, si deve dedurre dal diritto naturale; dunque avanti la promulgazione della dottrina di G. C. si richiamava dal naturale al civile diritto ciò, che non doveva a questo appartenere.

§. III.

Da queste idee generali discendo alle particolari. Tutte le nazioni, quantunque Gentilesche, se erravano negli oggetti, e nei mezzi della Religione, non isbagliavano però nel conoscere in genere necessaria all'uomo una Religione, che prestasse culto alla Divinità, come alla prima causa di tutte le cose create. Si chiami questa o un'idea innata, o un'idea, che la ragione dimostra a tutte le genti, per me è lo stesso; essa è un'idea indivisibile dall'uomo dotato di ragione. Questa idea faceva vedere agli uomini anco Gentili, che l'ultima e vera loro felicità doveva consistere nel godimento de' sempirerni beni di quella Divinità, che sufficientemente conoscevano, ma tratti dalle loro passioni non la glorificavano com'era dovere; onde a lei offrivano le loro credute religiose azioni, che in realtà erano superstizioni; e contuttociò quell'idea imperfetta serviva loro di guida per intendere, che erano stati creati, come per ultimo fine, per i beni, che non finirebbono giammai. Legga Tobia Pfannero *de Theologia Gentili*, chi non rimanesse persuaso di queste verità. Avevano adunque i Gentili un'oscura sì, ma pure una

una ſufficiente idea d' una ſocietà religioſa, che tendeva coi medeſimi mezzi allo ſteſſo fine, o che almeno conoſceva di dovervi tendere unanimente; perciò imperfettamente almeno credevano, che altri erano i mezzi per la felicità civile, altri per la felicità moſtrata e procurata dalla Religione; altro adunque era la civile ſocietà, altro la religioſa. Laonde i principj del naturale diritto dovevano dividerſi e ſepararſi in queſte due diverſe ſocietà; giacchè ſebbene dal medeſimo fonte ha la ſua origine l' una e l'altra ſocietà, aſſai diverſi però ſono i mezzi, che conducono l' uomo a quel diverſo fine, che è proprio di ciaſcuna di queſte due Repubbliche. E ſiccome non naſce nè regge l' una o l' altra ſenza i matrimonj, così o tutti i Gentili, o quaſi tutti in qualche maniera conobbero ne' matrimonj iſteſſi ciò, che ſpettava alla ſocietà religioſa, e ciò che alla civile apparteneva. In fatti ſappiamo quante ſacre cerimonie uſavano i Romani nel contrarre i matrimonj, che certamente non uſavano nel fare i contratti civili. De' Greci poi abbiamo un teſtimonio eccellente di Dioniſio Alicarnaſſeo (*Ars Rhet.* cap. II. n. II.) che dimoſtra chiariſſimamente, avere eſſi diviſa la ſocietà in religioſa e civile, e d' avere alla prima attribuito i matrimonj. Scrive adunque, che il diſcorſo delle nozze, che ha per le mani *ὐδὲ τύτοις ὅις πέρ τι κὴ ἐν τᾶις θέσεσιν ἀπὸ θεῶν, κὴ ὅτι ὗτοι ὁι ἑυρόντες κὴ δείξαντες τὺς γάμυς ἀνθρώποις*, non è diverſo da quelli che era ſolito fare diſcorrendo degli Dei; cioè che queſti hanno inventato e dimoſtrato poi agli uomini le nozze: *κὴ ἀπὸ τῶν θεῶν... χορὸς παρῆλθεν ἐις τὸν βίον κὴ ὅτι ὁ γάμος ἀίτιος τῦ τε ὀνομασθῆναι τύτυς τὺς θεὺς, κὴ τιμᾶσθαι*, dai Numi è nata l' umana ſocietà; e le nozze ſono la cagione, per cui queſti Dei (Giove e Giunone) ſieno così nominati (nuziali) ed onorati; *ἄνευ γὰρ τῶν γάμων ὐδὲ ἂν ἀι τιμὰι τύτον*

παρήλθον εἰς ἀνθρώπους, imperciocchè ſenza le nozze non vi ſarebbe nemeno preſſo gli uomini il culto degli Dei, non vi ſarebbe la religione. Se così penſarono i Greci, è facile l'imaginarſi, che nella ſteſſa maniera almeno in queſto punto la penſarono anco gli Egiziani, nazione aſſai più colta e più religioſa, di modo che i di lei Sacerdoti non mangiavano cibi communi, ma ſolo quei che erano ſecondo la loro ſuperſtizioſa religione conſecrati. Di varie nazioni Gentileſche in particolare ſi vegga il ſacro rito de' matrimoni preſſo Banier, nella grand' opera: *Hiſtoire générale des Cérémonies &c. religieuſes de tout le monde*. Da altri monumenti ancora ſappiamo, che preſſo gli Egiziani, Greci, e Romani v'ebbe quaſi ſempre la diſtinzione della poteſtà religioſa e della civile; ſicchè gl'isteſſi Imperanti preſtavano obbedienza a' faiſi loro Sacerdoti. Veggaſi la bell'operetta del Sig. Ab. Cuccagni, *de mutuis Eccleſiæ & Imperii officiis erga Religionem &c.*

§. IV.

Gesù Criſto adunque dotato d'infinita ſapienza, e d'infinita autorità, datagli dal ſuo eterno Padre in celo e in terra, ha diſtinti e ſeparati, giuſta la fraſe di que' ſommi Pontefici, e di que' Padri Remenſi (vedi §. 1I.) gli officj della poteſtà eccleſiaſtica e civile, con infallibile autorità di definizione. Laonde, ſebbene erroneamente poſſa a taluno ſembrare, che un religioſo affare aſſolutamente appartenga all'autorità Prencipeſca, e non alla Gerarchia eccleſiaſtica; pure il Cattolico veneratore delle divine definizioni, rinunzia a qualunque ſuo penſamento, e inchina riſpettoſiſſimo il capo all'autore della verità, toſto che vede quell' affare per autorità infallibile aſcritto alla poteſtà del Sacerdozio. Quantunque il divino fonte della verità ſi poſſa cercare con mezzi diverſi, contuttociò egli è certamente unico, come una è la veri-

rità. Questa adunque o si cerchi colle sacre lettere, o colla Tradizione, o insieme, o separatamente, è sempre lo stesso, perchè uno solo è il fonte di verità divine. G. C. come sà ogni Cattolico, ha dato il dono dell' infallibilità di dottrina alla Chiesa sua Sposa, e Madre nostra, acciocchè mai non erri, nè mai possa errare, nel proporre ai Fedeli le sue dottrine; di modo che una dottrina definita per vera o falsa dalla Chiesa, sia così definita dallo stesso Dio, infallibile verità. Da questi due mezzi, dalla Scrittura e dalla Tradizione, ossia dalle definizioni della Chiesa, come da due canali, che direttamente conducono allo stesso fonte di verità divina, dobbiamo attingere le cattoliche dottrine, risguardanti la diversità degli officj, distintamente definita da Gesù Cristo per gli oggetti proprj della Gerarchia ecclesiastica, e per quelli dell'autorità civile. Per questi mezzi vedremo certissimamente, quali sieno gli oggetti di diritto naturale, che sono infallibilmente assegnati come proprj all' autorità della Chiesa, e quali per conseguenza dal medesimo naturale diritto discendano come proprj della civile potestà.

§. V.

Molte sono le materie, in cui sembra alle persone incolte limitata da Gesù Cristo l' autorità de' Prencipi; quando realmente non fù se non se tolto, o preoccupato l' abuso della medesima autorità, secondo il fondamentale principio da noi di sopra stabilito. Cominciamo dalla promulgazione del Vangelo. G. C. disse: *data est mihi omnis potestas in cœlo & in terra*. La proposizione è tanto generale, che non ammette eccezione, o si risguardino le parole, con cui è concepita, o la persona di cui in essa si parla. Qual conseguenza ne ricava Gesù Cristo? eccola: *Euntes ergo*, dice a' suoi discepoli, *docete omnes gentes, baptizantes eos . . . docentes eos servare* om-

omnia, quæ mandavi vobis; conseguenza, la quale dimostra, che il diritto naturale vieta ai Sovrani di opporsi alla promulgazione del Vangelo. Il diritto naturale commanda a tutti, che non sia impedita la promulgazione della verità, ma che anzi sia da tutti favorevolmente assistita. Trattandosi adunque di verità della Religione, e per conseguenza anco di morale, senza di cui non può stare la Religione; dimostra Gesù Cristo talmente separata in ciò l'autorità ecclesiastica dalle civile, che la prima senza necessità di dipendenza dalla seconda debba spargere le verità della Religione medesima. Perciò il nostro divino Legislatore non commandò agli Apostoli, da lui a tal fine inviati in tutto il mondo, di prima implorarne la facoltà dei Sovrani, padroni civili delle provincie, in cui predicavano, e dai Sovrani de' sudditi di diversa Religione, a cui predicavano il Vangelo. Che anzi, come è notissimo, vietati gli Apostoli da' Prencipi (che s' abusavano di loro autorità) di predicare la nuova legge, risposero essi: *Giudicate voi medesimi, se è giusto ubbidirvi a preferenza di Dio. Non ci permette egli di tacere quello, che abbiamo veduto, e quello, che abbiamo ascoltato*. Erano vietate dagli Imperadori Romani le adunanze private, massimamente di religione contraria alla gentilesca; e perciò per abuso di loro autorità erano proibite ancora le adunanze di Religione Cristiana; eppure senza la loro permissione i Cristiani colla sola autorità di G. C. communicata agli Apostoli, ed ai loro successori, s'adunavano per assistere ai sacri misterj, e per udire le dottrine di nostra Religione. Tutti i Concilj fatti dagli Apostoli colla promulgazione di leggi, e così tant' altri fatti da' Vescovi ne' primi tre secoli della Chiesa, e conchiusi colla pubblicazione di leggi distruttive de' costumi gentileschi, e con altre ancora necessarie ed utili alla cristiana so-

ſocietà, non ſono limitazioni della poteſtà civile, ma dimoſtrano da quali abuſi eſſa debba aſtenerſi, per oſſervare i doveri impoſti dal diritto naturale. Ed ecco come G. C. in tali materie *diſcrevit utriuſque poteſtatis officia*.

§. VI.

Un' altra ſeparazione fatta dal noſtro divino Legislatore, fà vedere ancora aſſai più la verità, che con alcuni eſempj vò dimoſtrando. Sembrerà a taluno un diritto di qualunque poteſtà civile, anco gentileſca, il giudicare di tutte le conteſe nate frai Criſtiani. Ma nò, Criſto Signor noſtro dimoſtrò, che il diritto naturale ne riſerbò molte, per decoro della vera Religione, alla poteſtà eccleſiaſtica. S. Paolo, moſſo dal divino Spirito, ſcriſſe (1. *ad Corinth.* cap. v.) *Audet aliquis veſtrum, habens negotium adverſus alterum, judicari apud iniquos* (cioè *apud infideles*, come ſi ha dal v. 6.) *& non apud Sanctos*, cioè i Criſtiani, ſecondo il vocabolario del N. T., come ha già dimoſtrato l' eruditiſſimo P. Mamachi, nelle ſue *Origin. & Antiquit. Chriſtian.* Proſegue adunque l' Apoſtolo: *Sæcularia igitur judicia ſi habueritis, contemptibiles, qui ſunt in Eccleſia, illos conſtituite ad judicandum*; e ciò perchè? riſponde l'Apoſtolo: *ad verecundiam veſtram dico*; cioè, come è chiaro dal conteſto, per l' onore della criſtiana Religione. Il conſigliare i Fedeli, perchè s' aſtengano dal litigare in giudizio, ella è coſa che ſi fà, ſenza togliere nulla dell'autorità civile; ma il proibire a' medeſimi di accoſtarſi ai tribunali de' giudici del Gentileſimo, ſembra un limitare la loro giuriſdizione, ſembra un privarli degli emolumenti, da cui i giudici, ed i miniſtri hanno la loro ſuſſiſtenza. Eppure il diritto naturale, il quale dimoſtra aſſai più riſpettabile la ſocietà criſtiana, che la civile, e che perciò deve prima preſcrivere l' utilità di quella, che

di questa, il diritto naturale, dissi, per evangelica definizione, riserva alla potestà ecclesiastica la parte di autorità, di cui parliamo: Così S. Agostino (*serm.* XXIV. T. IV. col. 1340.) capì questo divino precetto: *Constituit talibus causis ecclesiasticos Apostolus cognitores, in foro prohibens jurgare Christianos*. Era questo stimato da' Vescovi un peso gravissimo, per testimonianza del S. Dottore (*de oper. Monach.* cap. XXIX.) eppure lo tolleravano; perchè come ei scrisse: *Quibus nos molestiis idem afflixit Apostolus, non utique suo, sed ejus, qui per eum loquebatur, arbitrio*; cioè per suggerimento di quel divino Spirito, che formò la nuova alleanza del Vangelo. Con questi testimonj di S. Agostino è stato dimostrato un tale diritto di Religione dal ch. Avvocato Devoti, nelle ottime sue *Institut. Canon.* lib. III. tit. I. §. XIV. ove dimostra, che S. Agostino parlò de' Vescovi non solo come arbitri, ma come veri giudici di quelle cause; e cita in conferma di quell' apostolico precetto i Cartaginesi Concilj III. e V.

§. VII.

S' aggiunga un altro diritto, che ha la Chiesa, nato parimente dal jus naturale, e definito in più d' un Concilio ecumenico, cioè il diritto libero di possedere beni temporali; e per conseguenza di acquistarne. Fù istituita da G. C. la società cristiana, e in quanto cristiana indipendente dalla civile: questa non poteva sussistere, nè poteva esercitare i suoi doveri del culto religioso, e delle altre cristiane virtù, che alla fine poi sono utilissime alla Repubblica civile, senza liberamente possedere de' beni temporali. G.C. adunque infallibile interprete del naturale diritto, che conviene alla società religiosa, anche in ciò *discrevit utriusque potestatis officia*, di maniera che la Chiesa possegga indipendentemente dalla autorità civile. Quale sarebbe mai stata la Chiesa sotto Nerone, e

suoi

suoi simili, se avesse dovuto chiedere loro la facoltà di impiegare denaro in prò d'una Religione, distruttiva di quella, di cui gli Imperatori si dichiararono Pontefici Massimi? Si citi quì da' nostri censori il consenso tacito de' Prencipi Pagani, se vogliono eccitare le risa delle persone le più amanti della serietà. Lodino essi piuttosto i Prencipi Cattolici, che illuminati sul diritto, che ha la Chiesa di possedere, lo confermarono colle loro savie leggi. E perchè non si abbia da taluno la temerità di tacciare questo diritto della Chiesa per un'opinione scolastica, veggasi la costituzione *Inter cunctas* di Martino V. edita *sacro approbante Concilio* di Costanza, in cui fù dichiarata la contraria opinione per eresia in qualunque circostanza, e nelle formole più solenni contro Wiclefo ed Hus. Veggasi inoltre il Concilio di Trento, che nella sess. XXII. cap. XI. *de Reform.* inflisse l'anatema a qualunque persona, anco degna di singolare menzione, che ardisse per qualunque titolo di usurpare qualunque bene temporale della Chiesa e de' luoghi pii. Vegganfi finalmente non solo gli scrittori, che frai Cattolici si credono da' nostri censori per i più spregiudicati, ma persino gli autori eterodossi, che con chiaro stile dicono, essere furto, essere sacrilegio il togliere alla Chiesa i beni temporali, che possiede; così Girolamo Schuarff, difensore di Lutero, Gioacchimo Morlino discepolo di Lutero e di Melanctone, Wessembechio Luterano, gli stessi Melantone, e Lutero, il quale (*in sympofiacis*) per dimostrare col fatto istesso, essere illecito il togliere alla Chiesa i suoi beni temporali, e perciò averne essa un legitimo possesso, scrisse: *experientia testatum facit, bonis ecclesiasticis potitos* (Laicos) *denique ad mendicitatem redigi*; ed a questo proposito ricorda egli un detto di Burcardo Undio, consigliere dell'Elettore di Sassonia: *Monasteriorum bona devoraverunt no-*

nostra equestria , *& ita consumpserunt* , *ut nec illa amplius habeamus*. Poste tali dimostrazioni si dubiti pure da chi ha coraggio di dubitare dell' evidenza. Chi brama d' istruirsi amplamente in questa materia, vegga l' opera celebre *del Diritto libero della Chiesa &c.* Io ne venero l' autore per le moltissime sue passate e presenti fatiche a prò della Chiesa di Dio, per la sua immensa dottrina, ed erudizione, per cui ha prodotte tante opere, che più saranno biasimate da' nemici della S. Chiesa, più acquisteranno la conferma dell' intrinseco merito, di cui vanno fregiate. In quest' opera colla maggiore certezza ed evidenza, dimostra egli il sopradetto diritto della Chiesa; e pertanto resta dimostrato, che per infallibile giudizio dello Spirito Santo questa parte di diritto naturale appartiene alla Chiesa, cui per false umane ragioni sarebbe assai contrastato.

§. VIII.

Ascendiamo ancora più in alto. Fuvvi un tempo, in cui presso i Giudei il Pontefice era anco Sovrano, e presso i Gentili il Sovrano era anche Pontefice. Questa unione di potestà sacra e civile pareva ben appoggiata alla ragione, che sembra prescrivere l' unità nel governo supremo d' una Repubblica. Eppure il sapientissimo divino Legislatore ha dimostrata necessaria la separazione di queste due potestà, in maniera che il Prencipe civile, come fornito d' autorità inferiore, non possa arrogarsi l' autorità ecclesiastica, che è d' un genere assaissimo superiore. Il conobbero anco varie nazioni gentilesche, come osservai da principio col ch. Sig. Ab. Cuccagni, le quali si divisero le due potestà, la religiosa e la civile, in modo che l' una all' altra obbediva nelle loro determinazioni. Se Iddio ha permessa o voluta nel popolo Giudeo a tempo degli Assomonei, in qualche luogo presso i Cristiani l' unione delle due potestà, egli è da

è da riflettere, essere cosa assai diversa, che la potestà ecclesiastica eserciti anco la civile, o che la civile eserciti l'ecclesiastica; siccome altra cosa è, che un Sacerdote cristiano amministri beni temporali, ed altra cosa è che un semplice amministratore di simili beni s' intruda negli impieghi sacerdotali. La prima è permessa dal jus naturale; la seconda è vietata: e tale si è la luce di questa verità, che l' hanno confessata e sostenuta i Giuristi più nemici della Chiesa. Questa adunque è la separazione fatta da Gesù Cristo della potestà civile dall' ecclesiastica. Pertanto, se ad alcuni sembra ristretta e limitata l' autorità de'Sovrani per l' obbedienza, che debbono ai Sacerdoti della Chiesa, e per la mancanza d' autorità nelle cose fatte sacre dallo stesso nostro divino Legislatore; è falsa, è temeraria la loro apparenza, è contraria al diritto naturale, e come vedremo in fine di questa proposizione, è ancora repugnante ai cattolici sentimenti de' nostri Sovrani.

§. IX.

V' è ancora assai di più. Finora ho considerate soltanto alcune materie particolari, in cui Gesù Cristo ha divisi gli officj fra le due potestà, ecclesiastica e civile. Non è mio pensiero di parlarne di tutte le altre particolari. Mi contenterò di ragionare di quella generale, che tutte insieme le abbraccia. Questa è l' autorità di far leggi per governare la Repubblica. L' autorità sovrana è da Dio. *Non est potestas, nisi a Deo* (*ad Rom.* cap. XIII. v. 1.) La prima conseguenza, che ne viene, non può essere erronea, perchè cavata dall' Apostolo istesso. *Quæ autem a Deo sunt, ordinata sunt*. Che vol dire questo *ordinata sunt*? Lo spiega lo stesso Apostolo: *Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*; perchè? *Nam Principes non sunt* (cioè *non debent esse*) *timori boni operis, sed mali* ... *Dei enim minister est in bonum*. Dunque

que l'*ordinata sunt*, significa, che la potestà, la quale trae la sua origine da Dio, deve essere esercitata in procurare il bene, ed anco nell' impedire il male, come l'Apostolo lo dice dipoi. *Dei enim minister est* (*Princeps*) *vindex in iram ei*, *qui malum fecit*. Il bene consiste nell' adempire la divina legge, il male nel trasgredirla. Ma la Chiesa, cioè la Gerarchia ecclesiastica è quella, che ha avuta da G. C. privativamente un' autorità infallibile nel dichiarare la divina legge, i divini precetti, e consigli; e perciò ancora nel dimostrare quali sieno le azioni, con cui sono violati i divini commandi; dunque in tutti quei divini precetti, che sono dichiarati per tali dalla potestà della Chiesa, in tutto ciò che è stato dalla medesima dimostrato qual trasgressione della divina legge, dovranno anco i Prencipi cristiani astenersi dall' interporvi il loro giudizio, la loro autorità. Altrimenti non sarà più domma quell' autorità dell' ecclesiastica Gerarchia. Tutta la potestà d'un cattolico Sovrano consiste nell' interpretare ne' casi particolari, per lo sistema del suo governo, i principj del bene o del male, e cavarne conseguenze e immediate, o mediate, e certamente, o almeno verosimilmente analoghe alla divina legge, che professa lo stesso cattolico Sovrano. Ma egli è obbligato dalla sua cristiana Religione a consultare, e seguire i principj morali stabiliti già con infallibile autorità dalla autorità ecclesiastica, posta da Gesù Cristo per definirgli. Il diritto naturale, che è un diritto divino, commanda che il pubblico bene della società si procuri coi principj certi ed infallibili, quando si può; dunque non deve dirsi perciò limitata la potestà de' Prencipi cristiani, obbligati a seguire i principj infallibili di morale definiti dalla Chiesa, ma deve conchiudersi vietato solo l'abuso di tale potestà, e nel tempo istesso si vede, che Gesù Cristo fondando la

sua

sua Chiesa ha distinto anche in ciò gli officj delle due potestà in maniera, che la civile debba prendere quale dottrina fondamentale quella, che è definita dall' autorità ecclesiastica. Così prescrive il naturale diritto spiegato e dichiarato dal supremo autore della natura e della Chiesa, della società civile e della cristiana.

§. X.

Tutti questi esempj sono di materie, in cui le persone incolte crederebbono limitata l' autorità de' Sovrani cattolici, in paragone di quella, che usavano i Prencipi Gentili. Ma, siccome ho dimostrato, altro non provano, se non che viene tolto l' abuso di loro potestà, o al più in qualche materia (per non entrare in questioni estranee) rivocato all' autorità ordinaria della Religione, ciò che fù permesso a taluno per autorità straordinaria. Adunque non vi sarà più difficoltà nel conoscere, che il matrimonio quanto al vincolo nuziale sia materia di Religione; poichè per diritto natutale esiste la società religiosa, che ha il suo scopo prossimo e i suoi prossimi mezzi diversi dallo scopo prossimo e dai mezzi prossimi della società civile. Ho già di sopra (Proposiz. VIII. §. VII. e segg.) provato che Gesù Cristo innalzò alla natura di Sacramento non il contratto civile, ma bensì il contratto naturale del matrimonio. La dimostrazione chiarissima di questo punto ce la dà il Concilio Trentino, in cui i ven. Padri, congregati in *Spiritu Sancto* definirono qual domma la potestà propria dell' ecclesiastica Gerarchia, nel porre impedimenti dirimenti il vincolo nuziale, e nel giudicare di simili cause matrimoniali. Giova quì ripetere, che fino, che viveranno le sante leggi della logica, sarà sempre all' ultima evidenza dimostrata questa verità, come, coll' ajuto del Cielo l' ho dimostrata nella Proposiz. III. Laonde rimane ancora per legitima

ma conseguenza dichiarato, che da Gesù Cristo fù elevato all'essere di Sacramento non il contratto civile, ma bensì il contratto naturale del matrimonio, come cosa, che di diritto naturale aspetta alla Religione.

§. XI.

Ora si esamini pacificamente il fondamentale principio, da cui i nostri censori stimano potersi dedurre, che G. C. abbia dimostrato, appartenere all'autorità civile il giudicare del vincolo nuziale. Le parole di G. C. *Regnum meum non est de hoc mundo* formano il loro fondamento. Ma queste nulla giovano alla loro causa. L'argomento tuttora suppone ciò, che loro rimane da dimostrare, cioè che il vincolo nuziale sia spettante al diritto civile, e che prima non appartenga alla Religione per diritto naturale. Se quelle parole provassero quanto vogliono i nostri censori, proverebbero ancora, che non poteva l'Apostolo commandare a' Cristiani di abbandonare i tribunali de' Gentili nelle loro contese, e di ricorrere ad altri Cristiani, e particolarmente ai Vescovi; provarebbero inoltre vietato a' medesimi Cristiani, ciò che per domma cattolico è stato loro assolutamente permesso e commandato (ved. i §. §. VI. VII.) Dunque proverebbono troppo quelle parole prese nel senso generalissimo, in cui le prendono i nostri censori. Pertanto, per non cadere in simili assurdi, converrà limitarne il significato a quei termini, nei quali G. C. le ha proferite. Si legga S. Giovanni cap. XVIII., e si vedrà, che il nostro Redentore altro non volle dire, se non che egli, sebbene essenzialmente Re dell'universo, pure si diportava fra noi in modo, che compariva di non avere ministri terreni deputati a difenderlo dalle mani de' nemici, fra di cui esso allora si trovava. Così quando Gesù Cristo ricusò di essere giudice di certa eredità, volle dire che quan-

quantunque egli fosse il giudice infallibile di tutto il mondo, pure non v'era bisogno, che egli facesse da giudice in quella causa, e perciò di essa non eragli stato commesso il giudizio. Allora non era peranco stabilita la società cristiana. Così si dica d'altri luoghi simili. Altra cosa è, che Gesù Cristo non abbia voluto esercitare atti di giurisdizione civile; ed altra cosa è, che come Legislatore divino non abbia separati e divisi, secondo il diritto naturale, gli officj delle due potestà, ecclesiastica e civile, ascrivendo a quella ciò, che dagli uomini ottenebrati nell'errore, non si capiva appartenente alla Religione.

§. XII.

Di fatti quel divino Legislatore, che non volle esercitare atti di giurisdizione puramente civile, esercitò ciò nondimeno la sua autorità di Legislatore, riguardo al vincolo del matrimonio; togliendo gli abusi, che erano stati tollerati per la durezza del cuore de' Giudei, e che erano divenuti leggi della Repubblica Gentile. Era tollerato il ripudio, che il Giudeo faceva della sua moglie; e per molti delitti ciò era prescritto dalle leggi de' Romani. Gesù Cristo disse, che *ab initio non fuit sic*; cioè che il naturale diritto lo vietava; e perciò egli di bel nuovo lo vieta nella sua legge evangelica, legge primariamente fatta per la vera Religione, la di cui società ha per fondamento il vincolo nuziale. L'Apostolo facendo uso dell'autorità concessa da G. C. ai ministri del Vangelo, loda altamente la verginità, e l'estolle sopra il matrimonio, a titolo di Religione, cioè per essere un' offerta delle più accette a Dio, e per essere cagione di maggiore unione con Dio. Eppure questo consiglio sembra in apparenza contrario al primario bene della Repubblica, il di cui fondamento, secondo i nostri avversarj, è il matrimonio, ed il di cui maggior bene è la popolazione. Nè solo abbiamo consigli, ma

ab-

abbiamo ancora in questa materia matrimoniale precisi commandi dall' Apostolo medesimo. Egli come Apostolo dice al Gentile fatto Cristiano, che non dimetta la moglie infedele, se questa consente d'abitare con lui, cioè senza ingiuria del Creatore, e che sia da lui lasciata in abbandono., se quella non acconsente a questa condizione. Eppure l'una o l'altra parte era vietata dalle leggi Romane. Adunque e Gesù Cristo e l'Apostolo hanno dimostrato, che l' affare de' matrimonj Cristiani è uno di quelli, che per diritto naturale appartengono primariamente alla Religione. E' certo che l' uno e l' altro v' hanno esercitata la loro giurisdizione. Gesù Cristo nè esercitò, nè dette agli Apostoli la facoltà d'esercitarla in quelle materie puramente civili, che nulla interessano la Religione; dunque per necessaria conseguenza, voluta da' nostri stessi censori, l' esercitarono in materie di diritto naturale spettanti alla Religione; e perciò dichiararono, che l' affarre del vincolo matrimoniale, e degli impedimenti a questo relativi, è affare di Religione.

§. XIII.

Cominciò incautamente Launojo a rendere odiosa a' Prencipi non cattolici, la cattolica Religione, con obiettare, che sarebbe a quegli un grande ostacolo, che lontani li terrebbe dalla medesima, se venendo essi a professarla, dovessero perdere l' autorità di porre impedimenti matrimoniali, e di dispensarne i loro sudditi. Fà meraviglia, che un uomo dotto, per impegno di partito, abbia potuto fare una tale obiezione. Doveva egli da prima riflettere, che il matrimonio anco presso i non Cattolici, per diritto naturale appartiene agli affari di Religione. E poi non sapeva forse Launojo anco tutte le altre materie, di sopra da me accennate, in cui qualunque Sovrano, che abbracciar voglia la Religione di G. C. de-

deve assolutamente trovare dichiarato dal medesimo divino Legislatore l'abuso della civile potestà? L'obbligazione del Prencipe cattolico di dovere formare la sua legislazione a norma, e non mai contro le dommatiche e morali dottrine definite dalla Chiesa; il dovere riconoscere nell' ordine spirituale e sacro persone a se stesso superiori, da cui forza è che dipenda in quel genere qualsisia cattolico; queste e tutte le altre obbligazioni sopraccennate, che vengono imposte dalla Religione cattolica ad un Sovrano, che la professi, sarebbono, giusta l'argomento di Launojo, tanti fortissimi motivi per alienarne il di lui animo dall' abbracciare la medesima santissima Religione. Doveva egli adunque il Sig. Dott. Launojo far anzi conoscere la maggiore felicità, che ha un Sovrano seguace del Cattolicismo nel governare la sua Repubblica giusta i principj della stessa Religione. Questa nulla gli toglie di ciò, che per naturale diritto è necessario alla civile di lui potestà, che è da Dio; ma solo gli dichiara ciò, che legitimamente per lo medesimo naturale diritto conviene alla Religione. Questa assicurando la felicità d' una Repubblica, assai più di quello possa fare la sola umana ragione, rende ancora assai più felice e sicuro il Sovrano, che deve colle leggi analoghe alla vera Religione governarla ed amministrarla.

§. XIV.

L' empio Obbes comincia la sua opera con dire, che se vi fosse al mondo, fra le tante che vi sono, una Religione vera; sarebbe ottimamenre a questa appoggiato l'intero governo d' una Repubblica. Felici adunque i Sovrani cattolici, che reggere possono e debbono la loro Repubblica coi sicuri assiomi di equità prescritti dalla vera ed unica Religione cattolica. In questo fortunato sistema essi possono esperimentare il maggior contento, di cui può essere ri-

colmo un animo amante dell'equità. Il maggior piacere dell' intelletto si è il vedere la verita, e da questa ritrarne con sicurezza alcune, colla maggiore verisimiglianza altre conseguenze. E ciò fanno i cattolici Prencipi, quando affidati al sicuro appoggio delle dottrine definite dalla Chiesa, ne ritraggono delle conseguenze per formare leggi alla loro Repubblica necessarie e vantaggiose. L'oggetto della volontà è l'amore del bene, che nasce dalla verità; ed ecco, che i Prencipi cattolici col fondamento di quelle medesime dottrine della Chiesa hanno il maggior contento, che può avere un Prencipe, cioè quello di essere certamente utili e benefici alla Repubblica loro commessa, se nell'amministrazione della medesima non perdano di vista i principj della loro Religione. Iddio adunque vero Sovrano, perchè unico fonte d'ogni potestà, e vero benefattore, perchè unico fonte d'ogni bene, limitando nella nuova Legge non la potestà civile, ma togliendo gli abusi della medesima, e riducendola ai suoi limiti ordinarj ha procurato ai cattolici Sovrani una contentezza infinitamente maggiore di quella, che avevano ed hanno que'Prencipi, cui non è stato fatto il beneficio, e l'onore d'essere annoverati frai gloriosi seguaci della SS. Religione cattolica.

§. XV.

Li Sovrani cattolici, i quali non istimando di fare essi onore colla loro sublime persona alla cristiana Religione, ma credendo d'averlo grandissimo ricevuto da Dio coll'essere fatti membri della Chiesa, si protestarono mai sempre sudditi della Gerarchia ecclesiastica in tutto ciò che riguarda la Religione medesima, non solo quanto alla dottrina de'dommi, ma anche quanto ai regolamenti dell'ecclesiastica disciplina. Così il grande Giustiniano (*C.tit. de Trinit.*) scrisse al Romano Pontefice Giovanni: *Reddentes honorem*

Apo-

Apostolicæ Sedi, & vestræ Sanctitati (quod semper nobis in voto & fuit, & est) & ut decet Patrem honorantes vestram Beatitudinem, omnia, quæ ad Ecclesiarum statum pertinent, festinavimus ad notitiam deferre vestræ Sanctitatis. Lo avvisa adunque esservi alcuni eretici judaizanti *adversus ea, quæ ab omnibus Sacerdotibus, secundum vestram doctrinam recte tenentur &c.* Non solamente Giustiniano fra gli Imperatori chiama Padre il Romano Pontefice, ma anco Leone e Antemio (C. lib. I. tit. II. l. *16.*) appellano collo stesso nome il Patriarca di Costantinopoli. Valentiniano, come attesta Sozomeno (H. E. lib. VI. cap. VII.) disse: *Mihi quidem in Laicorum ordine constituto fas non est hujusmodi negotia (Religionis) curiosius scrutari. Sacerdotes vero, quibus id curæ est, seorsim ubique voluerint, conveniant*. E' spledida parimente la protesta, che fece Basilio Imp. nel Concilio VIII. art. X. *De vobis autem Laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conversamini, quid amplius dicam non habeo, quam quia nullo modo vobis licet de ecclesiasticis sermonem habere... quantæcumque enim Religionis & sapientiæ Laicus existat, vel etiamsi universa virtute interius polleat, donec Laicus est, ovis vocari non desinet*. Nella stessa maniera hanno parlato tant'altri Re e Imperatori; come sappiamo dai monumenti della Chiesa e della Repubblica. Adunque hanno i Sovrani, professori del Cattolicismo riconosciuti que'limiti, in cui il divino Legislatore ha dichiarato doversi contenere l'autorità civile; e perciò hanno venerata la divina autorità della Chiesa di G.C. e riguardo ai dommi, e riguardo alla disciplina, e con questi fondamentali principj hanno procurata la felicità delle Repub., di cui erano benefici i Sovrani. Dimostrata adunque colle dottrine di G. C., con quelle della Chiesa sua sposa, ed infallibile maestra de' Fedeli, ed inoltre colla stessa cristiana confessione de'Sovra-

 ni

ni cattolici, la differenza degli officj delle due potestà, ecclesiastica e civile, e dimostrato ancora con eguale evidenza, che per la dottrina evangelica, per la Tradizione della Chiesa, e particolarmente per la definizione infallibile del Concilio di Trento, spetta alla potestà propria della Chiesa, ossia della potestà ecclesiastica il costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e darne perciò le opportune dispense; v'è da sperare, che l'A. Milanese, e gli altri tutti, che si gloriano del nome venerabile di Cattolico, vogliano e riconoscere chiara quest' autorità della Chiesa, e procurare di porre qualche rimedio al danno, che possono non le loro intenzioni, ma le loro opere avere recato, e possono in progresso recare alla nostara augusta ed amantissima Madre la Chiesa cattolica.

PRO-

PROPOSIZIONE X.

La potestà della Chiesa nel costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e nel darne le dispense, non è simultanea colla potestà civile, ma è solamente e privativamente propria della Gerarchia ecclesiastica.

§. I.

Rimane per ultimo questa questione, la quale come corollario delle prime tre proposizioni brevissimamente sarà da me trattata nei due aspetti, in cui essa può essere proposta. Imperciocchè primo si può cercare, se una tale potestà può essere al Sacerdozio e all'Impero simultanea talmente, che non possa costituirsi un impedimento dirimente il matrimonio, e concedersene una dispensa, senza che insieme non vi concorrano tutte due le potestà ecclesiastica e civile, come due cause, la di cui unione sia necessaria a produrre il determinato effetto d'un impedimento, o d'una dispensa. In secondo luogo vi può essere questione, se ove la Chiesa non ha posti impedimenti, gli possa costituire nello stesso genere il Prencipe; come facendo una legge non *contra*, ma *praeter* le leggi fatte dalla Chiesa in questa materia. Non mancano scrittori, altri de' quali abbiano dato il loro suffragio affermativo, altri negativo ad ambedue le proposte questioni.

§. II.

Io per conseguenza legitima dei certissimi principj di sopra stabiliti, non posso ammettere in qualunque aspetto l'autorità civile nelle cause, che immediatamente risguardano il vincolo nuziale, nè separata nè congiunta con quella della Chiesa. Ne darò la dimostrazione di questa verità separatamente in ciascu-

na ipotesi, e v' aggiugnerò la risposta alle primarie difficoltà. E quanto alla prima, ne nasce la dimostrazione dai Canoni Trentini. In essi viene definita come propria l' autorità della Gerarchia ecclesiastica di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio; dunque l' affare de' matrimonj quanto al vincolo nuziale, è un affare spettante alla sociatà cristiana, che possiamo dire un affare di Religione; imperocchè la Chiesa non avendo potestà, che in questo genere di Religione e a titolo di Religione, ed avendo essa definita come propria quell' autorità, ne segue definito per affare di Religione quello del vincolo matrimoniale, elevato da G. C. a natura di Sacramento. Dunque è potestà privativa della Chiesa il costituire impedimenti dirimenti il matrimonio. Vedi la Prop. II.

§. III.

Lo stesso si può dimostrare *ex absurdo* dai medesimi Canoni Trentini. La potestà in essi definita di costituire impedimenti matrimoniali, e di dispensarne, è definita in modo, che come vera causa possa, e debba avere il suo effetto, sol che nasca da quella causa, cioè dall' autorità della Chiesa. Se questa fosse una causa parziale, come richiede la prima delle due proposte questioni, sarebbe stata espressa come parziale in que' canoni, e non già con modi di dire, che nel commune linguaggio s' adoperano soltanto ad esprimere una causa, che da se sola produce l' effetto. Dal color bianco, e dal color nero, se ne forma in data proporzione il color celeste. Essendo necessarj quei due colori a produrre il terzo, non si dirà mai, che questo nasce dal bianco, o nasce dal nero; ma si dirà sempre che nasce dalla unione di quei due, che non separati, ma solo insieme uniti producono l'effetto del color celeste. Tanto più è necessaria questa precisione di discorso nelle azioni morali, che nelle fisiche; o almeno almeno lo è egual-

men-

mente necessaria, per esprimere una idea, che con altre non si confonda. Se il Concilio di Trento avesse creduta necessaria anco la civile autorità per gl'impedimenti suddetti, e per le loro dispense, eppure avesse parlato in modo di significare solo necessaria a tale effetto l'autorità ecclesiastica, avrebbe espresso ciò, che non intendeva di definire. Ma parlando d'un Concilio ecumenico, cui assiste l'infallibilità dello Spirito Santo, perchè si definisca la verità, e si definisca chiaramente in modo, che sia utile ai Fedeli, per cui è definita, è assurdo il supporre, non espresso ciò, che i ven. Padri avevano in mente di definire; dunque non può essere, che i suddetti canoni possano intendersi di autorità parziale dalla Chiesa, riguardo all'affare de' matrimonj; dunque il Concilio definì, spettare soltanto alla Chiesa il costituire impedimenti dirimenti e dispensarne.

§. IV.

Di fatti nel Concilio di Trento o vi fù discorso, o non vi fù di questa simultanea autorità del Sacerdozio e dell'Impero, riguardo alle suddette materie matrimoniali. Dalla storia del Concilio non si sà, ché mai fosse nato il minimo sospetto frai Padri e Teologi di questa questione. Se non vi fù disputa, se non vi fù discorso di tale questione; è chiaro che i Canoni Trentini, che io in quest'operetta difendo, debbano intendersi nel senso ovvio e commune, e che non possano capirsi altrimenti (§. II. §. III.) Se poi vi fù questione, e pure ne' canoni non s'è aggiunta alcuna clausola, alcuna parola, che indichi, se basti l'autorità della Chiesa, e se sia anco necessaria quella de' Prencipi; i canoni suddetti, supposta quella questione, sarebbono affatto inutili, perchè nulla avrebbono definito di ciò che doveva definirsi. I ven. Padri avrebbono al più lasciato in dubbio il senso de' canoni medesimi; dunque nulla avrebbono definito,

 che

che possa esser utile alla Chiesa; perciò sarebbe stata una fatica, ed un pensiero affatto inutile il promulgare que' canoni. Che anzi, in cambio d' essere utili, sarebbono alla Chiesa assai dannosi per le dispute, e dissensioni gagliardissime, che in una materia sì interessante la Chiesa, e la Repubblica avrebbono disturbata la pace e tranquillità del Sacerdozio e dell'Impero. Ma per verità, se vi fosse stata qualche pretensione dell' autorità civile in quell' affare, non sarebbe mai stato permesso da' Vescovi, e dagli oratori e ministri regj, che si definisse un articolo in modo, che non solo ne potesse nascere dubbio della regia autorità, ma stando al senso commune si dovesse credere affatto esclusa. Ma dicasi pure senza tema di fallire; così fu definito chiaramente, perchè nulla fù computata quella difficoltà, sù di cui fanno tanto rumori i moderni metafisici, nostri censori. Finalmente il non esservi mai stata dopo il Concilio la minima disputa sù questo punto, fra la potestà ecclesiastica, e la civile; questa è l' ultima dimostrazione, che nemeno vi fù tal questione a tempo del Concilio istesso. Le parole adunque, con cui sono concepiti i Canoni Trentini, dimostrano essere solo della Gerarchia ecclesiastica la potestà di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio, e dispensarne.

§. V.

Lo stesso autor Milanese, che confuto, mi porge un altro argomento, che se, secondo i suoi pensamenti, ha forza di provare solitaria la potesta civile in quegli affari matrimoniali, l' avrà anco maggiore per provare indipendente la Chiesa nell' esercizio di quell' autorità, da me già dimostrata evidentemente. *Accordata* (egli scrive pag. 41.) *alla Chiesa ed al Principato la facoltà di potere stabilire le condizioni necessarie alla validità del contratto del matrimonio, con questa promiscuità ed eguaglianza di diritto, non rimangono*

gono forse rovesciati tutti i fondamenti dell'una e dell'altra potestà? Come sarebbero queste indipendenti, se l' una avesse bisogno dell' assenso dell' altra per inabilitare i sudditi al contratto, e per dispensarli dal rigor della legge ne' casi particolari? Quante volte potrebbe l' una distruggere, e negar ciò, che l' altra avesse stabilito e conceduto? E chi non vede in questo sistema una perniciosa confusione di diritto, ed un manifesto disordine di cose? Così sarebbe appunto, posta una perfetta eguaglianza di potestà. Ma la Chiesa di più è infallibile nelle sue definizioni dommatiche, e la potestà civile, per quanto sublime si concepisca, non è mai stata, nè mai sarà creduta infallibile nelle sue teoretiche leggi; dunque sarebbe sempre superiore l'autorità del- Chiesa in quegli affari; e talmente sarebbe superiore, quato lo è l' infallibilità alla fallibilità, cioè infinitamente superiore alla potestà civile; e perciò questa potrebbe in detta ipotesi considerarsi per nulla; siccome un nulla, o anche meno del nulla, parlando col vocabolario matematico, è la fallibilità posta a proporzione col'infallibilità.

§. VI.

Due sono gli argomenti primarj, che si possono a questa verità opporre da chi non ne conosce il peso. Primo, il matrimonio è così fondamento della società cristiana, come lo è della civile: nè l' una nè l' altra sussiste senza il matrimonio; dunque all' eguaglianza degli effetti deve rispondere l' eguaglianza delle cause. Secondo costa da' monumenti della Chiesa e della Repubblica, che le due potestà, ecclesiastica e civile si sono vicendevolmente ajutate colle loro leggi, e colle mutue preghiere nell' affare degli impedimenti matrimoniali. Hanno i Prencipi rispettate le leggi della Chiesa, nè hanno richiesto il di lei ajuto autorevole; e così ha fatto la Chiesa in verso della civile potestà. Dunque e colla ragione, e colla pratica sembra

bra dimostrata la necessaria unione delle due potestà; come di due cause necessariamente congiunte per potere produrre l'effetto relativo ai matrimoniali impedimenti, ed alle dispense dai medesimi.

§. VII.

Brevemente rispondo all'uno ed all'altro di questi argomenti. E' verissimo, che non può reggere nè la società cristiana, nè la civile senza il matrimonio. Ma siccome la società cristiana, come società religiosa è infinitamente più nobile della civile; e siccome dal sapientissimo autore della natura, e della grazia, sono stati separati gli officj dell'una e dell'altra società a maggior vantaggio della società cristiana e della civile, e siccome per confessione dell'avversario non può essere egualmente diviso fra le due potestà del Sacerdozio e dell'Impero il diritto di costituire impedimenti, che dirimano il vincolo matrimoniale; perciò il naturale diritto evidentemente dimostra, che alla Chiesa, cioè alla Gerarchia ecclesiastica doveva essere riservata l'autorità suddetta sui matrimonj della società cristiana. Quindi è che la Chiesa, congregata nell'ecumenico Concilio Trentino, con infallibile dottrina ha definito un tale diritto per l'ecclesiastica Gerarchia. Questa definizione, è definizione divina, emanata dall'autore infallibile della verità, autore insieme della grazia e della natura. Laonde ha voluto Iddio, che l'utilità, che da' matrimonj ne ricava la civile Repubblica, sia dipendente dall'autorità della Chiesa. Questa ha per suo primario scopo la moltiplicazione de' cittadini della celeste Gerusalemme, come il Principato ha per fine la propagazione della civile società; ma la Chiesa ha quello scopo, secondo le leggi divine, di cui essa è depositaria e custode infallibile, cui devono prestare e prestano tutto l'ossequio i cattolici Sovrani, amanti e veneratori della santissima, ed unicamente vera Religione cattolica. E sicco-

come Iddio ha subordinati gli Ecclesiastici in molte cose civili alla potestà dell' Impero, così ha tutti i Cristiani subordinati all' autorità della Chiesa negli affari, che risguardano la Religione.

§. VIII.

Quindi ancora è manifesto il perchè i Prencipi cattolici si sieno prudentemente appoggiati all'autorità della Chiesa, ed a questa abbiano ricorso per gli affari, risguardanti il vincolo matrimoniale. La conseguenza è per se stessa così evidente, che non richiede da me una più chiara dimostrazione. Piuttosto io debbo rispondere opportunamente ad una difficoltà, che l' autor Milanese poco istruito della storia del Concilio Trentino, ci propone pag. 42. con queste sue parole: *Nè val l' osservare*, ei scrive, *che i Prencipi stessi pregarono gli augusti Padri del Concilio ad imporre alcuni impedimenti; poichè da questa preghiera se ne può forse dedurre, che essi abbiano inteso di non averne il diritto? E perchè non dovrà piuttosto dirsi, che que' Prencipi colle preghiere avvanzate al Concilio, per mezzo de' loro Ambasciatori, hanno solo dimostrato il loro desiderio, che nel sistema degli impedimenti dirimenti il matrimonio vi concorresse anche la Chiesa, giacchè la di lei autorità poteva moltissimo contribuire a contenere i popoli, e a renderli più sommessi ed ubbidienti all' esecuzione degli imperiali decreti?* Tutto questo discorso è relativo agli oratori del Cristianissimo Re di Francia, i quali pregando i ven. Padri Trentini a porre impedimento dirimente ai matrimonj clandestini, e a quelli contratti da figlj di famiglia senza il consenso de' genitori, dissero, come costa dalla storia del Pallavicini, essere il loro Sovrano *a Christiana disciplina edoctum & institutum, ut vobis omnia tribuat, eorumque omnium istorum rationem, cognitionem & judicium apud Vos, omnino sciat pertinere*. Un poco più di riflessione, che

che avesse usata l'autore Milanese, avrebbesi risparmiata quella difficoltà. Veggasi per compimento della risposta il §.xv. della Proposizione vII. Nella dimostrazione della medesima Prop. §. x. e segg. ritroverà egli anco la maniera di soddisfare all'altra parte della obiezione da me quì dianzi proposta al §.vI. Dunque si è abbondantemente dimostrata l'autorità della Chiesa, nel costituire impedimenti dirimenti, e darne le dispense, indipendente affatto dalla potestà civile. A questa per conseguenza rimane l'incarico di pensare e stabilire le leggi per gli effetti civili del matrimonio, i soli effetti, che di lor natura spettano alla civile autorità; siccome l'hanno riconosciuto, e di buon grado confessato i più illuminati Sovrani, veneratori del Cattolicismo.

§. IX.

Resta da dimostrarsi ancora più brevemente la proposizione presa nel secondo dei due aspetti di sopra accennati; cioè, che non possa la potestà civile costituire impedimenti al vincolo matrimoniale, oltre quelli che sono stati stabiliti dall'ecclesiastica autorità. L'affare degli impedimenti dirimenti è affare privativo di Religione, come ho già più volte evidentemente dimostrato. Dunque in nessuna ipotesi può convenire alla potestà civile il costituire gl'impedimenti suddetti, e il dispensarne. Imperciocchè siccome non è lecito alla Chiesa il fare leggi civili, oltre quelle che sono legitimamente promulgate dalla civile autorità de' Prencipi, perchè la natura di queste richiama sempre per legitima soltanto la loro autorità legitimamente adoperata; così per maniera affatto eguale non è mai permesso a' Sovrani il fare leggi ecclesiastiche, obbliganti la società cristiana, oltre quelle, che già sono stata pubblicate dalla Chiesa; perchè il genere di tali leggi riconosce soltanto per legitima la sua origine dalla ecclesiastica autorità.

tà. Si dia ancora, secondo il costume da me usato, la dimostrazione *ex absurdo*. Si ponga adunque, che la potestà civile promulghi in un tempo alcune leggi, che costituscano impedimenti dirimenti il matrimonio, oltre quelli che già furono stabiliti dalla Chiesa. E' possibile l'ipotesi, che tali leggi non sieno conformi allo spirito della Chiesa istessa. Il non essere state da questa promulgate innanzi è una ragione, che rende per lo meno possibile l'ipotesi suddetta; giacchè la Chiesa animata dallo Spirito di Dio pensa sempre a ciò, che è necessario e vantaggioso a' suoi Fedeli. Dunque in tale ipotesi, secondo i principì ammessi ancora da que' Teologi, la Chiesa avrà l'autorità di rivocare quelle leggi contrarie al suo spirito, come ha l'autorità di far quelle, che al medesimo spirito sono conformi. Pertanto che gioverà ad alcuni Teologi, l'avere data a' Prencipi secolari la potestà di far leggi in questa materia *praeter* le leggi della Chiesa? Servirà in sostanza a dimostrare, che essi non hanno alcun diritto di farle. Ecco in ultima analisi dove và a finire quella inconsiderata autorità, che hanno loro concessa. Per lo che la legge, essendo legge che riguarda un affare di Religione, non potrà mai il Sovrano laico estendere la sua autorità sopra quel punto della validità o della nullità del vincolo matrimoniale. La Chiesa pertanto è la sola, cui fù affidata Gesù Cristo questa autorità, e che secondo le diverse circostanze ha fatte diverse leggi sugli impedimenti matrimoniali; e non solo ne ha date le particolari dispense, secondo la maggiore utilità della società cristiana, ma attese diverse circostanze generali ha ristrette le sue antiche leggi a minor numero d'impedimenti. Le umane cose sono variabili; ma invariabile è lo spirito della Religione sì ne' dommi, che nella disciplina (poichè questa e quelli sono diretti dal medesimo Spirito di Dio); laon-

laonde acciò invariabile rimanesse quello spirito nella varietà delle circostanze, la Chiesa ha stimato di dover variare le sue leggi matrimoniali, togliendo alcuni degli impedimenti dirimenti, che in altre circostanze dovette credere conformi allo spirito del Cristianesimo. Così assai più di frequente fanno i legislatori civili, essendo le circostanze degli affari civili assai più di lor natura variabili, che quelli della ecclesiastica società. E siccome è domma, perchè è necessaria conseguenza d' un domma, che la disciplina ecclesiastica è dell' autorità primigenia della Chiesa; così o intendano o nò i metafisici il perchè di queste mutazioni di disciplina, riguardo agli impedimenti matrimoniali, nulla affatto a noi importa. Chi ha la potestà originaria, è giudice ancora dell' uso, che ne deve, e che ne può fare nelle diverse circostanze.

§. X.

Obietteranno forse, che alcuni Teologi dottissimi, come Cattarino, Pietro Soto, Sanchez, ed altri hanno sostenuta un' opinione alla nostra contraria; e che la ragion naturale richiede talvolta, che il Prencipe secolare proibisca il matrimonio ad alcune persone, come a quelle, che sono addette alla condizione militare, la quale è indispensabilmente necessaria alla difesa dell' Impero, e la quale deve essere libera dai molti legami della vita conjugale. Per lo che certamente dovrà essere lecito al Sovrano far leggi sù quest' affare, ove non le abbia promulgate la Chiesa.

§. XI.

Ma per dare una risposta primieramente a quest' ultima osservazione, dico essere falso, che la condizione militare assolutamente richiegga persone libere dai vincoli matrimoniali. Il solo fatto basta per la più forte risposta. Chi è stato in città suddite

te a Prencipi secolari, sà quanti, anco fra sempli-ci soldati, sieno obbligati alla vita conjugale.. Per ciò poi che spetta all' autorità de' Teologi, ha già l'autor Milanese pag. 9. risposto con Melchior Cano, che tanto vale la loro testimonianza, quanto la ragione sopra di cui essi appoggiano la loro opinione. Ora qual' è la ragione di que' Teologi in questa materia? La ragione della tranquillità civile, che deve essere procurata dal Prencipe colla sua autorità. Ma primieramente nel contrasto di due opinioni, anche nella materia di matrimonio, disse già il Cattarino (vedi Proposizione VI. §.I.) che devesi lasciarne il giudizio alla Chiesa. Se gli altri Teologi avessero di loro istituto più diligentemente esaminata questa questione, sono troppo persuaso, che vinti dalle ragioni di sopra esposte (§. §. I. III. e seg.) avrebbono sottoscritto alla sentenza, che io difendo: avrebbono conosciuta immutabile la ragione da me recata, anco stando ai loro principj, ed avrebbono rilevata la contradizione della loro opinione. Imperocchè la ragione della pubblica tranquillità, a cui essi s' affidarono, non solo prova, che sarebbe lecito e doveroso al Prencipe il fare leggi matrimoniali, oltre quelle della Chiesa, ma proverebbe ancora, essere tutta affatto propria de'Sovrani l' autorita sugli impedimenti matrimoniali; poichè questi pure, o le loro dispense sono due cose, che moltissimo interessano la tranquillità della Repubblica. Dunque la ragione recata da que' Teologi prova assai più di quello, che essi vogliono, anzi distrugge la loro vera sentenza dell' autorità propria alla Chiesa di costituire impedimenti dirimenti il matrimonio. Perchè il matrimonio frai Cristiani è Sacramento, per questo essi credettero a tutta ragione riservata alla Chiesa quella autorità. Dunque se avessero un pò più analizata questa ragio-

gione, ed avessero riconosciuto più chiaramente, che il vincolo matrimoniale è un oggetto di Religione, avrebbono certamente capito, che spetta alla Gerarchia ecclesiastica il determinare le regole, con cui debba riputarsi dai Cristiani valido o invalido quel vincolo, come fondamento della società cristiana, e che non può appartenere giammai alla civile potestà. Che anzi se avessero osservato, che l'intima ragione degli impedimenti matrimoniali interessante moltissimo il costume cristiano, avrebbono capito, che, prescindendo ancora dalla ragione di Sacramento, sono i Cristiani sempre soggetti alle ecclesiastiche leggi dei matrimoniali impedimenti.

§. XII.

Si termini questa difesa con una brevissima ricapitolazione. I suddetti Canoni Trentini furono fatti e promulgati con tutte le regole e condizioni richieste da' nostri contradittori; i medesimi canoni sono contro Lutero; questi attestò di non avere negata la civile, ma solo l' ecclesiastica autorità sugl' impedimenti matrimoniali; dunque è domma quest'autorità della Chiesa. E' falso che Teologi gravissimi abbiano contrastata l'autorità di questo domma. E' falso che i Sovrani cattolici di propria autorità abbiano fatte leggi d' impedimenti matrimoniali; ed è falso, che la Chiesa non abbia disapprovate le loro leggi e dispense. Che anzi la Chiesa ed i Sovrani hanno riconosciuto il vincolo matrimoniale per un affare spettante primariamente non alla società civile, ma alla società cristiana, e perciò alla Religione. I soli Canoni Trentini chiarissimi bastano a dimostrarne evidentemente la verità di questa asserzione. Dunque chi si protesta per Cattolico non può per qualunque ragione contrastare que'canoni; perchè verità infallibili attestate dalla Chiesa, colonna e firmamento della verità.

F I N E.